



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 dicembre 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERSO 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 533. Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia - Assegnazione dei contributi di esercizio da parte delle regioni alle imprese di trasporto locale - Intervento nella fase gestionale dei contributi di competenza regionale - Sostituzione della procedura dell'«intesa» tra Ministri competenti - Intervento con decreto-legge - Incompetenza della regione a dedurre profili riguardanti i presupposti della decretazione d'urgenza - Richiamo alle sentenze nn. 243/1987 e 1044/1988 - Inammissibilità - Non fondatezza.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 1, secondo e terzo comma, prima e ultima parte, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, con modificazioni).

(Cost., artt. 5, 77, 116, 117, 118, 119 e 125)

Pag. 11

N. 534. Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Mancato riordino del sistema contributivo - Genericità ed indeterminatezza di prospettazione e di contenuto dell'atto di rimessione - Inammissibilità - Richiamo alla sentenza n. 431/1987 - Temporaneità estrema della vigente regolamentazione - Necessità di urgente razionalizzazione del settore - Non fondatezza.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, nn. 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 35 e 53)

» 18

N. 535. Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni - Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Rimessione al Cipe della valutazione circa il consentire o meno spese in conto capitale previste da leggi a carattere poliennale - Lesione dell'autonomia finanziaria - Norma di evidente ordine gestionale - Non fondatezza.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 65, artt. 5 e 6, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119)

» 20

N. 536. Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Adozione internazionale di minore ordinaria o consensuale - Definitiva sua sostituzione con l'adozione ad effetto legittimante - Consenso della famiglia straniera - Provvedimento di omologazione - Contrasto con i principi pubblicistici e solidaristici della normativa italiana - Eventuale apertura della procedura per la dichiarazione dello stato di abbandone - Irrilevanza della questione - Inammissibilità - Contestazione della costruzione ermeneutica della Cassazione - Discrezionalità legislativa - Salvaguardia del preminente interesse del minore straniero all'acquisizione dello *status* di figlio legittimo - Ragionevolezza - Sufficienti le garanzie offerte dall'idoneità all'adozione e dal periodo di affidamento preadottiva - Richiamo alla sentenza n. 11/1981 - Non fondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 32, lett. c), 33, ultimo comma, e 37).

(Cost., artt. 2, 3 e 10)

Pag. 22

N. 537. Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione in genere - Tassazione - Riunione fittizia delle donazioni - Ritassazione di beni non più nella disponibilità del donatario - Erede - Esclusione dal coacervo ereditario dei beni alienati dal donatario - Mancata previsione - Necessità pratica unicamente finalizzata alla determinazione delle aliquote poi applicate al solo valore dei beni relitti - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 37, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 30

N. 538. Ordinanza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

» 32

N. 539. Ordinanza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Concessioni in sanatoria - Estinzione del reato - Spontanea demolizione del manufatto - Mancata previsione del beneficio - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 167/1989) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 274 e 415 del 1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 3)

» 33

N. 540. Ordinanza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

» 35

N. 541. Ordinanza 30 novembre-11 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati agli enti locali - Trattamento di fine servizio - Indennità premio di servizio e di anzianità - Criteri di liquidazione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 164/1989) - Principio del computo della indennità di anzianità sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, secondo comma, nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1^o agosto 1977, n. 563).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 36

N. 542. Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Cessazione del rapporto di locazione - Diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento - Provvedimenti della p.a. come causa di cessazione del rapporto locativo - Mancata loro previsione come causa di esclusione dal diritto - Richiamo alle sentenze nn. 882/1988, 126/1988, ordinanza n. 583/1987, sentenze nn. 576/1987, 300/1983, 128/1983, 36/1980 e 73/1966 - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).

(Cost., art. 3)

» 38

N. 543. Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Appello avverso le sentenze pubblicate dopo l'introduzione della nuova normativa - Decisione in camera di consiglio - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 748/1988, sentenze nn. 103/1985, 202/1975, 119/1974, 126/1971, 16/1970, 122/1966, 5/1965, 46/1957) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, artt. 8, dodicesimo comma, e 23, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101)

» 40

N. 544. Sentenza 29 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporti - Regione Sardegna - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento dello Stato senza il previsto parere della regione interessata - Incisione di un interesse differenziato della regione Sardegna - Non spettanza allo Stato - Annullamento del decreto del Ministro della marina mercantile 8 marzo 1989.

Trasporto - Regione Sardegna - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento con decreto-legge - Reiterazione di decreto-legge non convertito - Decorrenza retroattiva dell'aumento delle tariffe - Mancanza di interesse della regione alla questione - Giustificazione di carattere finanziario e contabile - Inammissibilità.

(D.L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma).

(Cost., c.d. artt. 77, ultimo comma, come attuato dall'art. 15, secondo comma, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 53 st. spec. regione Sardegna come attuato dagli artt. 65 e 67 del d.P.R. n. 348/1979).

Trasporto - Regione Sardegna - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento dello Stato - Mancata convocazione del presidente della giunta regionale e assenza di partecipazione della regione - Provvedimenti di spettanza di «un'autorità individuale» - Richiamo alla sentenza n. 70/1987 - Non fondatezza.

(D.L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma; d.l. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma, secondo periodo).

(St. spec. regione Sardegna, artt. 47, secondo comma, e 53; d.P.R. n. 348/1979, artt. 65 e 67)

» 43

N. 545. Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Regione Sicilia - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento dello Stato in materia - Competenza esclusiva della regione - Improprietà dell'impugnativa costituzionale da parte del commissario dello Stato per la regione siciliana (richiamo alle sentenze nn. 38/1957 e 6/1970) - Inammissibilità.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160).

(St. spec. regione Sicilia, artt. 21, 22 e 14).

Trasporto - Regione Sicilia - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento dello Stato - Mancata convocazione del presidente della giunta regionale e assenza di partecipazione della regione - Questione già decisa (sentenza n. 544/1989) - Richiamo alla precedente linea giurisprudenziale della Corte (sentenze nn. 4/1966, 1/1968, 34/1976, e 166/1976 e 627/1988) - Rispetto di un interesse unitario dello Stato collegato ad una manovra generale di finanza pubblica - Non fondatezza.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma, prima e seconda parte).

(St. spec. regione Sicilia, artt. 17, 20, 21 e 22; d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, art. 8)

Pag. 51

N. 546. Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Opere pubbliche - Provincia autonoma di Bolzano - Mondiali di calcio 1990 - Realizzazione di servizi pubblici essenziali - Esautorazione degli organi provinciali competenti - Mancanza di interesse della provincia alla realizzazione delle opere pubbliche oggetto del decreto-legge impugnato - Inammissibilità.

(D.-L. 1^o aprile 1989, n. 121, artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205).

(St. spec. T.-A.A., artt. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, 9, primo comma, nn. 11, 14, primo comma, e 16, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381)

» 56

N. 547. Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Credito (accesso al) - Agevolazioni finanziarie alle imprese - Determinazione dei tassi - Crediti di mero esercizio - Richiamo alle sentenze nn. 441/1988, 80/1989 e 1066/1988 - Non fondatezza.

(Legge regione Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, art. 1, secondo comma).

(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 3; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 70)

» 59

N. 548. Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Successione - Successione ereditaria - Regione Emilia-Romagna - Vincolo trentennale gravante sui fondi a garanzia di crediti agevolati per la proprietà contadina - Revoca a domanda degli interessati - Potere del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anziché degli organi competenti delle regioni - Violazione delle competenze regionali - Riconoscimento statale della competenza rivendicata - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato e non anche presso la sede del Governo - Richiamo alla sentenza n. 13/1960 - Inammissibilità

» 62

N. 549. Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Comune di Acquedolci - Diritto alla retrocessione parziale - Impedimento all'esercizio di tale diritto e disposizione della vendita del compendio già espropriato con il sistema della trattativa privata - Incongruità del giudizio di rilevanza - Riflessi sulla giurisdizione della corte d'appello - Razionalità - Consolidazione giuridica di situazioni di fatto irreversibili - Richiamo alla sentenza n. 245/1987 - Non fondatezza.

(Legge 14 agosto 1982, n. 615).

(Cost., artt. 3 e 113)

Pag. 64

N. 550. Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Competenza del tribunale dei minori - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 193/1987) e manifestamente infondata (ordinanza n. 395/1987) - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318, art. 38, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 102)

» 67

N. 551. Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Sequestro operato dall'autorità di p.s. - Convalida - Termine perentorio di ventiquattro ore - Mancata previsione - *Jus superveniens*: entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P. del 1930, art. 224-bis, secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 14)

» 68

N. 552. Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Ubriachezza e assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in luogo pubblico - Trattamento sanzionatorio penale - Esclusione per il drogato - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 104/1982) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 194/1982, 36/1983 e 171/1983) - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 688).

(Cost., art. 3)

» 70

N. 553. Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pubblica amministrazione - Regioni - Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica - Potere di controllo di merito sulle strutture regionali - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 447/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.L. 26 maggio 1989, n. 191, art. 3, secondo comma).

(Statuto spec. Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 58)

» 71

N. 554. Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna - S.S.N. - Finanziamento della spesa sanitaria - Mancata assegnazione dei mezzi finanziari e degli strumenti operativi nel settore - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 447/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 29 maggio 1989, n. 199, artt. 1, 2, 3, 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 32, 33, 77, 81, 97, 117, 118, 119, 121, 125, 126 e 127; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 48, 49 e 50)

Pag. 72

N. 555. Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e Piemonte - Contributi assicurativi - Obbligo di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Predeterminazione da parte statale del contenuto di tali convenzioni - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 447/1989 - Manifesta insommissibilità.

(D.-L. 29 maggio 1989, n. 196, art. 6).

(Cost., artt. 5, 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118, 119 e 125)

» 73

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 628. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia dell'8 luglio 1989.

Reati tributari - Inosservanza degli obblighi di rilascio e conservazione della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale - Sanzioni a carico dell'emittente e del destinatario della ricevuta fiscale - Mancata previsione di sanzioni oltre che a carico dell'emittente anche del destinatario dello scontrino fiscale - Ingustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Limitazione del diritto di difesa di chi emette lo scontrino fiscale, che non può opporre ai verbalizzanti la testimonianza del cliente come previsto, invece, per chi emette la ricevuta fiscale.

(Legge 26 gennaio 1983, n. 18, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 75

N. 629. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia dell'8 luglio 1989.

Reati tributari - Inosservanza degli obblighi di rilascio e conservazione della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale - Sanzioni a carico dell'emittente e del destinatario della ricevuta fiscale - Mancata previsione di sanzioni oltre che a carico dell'emittente anche del destinatario dello scontrino fiscale - Ingustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Limitazione del diritto di difesa di chi emette lo scontrino fiscale, che non può opporre ai verbalizzanti la testimonianza del cliente come previsto, invece, per chi emette la ricevuta fiscale.

(Legge 26 gennaio 1983, n. 18, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 76

N. 630. Ordinanza del pretore di Cosenza del 19 maggio 1989.

Procedimento civile - Beni immobili - Tutela possessoria - Azione di manutenzione - Mancata previsione di legittimazione per il detentore nei confronti di chiunque, con l'esclusione del soggetto per cui detiene - Disparità di trattamento rispetto all'azione di reintegro, che anche il detentore può esercitare - Omesso adeguamento di tale disciplina, formulata in condizioni socio-economiche non più attuali e fortemente limitativa del diritto di difesa - Riferimento alla nuova normativa adottata in materia, con la modifica, nel 1975, dell'art. 2282, secondo comma, dal codice civile francese.

(Cod. civ., art. 1170).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 77

N. 631. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Brescia, del 28 luglio 1989.

Impiego pubblico - Assunzioni, per l'anno 1989, di personale da parte di amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici non economici, di unità sanitarie locali, di aziende pubbliche in gestione commissariale governativa - Obbligo di assumere, attraverso la graduatoria di collocamento e di mobilità, ad eccezione delle assunzioni in base a concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge n. 554/1988 e solo se, a tale data, le relative prove abbiano già avuto inizio, per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della licenza della scuola dell'obbligo - Esclusione della possibilità di assunzione di idonei di graduatorie di concorso, ancora in corso di validità, anteriori all'entrata in vigore della citata legge - Ingustificato deteriore trattamento degli idonei rispetto ai semplici concorrenti - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma, in relazione alla legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 78

N. 632. Ordinanza del pretore di Latina del 27 luglio 1989.

Previdenza - Ingegneri, architetti e geometri - Pensione di vecchiaia - Riduzione a due terzi per il titolare che resti iscritto all'albo - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto alla categoria degli ingegneri ex dipendenti di enti pubblici o privati - Richiamo alla sentenza n. 1008/1988.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 82

N. 633. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna - Parma, del 9 ottobre 1989.

Istruzione pubblica - Supplenti annuali di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai capi di istituto - Esclusione del conferimento di supplenza annuale per altre discipline con atto del provveditore agli studi, come invece previsto dalla legge n. 392/1981 per i docenti di altre materie - Ingustificata disparità di trattamento dei supplenti annuali di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai presidi rispetto ai docenti di altre discipline nella stessa situazione giuridica - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.

(Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11).

(Cost., art. 3)

» 83

N. 634. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, del 27 aprile 1988.

Istruzione pubblica - Personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, riconosciuto permanentemente non idoneo agli specifici compiti del ruolo di appartenenza - Possibilità di trasferimento ad altro ruolo di corrispondente carriera - Mancata previsione della possibilità di trasferimento ad altro ruolo di carriera anche inferiore - Violazione: a) del principio di uguaglianza per l'ostacolo allo sviluppo della propria personalità attraverso il lavoro; b) del diritto al lavoro per l'ingustificato limite alla conservazione del posto di lavoro; c) del diritto alla salute, sotto il profilo che al lavoratore inidoneo per condizioni fisiche a svolgere le mansioni del ruolo di appartenenza deve essere garantito il diritto al lavoro; d) della tutela del lavoro; e) del principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, art. 19).

(Cost., artt. 3, 4, 32 e 38)

» 86

N. 635. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia dell'11 luglio 1989.

Penale - Misure alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Esclusione, per recente giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite, anche in caso di «pena inflitta» superiore a tre anni, ma ridotta in misura inferiore a tale limite per amnistia impropria o per condono - Disparità di trattamento rispetto all'applicazione della liberazione condizionale - Violazione del principio della responsabilità personale penale - Surrettizio annullamento dei poteri riconosciuti al Parlamento ed al Presidente della Repubblica di disporre in tema di misure alternative - Limitazione della libertà personale del condannato per la parte di pena che pure deve scontare, benché già dichiarata estinta dal legislatore.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633).

(Cost., artt. 3, 13, 27 e 79)

» 91

N. 636. Ordinanza del pretore di Macerata-Civitanova del 31 luglio 1989.

Processo penale - Prescrizione del reato - Obbligo di immediata declaratoria - Omessa prevista rinunciabilità per l'imputato - Impossibilità di proseguire l'istruttoria - Disparità di trattamento rispetto ad analoghi istituti giuridici (amnistia, remissione di querela) nonché tra imputati in eguale posizione, solo se giudicati prima o dopo il sopravvenire della prescrizione - Lesione del diritto ad avere un regolare svolgimento del processo e una pronuncia di merito - Conseguente rilevanza sulla proponibilità dell'azione civile - Violazione del diritto al riconoscimento della propria innocenza.

(Cod. pen., art. 157; cod. proc. pen., art. 152, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

Pag. 98

N. 637. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Ancona del 24 agosto 1989.

Procedimento civile - Giudizio innanzi al tribunale - Mezzi di prova - Ordinanze del giudice istruttore che ne dispongono l'ammissibilità o la rilevanza - Reclamabilità al collegio - Lamentata natura dilatoria o defatigatoria di tale gravame - Trattamento discriminatorio rispetto al più celere procedimento civile pretorile - Violazione del principio del buon andamento degli uffici giudiziari.

(Cod. proc. civ., art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

» 102

N. 638. Ordinanza del tribunale di Roma del 28 settembre 1989.

Ordinamento giudiziario - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Trasferimento dello stesso, secessivamente al fatto-reato, in ufficio competente per il giudizio *de quo* in primo o secondo grado - Omessa previsione di spostamento della competenza territoriale, indipendentemente da una pregressa attribuzione ad un «foro satellite» - Violazione del principio di egualanza di tutti i cittadini innanzi alla legge.

(Cod. proc. pen., art. 41-bis).

(Cost., art. 3)

» 106

N. 639. Ordinanza della corte di appello di Firenze del 22 settembre 1989.

Professioni - Radiazione dall'albo dei dottori commercialisti - Prevista applicazione automatica a seguito di condanna per i reati di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1067/1953 - Conseguente impossibilità di valutare in sede disciplinare la condotta del commercialista e di graduare la sanzione amministrativa alla gravità del reato commesso - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme prevedenti la destituzione di diritto dall'impiego statale a seguito di condanna penale - Ritenuta applicabilità del principio enunciato dalla Corte alla normativa concernente i dottori commercialisti.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 38).

(Cost., art. 3)

» 107

N. 640. Ordinanza della commissione del tribunale di primo grado di Orvieto del 9 marzo 1989.

Imposta Irpef - Soprattassa e pena pecuniaria - Obbligazione in saldo con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente di coloro che ne hanno la rappresentanza - Mancata previsione della notifica di avviso di accertamento nei confronti del coobbligato - Ingiustificata violazione del diritto di difesa in giudizio del soggetto solidalmente responsabile.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., art. 24)

» 109

N. 641. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Orvieto del 29 aprile 1987.

Imposte - Presentazione della dichiarazione dei redditi in termini ad ufficio finanziario non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente per l'intempestiva trasmissione di quello che ha ricevuto la dichiarazione - Sanzioni a carico del dichiarante - Disparità di trattamento per comportamenti sostanzialmente uguali - Punibilità degli stessi per cause non imputabili al contribuente ma ad un terzo (nella specie: ufficio ii.dd.).

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12).

(Cost., art. 3) Pag. 110

N. 642. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Orvieto del 13 dicembre 1988.

Imposte - Presentazione della dichiarazione dei redditi in termini ad ufficio finanziario non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente per l'intempestiva trasmissione di quello che ha ricevuto la dichiarazione - Sanzioni a carico del dichiarante - Disparità di trattamento per comportamenti sostanzialmente uguali - Punibilità degli stessi per cause non imputabili al contribuente ma ad un terzo (nella specie: ufficio ii.dd.).

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12).

(Cost., art. 3) » 111

N. 643. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, del 14 luglio 1988.

Istruzione pubblica - Docenti di educazione fisica nelle scuole medie statali - Differenziazione delle cattedre a seconda del sesso dei docenti con conseguente possibilità per i docenti di sesso maschile di insegnare solo a squadre di alunni e per le docenti di sesso femminile solo a squadre di alunne - Insussistenza di motivi logici o tecnici giustificativi di detta differenziazione, attesa la identica natura del lavoro svolto dai docenti dei due sessi e l'eguale contenuto dell'insegnamento da essi impartito - Violazione del diritto al lavoro, del diritto all'eguale trattamento delle donne lavoratrici rispetto ai lavoratori a parità di attività lavorativa e del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 7 febbraio 1958, n. 88, artt. 1, 2 e 13).

(Cost., artt. 3, 4, 37 e 97) » 112

N. 644. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 12 gennaio 1989.

Professioni - Medici - Iscrizioni all'albo dei medici di cittadini stranieri in possesso della prescritta abilitazione condizionata all'appartenenza dello straniero ad uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale per l'esercizio della professione in Italia - Mancata previsione della possibilità di iscrizione degli stranieri, in possesso della prescritta abilitazione, anche in mancanza di detto accordo nel caso di appartenenza a Stato in cui sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche - Limitazione ingiustificata del diritto di asilo politico sancito dalla Costituzione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 11/1968 dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma preclusiva del diritto all'iscrizione all'albo dei giornalisti degli stranieri, in assenza delle condizioni di reciprocità.

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 9).

(Cost., art. 10) » 116

N. 645. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 18 maggio 1989.

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di impiegato statale conseguente a giudizio penale - Previsione della non inizialità o rinnovabilità del procedimento disciplinare trascorsi centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale di proscioglimento per motivi diversi da quelli della non sussistenza del fatto e della mancata commissione dello stesso da parte dell'impiegato - Ingiustificata compressione dell'autonomia della p.a. con incidenza sul principio di buon andamento della stessa - Ingiustificato deteriore trattamento, ai fini della sottoponibilità a procedimento disciplinare dell'impiegato che ha commesso illecito sanzionabile solo disciplinamente rispetto all'impiegato che ha commesso illecito con rilevanza penale.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 97, secondo, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 118

N. 647. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Vibo Valentia del 17 ottobre 1988.

Invim - Accertamento - Mancata impugnativa - Coobbligato - Omessa previsione di difesa in ordine alla posizione dell'obbligato principale e di remissione in termini in caso di inerzia dello stesso - Lesione del principio di egualità, del diritto alla difesa ed alla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 26).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 128

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 533

Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia - Assegnazione dei contributi di esercizio da parte delle regioni alle imprese di trasporto locale - Intervento nella fase gestionale dei contributi di competenza regionale - Sostituzione della procedura dell'«intesa» tra Ministri competenti - Intervento con decreto-legge - Incompetenza della regione a dedurre profili riguardanti i presupposti della decretazione d'urgenza - Richiamo alle sentenze nn. 243/1987 e 1044/1988 - Inammissibilità - Non fondatezza.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 1, secondo e terzo comma, prima e ultima parte, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, con modificazioni).

(Cost., artt. 5, 77, 116, 117, 118, 119 e 125).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, notificati il 31 marzo, il 27 maggio e l'8 giugno 1989, depositati in cancelleria l'11 aprile, il 2 giugno e il 12 giugno 1989 ed iscritti ai nn. 24, 26, 40, 44 e 48 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Alberto Predieri per le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. --- Con ricorsi identici notificati il 31 marzo 1989 (reg. ric. nn. 24 e 26 del 1989), le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione.

Osservano le ricorrenti che con la norma impugnata le funzioni già di per sé modeste riservate alle regioni nella materia *de qua* sono ormai ridotte ad una pura interinazione di decisioni prese dai Ministri dei trasporti e del tesoro con decreto di concerto, sulla base di criteri generali analitici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Rispetto, infatti, all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, il nuovo testo, sostituendo la procedura dell'intesa tra i Ministri competenti e la commissione interregionale con la semplice audizione della commissione predetta, degrada quest'ultima dalla posizione di organo partecipante alla formazione di un atto a quella di un ente posto sullo stesso piano meramente consultivo delle organizzazioni delle aziende di trasporto.

Tale modificazione peggiorativa elimina sostanzialmente l'autonomia regionale, così violando gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. A ciò si aggiunge, proseguono le ricorrenti, la violazione dell'art. 77 della Costituzione, in quanto, a loro avviso, non è conforme ai principi generali il fatto che, in materia di competenza regionale, in cui al legislatore statale è riservato il livello dei principi (che si impongono come limite alla legislazione regionale), possa farsi ricorso allo strumento del decreto-legge, immediatamente operativo, per rovesciare norme di una legge-quadro.

Inoltre, lo stesso secondo comma dell'art. 1 determina un'ulteriore compressione dell'autonomia regionale là dove impone alle regioni un termine per la definizione dei bacini di traffico, così sottraendo ad esse una potestà normativa (art. 3 della legge n. 151 del 1981), e prevede un controllo sostitutivo del Ministro dei trasporti, violando gli artt. 5, 116, 117, 119 e 125 della Costituzione. Si tratta, infatti, concludono le ricorrenti, di un controllo anomalo non previsto da norme costituzionali, non giustificato dalla natura degli atti da compiere (la cui omissione non sarebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali o il perseguimento di interessi essenziali affidati alla responsabilità dello Stato), né strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi o all'attuazione di indirizzi inerenti ad interessi idonei a consentire allo Stato il superamento eccezionale del riparto di competenze tra esso e le regioni. Sarebbe anche violato il principio di «leale cooperazione», che implica un'esigenza di proporzionalità tra i presupposti che legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere.

1.2. — Si è costituito in entrambi i giudizi, con atti identici, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate.

L'Avvocatura premette che il decreto-legge n. 77 del 1989 fa parte del pacchetto dei decreti collegati con la legge finanziaria 1989 (legge 24 dicembre 1988, n. 541) e si iscrive nel quadro della manovra di carattere generale diretta al contenimento della spesa pubblica: una delle direttive di tale manovra è quella del risanamento delle aziende pubbliche (o che fruiscono di finanziamenti pubblici) e di assicurarne la gestione secondo criteri di economicità.

Rileva, quindi, che la disposizione impugnata (che non si sostituisce ma si affianca all'art. 9, ottavo comma, della legge n. 151/81) non risulta illegittimamente compressiva dell'autonomia regionale, in quanto, da un lato, l'analiticità dei criteri stabiliti dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, non compromette il loro carattere «generale», che ne impone il riserimento ad interessi omogenei ed unitari e ne salvaguarda la possibilità di specificazione in sede locale; dall'altro, la funzione consultiva è tipica della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970.

Né, prosegue l'Avvocatura, appare illegittima la previsione dell'intervento surrogatorio, in quanto, avuto riguardo al contesto in cui è disposto — stanziamenti per i contributi di esercizio alle aziende di trasporto nel quadro di un'assegnazione di contributi speciali alle regioni per provvedere a scopi determinati — l'intervento dello Stato si riconduce, piuttosto che all'esercizio di un indirizzo e coordinamento delle attività regionali in materia, al coordinamento nel settore finanziario e della spesa pubblica, che ha lo specifico addentellato nelle statuzioni contenute nell'art. 119 della Costituzione.

La definizione del piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico costituisce infatti momento preliminare per la definizione dei criteri di riparto dei contributi che di essi devono tener conto.

In definitiva, il supporto di esigenze unitarie e l'indubbia incidenza sugli interessi nazionali della programmazione della spesa in materia, cui si riconnettono i piani regionali, giustificano la prevista possibilità di intervento sostitutivo.

Infine, conclude l'Avvocatura, non può ritenersi di per sé lesiva l'emissione, nelle materie di competenza regionale, di un atto (decreto-legge) comunque appartenente all'ordine legislativo, ove ne risultino osservati i presupposti costituzionali e siano rispettati i limiti sostanziali delle competenze regionali.

2. — Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno altresì sollevato, con ricorsi identici notificati il 27 maggio 1989 (reg. ric. nn. 40 e 44 del 1989), questione di legittimità costituzionale della legge 5 maggio 1989, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), nella parte in cui ha convertito in legge, senza modificazioni, l'art. 1, secondo comma, del detto decreto-legge, per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione.

I ricorsi sono identici a quelli esaminati *sub 1.1.*

Anche nei presenti giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, svolgendo, a sostegno della infondatezza delle questioni, argomentazioni identiche a quelle esaminate *sub 1.2.*

3.1. — Con ricorso notificato il 5 giugno 1989 (reg. ric. n. 48 del 1989), la Regione Lombardia ha, a sua volta, sollevato questione di legittimità costituzionale della citata legge 5 maggio 1989, n. 160, nella parte in cui ha convertito in legge, senza modificazioni, l'art. 1, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77.

In particolare, la ricorrente deduce:

a) quanto al secondo comma, esso sconvolge radicalmente il sistema delineato con la legge n. 151 del 1981, sostituendolo con un meccanismo accentrativo, incidente addirittura, con carattere di puntualità e specificità dispositiva, nella fase di gestione dei contributi (con vanificazione di qualsiasi notione di «fondo regionale»), e soltanto alle regioni il potere — ad esse riconosciuto dalla citata legge n. 151/81 (artt. 5 e 6), contenente i principi fondamentali della materia — di esprimere con legge regionale non solo le procedure, ma anche i principi di utilizzazione della quota regionale del fondo nazionale (col solo vincolo del *quantum minimo*); il tutto è poi aggravato dalla disposizione secondo cui alla elaborazione ministeriale dei criteri di ripartizione dei contributi concorrono a livello consultivo, in guisa e chiave paritaria, la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 e le organizzazioni di categoria delle imprese aspiranti ai contributi di esercizio, con illogica parificazione dei soggetti erogatori (le regioni) e dei soggetti percipienti;

b) quanto al terzo comma, esso, in contrasto con la legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 (spec. art. 5), la quale — individuati i soggetti abilitati a godere di agevolazioni e facilitazioni di viaggio — stabiliva di definire le modalità di rimborso dell'onere derivante alle imprese per mancati introiti in sede di determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti (cioè di porre tali mancati introiti a carico del fondo regionale relativo ai contributi di esercizio), pretenderebbe di porre a carico della regione la copertura delle minori entrate risultanti dalle facilitazioni tariffarie, così sgravandone il fondo trasporti, e quindi le finanze statali ed aggravando la regione (nell'esercizio di una funzione propria) di un onere finanziario predeterminato da un organo dello Stato; inoltre, poiché l'individuazione dei soggetti meritevoli delle agevolazioni non era stata collegata dalla citata legge regionale all'espletamento di attività o mansioni di rilevanza regionale, l'accordo degli oneri relativi a carico delle risorse finanziarie proprie della regione si risolve nell'attribuzione a questa, con decreto ministeriale, di una funzione meramente assistenziale generica: e ciò, per di più, con carattere retroattivo a far tempo dal 1^o gennaio 1989.

3.2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

L'Avvocatura dello Stato svolge, quanto al secondo comma dell'art. 1, argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute negli atti di costituzione relativi ai giudizi esaminati in precedenza.

Per quanto concerne, invece, il comma terzo (ultimo periodo) dell'art. 1, rileva l'Avvocatura che è evidente l'esigenza di adottare metri uniformi e di rigore per tutto il territorio nazionale ed avverso tale generale previsione non può assumersi un aprioristico diritto della regione di disporre senza alcun vincolo qualsivoglia facilitazione tariffaria scaricandone l'onere sulla finanza statuale. È chiaro poi che costituisce facoltà e non obbligo delle regioni prevedere tali facilitazioni tariffarie.

Infine, quanto alla denunciata retroattività della norma, l'Avvocatura osserva che trattasi di disposizione transitoria, in relazione alle previsioni dei precedenti decreti legge decaduti.

4. — Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memoria aggiuntiva le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, nonché, limitatamente al giudizio promosso dalla Regione Lombardia, l'Avvocatura Generale dello Stato.

A) Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, con atti identici, insistono nel chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge n. 77/89, convertito con legge n. 160/89.

Le ricorrenti, dopo aver ribadito le argomentazioni già svolte, insistono, in particolare, sul fatto che le denunciate violazioni delle proprie competenze sono state effettuate tramite un decreto-legge, cioè con atto normativo primario che deve essere motivato e la cui motivazione viene incorporata nella legge di conversione: ma nel nostro caso non risulta alcuna motivazione (né nel decreto-legge, né nella legge di conversione) del perché fosse necessario o solo opportuno sostituire il procedimento dell'intesa con la mera audizione delle regioni, o del perché tale modifica fosse connaturata alle ragioni di necessità e di urgenza con le quali si è ritenuto di emanare le disposizioni in esame.

La motivazione addotta nel decreto-legge è infatti pura tautologia e ne risulta anche violato il canone di ragionevolezza, dal momento che non appare ragionevole il mutamento di un modulo procedimentale correttamente individuato nella legge-quadro senza alcuna giustificazione o motivazione.

B) L'Avvocatura dello Stato, premesso che le disposizioni della legge-quadro n. 151 del 1981 hanno comportato, in sede applicativa, una estrema diversificazione delle normative regionali (in particolare per la non omogeneità dei criteri adottati nella metodologia di calcolo dei costi standardizzati) e un continuo aumento del divario tra costi e ricavi di esercizio, rileva che con la normativa censurata si è inteso creare strumenti idonei a ridurre il costante incremento del deficit e dare una certa uniformità ai provvedimenti adottati in sede regionale, con particolare riferimento alla

determinazione dei costi standard. La disposizione censurata va pertanto considerata come norma di indirizzo e coordinamento volta a delineare, in chiave organica, le direttive entro cui ricondurre gli interventi finanziari destinati al trasporto locale e a recuperare la necessaria omogeneità delle normative regionali, in vista del fondamentale obiettivo del risanamento delle gestioni dei servizi di trasporto pubblico.

Quanto, infine, al terzo comma dell'art. 1, in materia di facilitazioni tariffarie, l'Avvocatura osserva che il legislatore statale ha voluto assicurare il rispetto della disposizione costituzionale che impone l'indicazione dei mezzi di copertura per ogni nuova o maggiore spesa (qual è appunto quella conseguente al riconoscimento di facilitazioni tariffarie), sul presupposto che l'esercizio di un potere discrezionale in materia — da parte dello Stato, della regione o dell'ente locale — è legittimo solo se e in quanto le minori entrate siano direttamente finanziate con mezzi a carico del bilancio dello stesso ente che ha disposto le agevolazioni; altrimenti il fondo trasporti potrebbe costituire un improvviso canale di finanziamento di tutte le decisioni di spesa estranee alla gestione del trasporto pubblico, con pregiudizio delle primarie finalità inerenti all'istituzione del fondo stesso.

Considerato in diritto

1. — I cinque ricorsi indicati in epigrafe sollevano questione di legittimità, in riferimento agli artt. 5, 77, 116, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, di alcune norme contenute nell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito — senza modificazioni nelle parti censurate — nella legge 5 maggio 1989, n. 160. Essendo le proposte questioni identiche (in particolare, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato, ciascuna con due ricorsi dal contenuto perfettamente uguale, prima il decreto-legge e poi la legge di conversione), o strettamente connesse, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Tra le varie censure prospettate dalle ricorrenti, va in ordine logico per prima esaminata quella sollevata, avverso il secondo comma dell'art. 1, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana in riferimento all'art. 77 della Costituzione.

Esse sostengono l'illegittimità dell'uso dello strumento del decreto-legge, con la sua tipica immediatezza di effetti, in materie di competenza regionale concorrente, per di più per modificare norme già poste da una legge-quadro. Nelle memorie depositate nell'imminenza dell'udienza, le ricorrenti aggiungono che un ulteriore vizio andrebbe rinvenuto nell'assenza di qualsivoglia motivazione circa la necessità ed urgenza di apportare tali modificazioni.

La questione è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn. 302 e 610 del 1988, 407 del 1989), nei giudizi di costituzionalità sollevati in via principale, le regioni possono, in linea di principio, denunciare la violazione anche di norme costituzionali poste al di fuori del titolo quinto della Costituzione, purché, tuttavia, tale violazione comporti, di per sé (anche tenuto conto delle prospettazioni delle ricorrenti), una diretta incisione delle competenze ad esse costituzionalmente garantite.

Nel caso di specie tale ipotesi non sussiste. Da un lato, infatti, questa Corte ha costantemente ritenuto (v. sentt. nn. 243 del 1987 e 1044 del 1988) che tutto ciò che attiene alla esistenza o meno dei presupposti per la decretazione d'urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali, in quanto tali questioni concernono i rapporti tra Governo e Parlamento (e sarebbero comunque irrilevanti di fronte all'intervenuta conversione dei decreti-legge); ed è ovvio che ciò non può non valere anche per il profilo, qui specificamente dedotto, dell'assenza di motivazione sulla sussistenza di detti presupposti.

D'altro lato, non si comprende, né è chiarito nei ricorsi, come la immediatezza di effetti del decreto-legge possa di per sé, a prescindere dal contenuto delle norme da esso introdotte, costituire un autonomo e concreto pregiudizio delle competenze regionali.

3.1. — Il secondo comma dell'art. 1, e precisamente i primi due periodi dello stesso, sono poi censurati da tutte le ricorrenti in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, ma sotto profili non del tutto coincidenti.

La Regione Lombardia, innanzitutto, sostiene in radice la illegittimità della nuova disciplina di assegnazione dei contributi di esercizio da parte delle regioni alle imprese di trasporto locale, secondo la quale tale assegnazione deve avvenire «sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale». Ad avviso della ricorrente, la nuova normativa sconvolge il sistema delineato nella legge-quadro n. 151 del 1981, introducendo un

meccanismo accentratato, tramite il quale lo Stato viene ad incidere, con un intervento puntuale e dettagliato (per di più attuato con un mero atto amministrativo), nella fase di gestione dei contributi, la quale, secondo gli artt. 5 e 6 della citata legge-quadro, era viceversa di competenza regionale.

La questione non è fondata.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, i contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale sono erogati dalle regioni «sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto»; lo stesso articolo stabilisce poi alcuni criteri di determinazione dell'ammontare di detti contributi.

Esattamente osserva la Regione Lombardia che la normativa introdotta con il decreto-legge n. 77 del 1989 incide su tale fase di erogazione dei contributi alle imprese da parte delle regioni, inserendo nell'iter procedurale un intervento statale prima non previsto. Ciò, tuttavia, non può considerarsi lesivo di alcuna competenza regionale, tenuto conto sia degli obiettivi che il legislatore statale ha inteso perseguire, sia, soprattutto, delle caratteristiche con cui detto intervento è stato concretamente configurato, caratteristiche che devono considerarsi, con le precisazioni che seguono, rispettose delle autonomie regionali.

Quanto al primo punto, va rilevato che, come ha osservato l'Avvocatura Generale dello Stato e risulta anche dai lavori preparatori della legge n. 160 del 1989, di conversione del decreto-legge in esame, quest'ultimo (come il precedente n. 547 del 30 dicembre 1988, non convertito) fa parte del c.d. «pacchetto» dei decreti collegati con la legge finanziaria 1989 (legge 24 dicembre 1988, n. 541), e si inserisce nel quadro della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica; in tale contesto, la normativa impugnata mira, più in particolare, a fronte di una legislazione regionale in materia estremamente diversificata (quanto soprattutto ai criteri di determinazione dei costi standard), a razionalizzare e ricondurre il sistema ad una maggiore omogeneità di disciplina, al fine di risanare il settore — che versa in una grave crisi economica ed organizzativa — tentando di ridurre gli sperperi e il costante aumento del divario tra costi e ricavi. Che lo scopo della norma in discussione sia quello del contenimento della spesa nel campo dei trasporti locali è poi reso palese dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 77, il quale appunto prevede che lo stanziamento annuale del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio — istituito con l'art. 9 della legge n. 151 del 1981 — a decorrere dal 1990 sarà gradualmente ridotto «sulla base dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo stesso comma 2». Del resto, e per concludere su questo punto, che la legge n. 151 del 1981 abbia dato luogo ai segnalati inconvenienti è dimostrato anche dai tre disegni di legge di riforma, d'iniziativa parlamentare (nn. 1119, 1397 e 1539), tuttora all'esame del Senato, dei quali la normativa ora censurata costituisce una coerente anticipazione.

Passando ad esaminare come in concreto il denunciato intervento statale è stato delineato, deve ritenersi che l'aver demandato nel caso di specie ad un decreto ministeriale l'ulteriore disciplina della materia non viola le competenze regionali (conformemente alla giurisprudenza di questa Corte: v., ad es., senti. nn. 294 del 1986 e 64 del 1987), tenuto conto delle esigenze di coordinamento e di uniformità prima evidenziate e considerato che l'uso di tale strumento normativo è previsto dalla legge; che il contenuto di esso non è del tutto libero, in quanto la legge stessa detta — sempre nel secondo comma dell'art. 1 — delle direttive e dei principi cui a sua volta il decreto dovrà uniformarsi; che i criteri ad esso demandati hanno indubbiamente natura prevalentemente tecnica; che, infine, non mancano delle garanzie procedurali (quale l'audizione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970, su cui si tornerà in seguito).

Per quanto concerne, poi, la denunciata «analicità» dei criteri che dovrà dettare il decreto ministeriale, effettivamente potrebbero sorgere seri dubbi di legittimità se con tale atto normativo il Ministro dei trasporti fosse stato abilitato ad introdurre una disciplina di dettaglio della materia; ma così non è. Infatti l'espressione (indubbiamente poco felice) «criteri generali stabiliti analiticamente», adoperata dalla legge, può correttamente interpretarsi (anche in ossequio al principio della prevalenza dell'interpretazione conforme alla Costituzione) nel senso che i ripetuti criteri, fatto salvo il loro ineludibile carattere di «generalità», dovranno essere dettati prendendo in considerazione ciascuna delle varie possibili voci e componenti che devono concorrere a determinare una razionale e non dispendiosa ripartizione dei contributi.

Così intesa, la norma impugnata non preclude alle regioni un proprio spazio d'intervento; ed è ovvio che resta salvo il sindacato di questa Corte, in sede di eventuale conflitto di attribuzione, sul rispetto delle indicate modalità nella concreta adozione del provvedimento *de quo*.

3.2. — Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana lamentano, più in particolare, che la norma impugnata avrebbe sostituito la procedura dell'«intesa» tra Ministri competenti e commissione interregionale — prevista nell'art. 9 della legge n. 151 del 1981 e che, in linea generale, costituisce un tipico strumento di composizione a livello paritario di interessi eterogenei in attuazione del principio di cooperazione — con la semplice formulazione di un avviso o di un parere da parte di detta commissione, così degradando quest'ultima ad organo meramente consultivo.

La questione non è fondata.

Si è già accennato, infatti, che la norma censurata incide (in parte modificandola) sulla fase di erogazione dei contributi alle imprese da parte delle regioni, regolata dagli artt. 5 e 6 della legge n. 151 del 1981. Viceversa, l'art. 9 della legge stessa, richiamato dalle ricorrenti, e in particolare il suo comma ottavo che qui interessa, prevede sì un'intesa tra Ministro dei trasporti e commissione interregionale, ma per stabilire i «criteri di ripartizione del fondo tra le regioni»: attiene, cioè, com'è evidente, alla diversa e preliminare fase in cui il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio viene suddiviso tra le regioni, prima che queste ultime provvedano alla erogazione della propria quota alle imprese locali. È, pertanto, altrettanto evidente che la indicata procedura d'intesa resta pienamente in vigore e che la questione proposta viene con ciò a perdere il suo stesso presupposto argomentativo.

Non può, peraltro, non rilevarsi — come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato — che la funzione originaria e peculiare della commissione *de qua* è tipicamente consultiva, secondo quanto è previsto nella norma che la istituisce (art. 13 della legge n. 281/70); del resto, la stessa struttura di essa (la compongono i Presidenti delle giunte di tutte le regioni a statuto ordinario e speciale) ne rivela la natura di organo idoneo piuttosto a rendere un parere anziché ad esercitare un potere di codecisione.

Il fatto che a volte — e segnatamente nella legge n. 151 del 1981 — il legislatore statale abbia ritenuto di prescrivere forme d'intesa con l'organo in esame non può pertanto fornire valido fondamento alla pretesa dell'adozione costante di tale procedura, in luogo di quella della consultazione, maggiormente aderente — ripetesi — al carattere dell'organo.

4. — Gli ultimi due periodi del secondo comma dell'art. 1 sono censurati — in riferimento agli artt. 5, 116, 117, 119 e 125 della Costituzione — dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, in quanto impongono alle regioni un termine per la definizione dei bacini di traffico, così sottraendo ad esse una potestà normativa (prevista nell'art. 3 della legge n. 151 del 1981), e prevedono, in caso di inadempienza, un controllo sostitutivo del Ministro dei trasporti a loro avviso anomalo e non giustificato dalla natura degli atti da compiere, con conseguente violazione anche del principio di leale cooperazione.

La questione non è fondata.

Sul primo punto basta osservare che la norma censurata, nello stabilire un termine (sette mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) entro cui le regioni devono provvedere ad emanare la disciplina di propria competenza, evidentemente non sottrae ad esse alcuna potestà normativa, bensì si limita a sollecitare l'esercizio di tale potestà, e ciò in relazione alle esigenze di carattere generale sopra evidenziate. Va, infatti, osservato che la predisposizione dei piani regionali dei trasporti e la successiva definizione dei bacini di traffico (provvedimenti che, peraltro, le regioni avevano l'obbligo di adottare sin dall'entrata in vigore della legge n. 151 del 1981), costituiscono attività preliminari alla determinazione, da parte del Ministro dei trasporti, dei criteri generali per la erogazione dei contributi di esercizio alle imprese locali, in quanto, come espressamente risulta dallo stesso comma secondo dell'art. 1, tali criteri generali devono, fra l'altro, tener conto proprio dei bacini di traffico. Del resto, l'apposizione di un termine perentorio è, di regola, un presupposto necessario per il successivo intervento surrogatorio da parte dello Stato (che appunto si ricollega alla infruttuosa scadenza del termine), per cui tutto in definitiva si incentra sulla questione della legittimità o meno della previsione di tale potere sostitutivo; nella fattispecie la risposta deve essere affermativa.

Invero, il previsto intervento surrogatorio del Ministro dei trasporti nella definizione dei piani regionali dei trasporti e dei relativi bacini di traffico appare rispondente ai requisiti che questa Corte ha costantemente indicato come propri del corretto esercizio di tale potere da parte dello Stato (v., da ultimo, sentt. nn. 177 e 1000 del 1988, 101, 324 e 460 del 1989): esso, infatti, è conseguente all'inadempienza regionale in ordine ad un'attività sottoposta ad un termine perentorio; è esercitato da un'autorità di Governo; è strumentale — data, come già osservato, la preliminarità della definizione dei piani di trasporto e dei bacini di traffico rispetto alla previsione dei criteri generali di ripartizione dei contributi — al perseguimento di un interesse unitario e primario dello Stato, quale quello, come detto sopra, del risanamento del settore e del contenimento della spesa pubblica; appare, infine, proporzionato, nel contenuto e nell'estensione, all'esigenza di salvaguardare il detto interesse dello Stato. Per quanto, poi, in particolare, riguarda il principio di leale cooperazione, va rilevato che la sua osservanza attiene anche, e più propriamente, alla fase del concreto esercizio del potere sostitutivo, il quale (salvo, ovviamente, l'eventuale sindacato di questa Corte in sede di conflitto di attribuzione) dovrà, appunto, essere improntato — ove occorra mediante l'adozione di misure collaborative, quali richieste di chiarimenti, diffide, ecc. — al rispetto di detto principio (cfr., al riguardo, sent. n. 294 del 1986).

5. — Egualmente non fondata è, infine, la questione sollevata dalla Regione Lombardia in ordine al terzo comma (ultima parte) dell'art. 1 del d.l. n. 77 del 1989, secondo cui «Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tarifarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate».

Ad avviso della ricorrente, la norma censurata — in contrasto con la legge regionale 16 novembre 1984 n. 57, la quale viceversa stabilisce, in sostanza (art. 5), di porre il minore introito a carico della quota regionale del fondo nazionale per i contributi di esercizio — impone alla regione un onere finanziario predeterminato da un organo dello Stato ed attribuisce ad essa una funzione meramente assistenziale, dato che la citata legge regionale individua i soggetti meritevoli delle agevolazioni indipendentemente dallo svolgimento di attività di rilevanza regionale; il tutto, infine, è aggravato dalla retroattività della norma al 1^o gennaio 1989.

Premesso che il fatto che una norma statale si ponga obiettivamente in contrasto con quanto disposto da una previgente legge regionale non determina, per ciò solo, alcuna lesione dell'autonomia regionale, va osservato che il criterio secondo cui alla copertura delle minori entrate derivanti, per le imprese di trasporto, dalle agevolazioni tarifarie debba provvedere lo stesso ente che ha deliberato tali agevolazioni non viola la competenza di detto ente, tenuto anche conto, da un lato, che il decreto ministeriale si limita ad indicare le facilitazioni per le quali deve valere tale criterio, fermo restando, ovviamente, che la introduzione delle facilitazioni resta una facoltà e non un obbligo per la regione; e, dall'altro, che, come esaltamente osserva l'Avvocatura dello Stato, attingere i rimborsi dalla quota regionale del fondo nazionale di cui alla legge n. 151/81 significa trasformare detto fondo in un improvviso canale di finanziamento per spese del tutto estranee allo scopo per cui esso è stato istituito, snaturandone le peculiari finalità. Del resto, la norma denunciata non fa che ribadire un criterio già previsto, più in generale, nello stesso comma terzo dell'art. 1 (nella parte immediatamente precedente a quella impugnata) e, ancor prima, nell'art. 31, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni con legge 26 aprile 1983, n. 131, sulla finanza locale.

Quanto, infine, alla denunciata retroattività della norma in esame al 1^o gennaio 1989, essa discende dal sopra evidenziato collegamento del decreto-legge in questione con la legge finanziaria per il 1989 e non può di per sé (come questa Corte ha già ritenuto in un caso analogo: v. sent. n. 407 del 1989) costituire un'illegittima invasione delle competenze regionali.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, prima parte, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, prima parte, del predetto decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia con i ricorsi di cui in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del predetto decreto-legge n. 77 del 1989, convertito nella legge n. 160 del 1989, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 116, 117, 119 e 125 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi di cui in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del predetto decreto-legge n. 77 del 1989, convertito nella legge n. 160 del 1989, sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 534

Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Mancato riordino del sistema contributivo - Genericità ed indeterminatezza di prospettazione e di contenuto dell'atto di rimessione - Inammissibilità - Richiamo alla sentenza n. 431/1987 - Temporaneità estrema della vigente regolamentazione - Necessità di urgente razionalizzazione del settore - Non fondatezza.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, nn. 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 35 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lorusso Caputi Andrea e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amato Giuseppe ed altri iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Sciumbata Domenico ed altri, di Raudi Andrea ad altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Salvatore Orestano per Sciumbata Domenico ed altri e per Raudi Andrea ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 9 marzo 1989 il Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Lorusso Caputi Andrea e l'I.N.P.S. ed altro (ord. n. 304/1989), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dell'art. 10, terzo e quarto comma, l. 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988).

Viene censurata «l'omissione in *subiecta materia* di modifiche radicali da parte del legislatore ordinario».

A sostegno delle ragioni addotte dal giudice *a quo* si sono costituiti i ricorrenti Sciumbata Domenico ed altri. È intervenuto altresì, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità della sollevata questione (data «la estrema genericità e indeterminatezza nella prospettazione della questione») ovvero, in subordine, per la sua infondatezza.

2. — Con altra ordinanza, emessa il 19 gennaio 1989 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile tra Raudi Andrea ed altri e l'I.N.P.S. ed altro (ord. n. 369/1989), è stata sollevata analoga questione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.

Per il rimettente «con la disposizione citata il legislatore, lungi dall'introdurre il mutamento strutturale di disciplina del sistema contributivo auspicato dalla Corte, si sarebbe in realtà limitato a modificare in ribasso le aliquote di contribuzione ed a prevedere la riduzione e successiva soppressione dei contributi posti a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato, nonché la detrazione su quanto dovuto per il 1988 o il rimborso dei contributi versati nel 1987 per i soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'art. 31».

Da ciò deriverebbe la «implicita conferma di considerare lo strumento contributivo in questione non un premio assicurativo, seppure non rapportato al costo ed all'entità delle prestazioni, né distribuito in modo diverso sugli assicurati in attuazione coattiva della solidarietà sociale cui in materia ci si ispira, bensì una sorta di ibrida imposta speciale e di scopo al tempo stesso, con cui far fronte all'occorrenza ai dissesti di bilancio provocati dalla incapacità di controllo della spesa nel settore di cui trattasi».

Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S., assumendo l'infondatezza della questione (essendosi il legislatore comunque mosso, con la norma impugnata «per realizzare una più equa ripartizione degli oneri»).

Analoghe richieste sono state avanzate nell'intervento dell'Avvocatura dello Stato.

Considerato in diritto

1. — Stante l'identità della questione proposta dai rimettenti, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2.1. — I giudici *a quibus*, a fronte della norma che riduce l'aliquote di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico di talune categorie aventi titolo alle prestazioni medesime (legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, nn. 3 e 4), dubitano della legittimità di essa, limitata a una mera riduzione quantitativa, senza incidenza, cioè, nella disciplina del sistema contributivo in atto, già oggetto di trascorse censure.

2.2. — La genericità e l'indeterminatezza di prospettazione e di contenuto dell'ordinanza del Pretore di Roma non ne consentono l'esame, giusta quanto rilevato dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

2.3. — Per quanto attiene all'ordinanza del Pretore di Palermo, va subito ricordato che l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, su cui continua a incentrarsi — come lo stesso rimettente esattamente considera — la disciplina contributiva, fu già oggetto di ampia disamina da parte di questa Corte. Se ne riconobbero (sentenza n. 431 del 1987) le manifeste incongruenze originate da una globale inadeguatezza del contenuto normativo, tenuto conto della pregressa imponente trasformazione costituzionalmente protetta: non già più, in negativo, la mera cura delle malattie, bensì la tutela del bene intangibile della salute. Sicché, della disciplina medesima venne esclusa, nell'immediato, la illegittimità, sol nella mera considerazione che il sistema, se così può essere denominata una congerie di disposizioni contingenti e disperse, veniva a costituire l'ultimo anello di congiunzione tra il ristretto campo mutualistico regolamentato nel passato (confr. sentenza n. 89 del 1984) e l'odierna realtà di civile solidarismo cui il servizio sanitario va indubbiamente adeguato.

3. — Per le considerazioni che qui precedono può ancora eccezionalmente consentirsi, se pure in via estremamente contingente, la vigenza della disposizione venuta ora all'esame: l'art. 10 della legge n. 67 del 1988, che alla disciplina del menzionato art. 31 legge del 1986 comunque attiene, ma rivela, ancorché su di un piano di stretta provvisorietà (cfr. ord. n. 403 del 1989), un tentativo, sia pur modesto, di rendere maggiormente uniforme il prelievo.

4. — La Corte, tuttavia, ribadisce fermamente, in coerenza con quanto rilevato, che tutta la normativa attuale sulla contribuzione sanitaria continua ad essere espressione d'interventi meramente episodici, non plausibili con riguardo specifico alle evidenti connotazioni d'ordine solidaristico cui deve sottostare la materia in discussione, nella sua regolamentazione paritaria per tutti i cittadini in ossequio ai fondamentali precetti contenuti nell'art. 32 Cost.

Conclusivamente, si impongono, in uno alla effettiva puntuale individuazione dei costi del servizio sanitario, la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'effettivo incremento dell'efficienza di esso per l'intero territorio nazionale, obiettivi peraltro già previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) e sin qui non attuati.

Nel delineato senso di temporaneità estrema, la questione va dichiarata non fondata, con la specifica e ribadita avvertenza, tuttavia, che il protrarsi dell'inerzia ovvero il perpetuarsi dell'adozione di interventi disarmonici ed episodici, avulsi dalle garanzie costituzionali, non potrà non essere seguito; nell'immediato futuro, da un conseguente adeguato riesame della materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, con l'ordinanza n. 304/1989;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza n. 369/1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1291

N. 535

Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni - Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Rimessione al Cipe della valutazione circa il consentire o meno spese in conto capitale previste da leggi a carattere pluriennale - Lesione dell'autonomia finanziaria - Norma di evidente ordine gestionale - Non fondatezza.

**(D.-L. 2 marzo 1989, n. 65, artt. 5 e 6, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155).
(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155 promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 31 marzo e il 27 maggio 1989, depositati in cancelleria l'11 aprile e il 2 giugno 1989 ed iscritti ai nn. 23, 25, 42 e 43 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Alberto Predieri per le Regioni Emilia-Romagna e Toscana e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Le Regioni Emilia-Romagna (Ric. n. 23) e Toscana (Ric. n. 25) hanno proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, contenente disposizioni in materia di finanza pubblica, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Secondo le impugnative, la norma dell'art. 5 lede l'autonomia di spesa della Regione, rimettendo al C.I.P.E., per l'anno 1989, di valutare, caso per caso, se consentire o non consentire spese previste da leggi a carattere pluriennale, per cui è possibile stipulare contratti o assumere impegni comunque nel limite del 50 per cento delle somme autorizzate; nel quale limite sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

Tanto contrasterebbe con l'art. 119 Cost., nel senso che il coordinamento è affidato alla legge, nel quadro del sistema delineato dagli artt. 117, 118, 119. Orbene, mutare quanto è determinato dalla legge medesima, per di più senza una presissione di criteri, viola — si assume — il sistema predisposto dalle norme indicate.

Non ispirata ad una diversa *ratio* di compressione dell'autonomia regionale appare poi, secondo le Regioni ricorrenti, la norma del successivo art. 6, con cui si introduce una limitazione alla spesa corrente, assumibile nel primo semestre di ciascun esercizio «in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto». Ciò urterebbe anche contro le regole del bilancio così come sono poste dall'art. 81 Cost. nonché, in conseguenza, dalle leggi che regolano la contabilità pubblica.

Le stesse Regioni Emilia-Romagna (Ric. n. 43) e Toscana (Ric. n. 42) hanno sollevato, ulteriormente, identica questione nei confronti della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione del sopraindicato decreto-legge, presentando gli stessi motivi di doglianze.

Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo che è ben vero che l'attuazione del precezzo di cui al primo comma dell'art. 119 Cost. «esige il rispetto della riserva di legge ivi configurata»; tuttavia, il denunciato art. 5 ha fissato con sufficiente precisione i criteri alla cui stregua procedere alla individuazione concreta delle autorizzazioni di spesa sottoposte al limite delle consentite assunzioni di impegni.

Al C.I.P.E., infatti, sarebbe stato demandato di provvedere a tanto «in relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste» e al solo effetto del contenimento, entro un limite predeterminato dalla stessa norma in esame, del flusso di spesa destinato a gravare su esercizi finanziari successivi al 1989.

Quanto all'art. 6, secondo l'Avvocatura dello Stato, la denuncia si dimostrerebbe anch'essa priva di fondamento; la norma, infatti, si iscrive nel complesso ed articolato intervento (c.d. «manovra finanziaria») predisposta dal Governo per fronteggiare la espansione crescente della spesa pubblica, al fine di attuare le linee di politica economica generale.

Le relative disposizioni restano preordinate a scaglionare l'assunzione degli impegni di spesa corrente, senza, peraltro, ostacolarsi le Regioni nel perseguitamento dei loro compiti, ma solo concorrendo a ripartirne nel tempo, e con limiti di per sé ragionevoli, le erogazioni nell'ambito delle esigenze generali dell'economia nazionale.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi concernono identica questione; i giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1. — Con l'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica e convertito, senza modificazioni sul punto, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, venne stabilito — limitatamente all'anno 1989 — l'individuazione da parte del C.I.P.E. delle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali è consentito alle amministrazioni e agli enti pubblici, e nel limite del 50 per cento delle somme autorizzate, stipulare contratti o assumere impegni a carico di esercizi futuri.

2.2. — Col successivo art. 6, quanto alle spese correnti restò, invece, determinato che nel primo semestre di ciascun esercizio possono essere assunti dalle amministrazioni e dagli enti del settore pubblico allargato impegni in misura non superiore al 50 per cento del relativo stanziamento.

2.3. — Le ricorrenti si dolgono di una presunta lesione, in conseguenza, della loro autonomia finanziaria: le disposizioni impugnate, infatti, violerebbero, oltre all'art. 81 Cost., indicato come genericamente compreso in uno alle regole poste dalle leggi di contabilità pubblica, direttamente i principi (artt. 117, 118, 119) a garanzia dell'autonomia regionale.

3.1. — Giova puntualizzare al proposito che la normativa tende, nel quadro di una manovra generale, al solo e limitato scopo di adeguare il volume della massa spendibile alle effettive capacità di rendere operanti, in termini di concreta attuazione, le spese medesime: manovra questa d'evidente ordine gestionale, volta cioè a regolare, nel quadro delle procedure di erogazione, i flussi della spesa, col proposito di evitare, per quanto possibile, ristagni e conseguenti appesantimenti d'ordine contabile.

Giova ancora precisare, per quanto attiene all'impugnato art. 5, concernente interventi statali di finanziamento di settore, che la logica del limite imposto per il 1989, si colloca, proprio nel quadro della contabilità pubblica, in evidente raccordo con le nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato (legge 23 agosto 1988, n. 362), segnatamente in ordine alle leggi di spesa pluriennale, ivi previste.

Tuttavia, ancorché gli enti di cui trattasi possano restarne coinvolti, i connotati della delineata norma non intaccano né le scelte, né la destinazione delle risorse, determinate a monte della complessiva regolamentazione contabile qui indicata.

3.2. — Per quel che attiene, poi, alle regole per la spesa corrente (art. 6) vale ricordare, ribadendo quanto sin qui osservato, come la Corte abbia già avuto modo di considerare la non censurabilità di normative le quali, senza porre vincoli d'ordine sostanziale, abbiano a disciplinare solo le relative erogazioni.

3.3. — Conclusivamente, le norme sospettate di illegittimità non risultano aver inciso, per la loro circoscritta origine e puntuale finalità qui descritte, sull'autonomia finanziaria regionale, determinata secondo i relativi principi di garanzia costituzionale.

È il caso comunque di ricordare che con recente disegno di legge (Atto Senato n. 1894 del 30 settembre 1989) si intenderebbe provvedere, tra l'altro, all'allentamento dei vincoli settoriali imposti ai flussi di spesa regionale, nel senso di volersi evitare, nell'esercizio di manovre di «contenimento della spesa statale», aspetti «differenziati tra i diversi livelli».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155, sollevata — in relazione agli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost. — dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1292

N. 536

Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Adozione internazionale di minori ordinaria o consensuale - Definitiva sua sostituzione con l'adozione ad effetto legittimante - Consenso della famiglia straniera - Provvedimento di omologazione - Contrasto con i principi pubblicistici e solidaristici della normativa italiana - Eventuale apertura della procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono - Irrilevanza della questione - Inammissibilità - Contestazione della costruzione ermeneutica della Cassazione - Discrezionalità legislativa - Salvaguardia del preminente interesse del minore straniero all'acquisizione dello *status* di figlio legittimo - Ragionevolezza - Sufficienti le garanzie offerte dall'idoneità all'adozione e dal periodo di affidamento preadottivo - Richiamo alla sentenza n. 11/1981 - Non fondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 32, lett. c), 33, ultimo comma, e 37).

(Cost., artt. 2, 3 e 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; avv. Mauro FERRI, prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 32, lettera c), 33 e 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1989 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento di delibazione promosso da Marsili Pasquale ed altra, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento di delibazione promosso da Fiacchi Alfredo ed altra, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze di identico tenore emesse il 9 ed il 12 gennaio 1989 nel corso di altrettanti procedimenti per la dichiarazione di efficacia di sentenze di adozione ordinaria di minori dominicani, pronunciate in favore di coniugi italiani dalla competente autorità giudiziaria della Repubblica di Santo Domingo, il Tribunale dei minorenni di Roma ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 2, 3 e 10, primo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, lettera c), 33 e 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

Il Tribunale muove dalla considerazione che adozioni quali quelle sottoposte al suo esame — fondate sul consenso espresso davanti ad un notaio dai genitori naturali in favore di una determinata coppia di coniugi italiani ed omologato dall'autorità giudiziaria — dovrebbero essere rese efficaci nello Stato alla stregua del costante orientamento della Corte di cassazione, la quale esclude che nel provvedimento straniero di adozione consensuale sia rinvivibile quel contrasto coi «principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori» che, ai sensi del citato art. 32, lettera c), ne preclude la declaratoria di efficacia.

Ad avviso del Tribunale rimettente la norma, se interpretata in tal senso, contrasta con l'art. 3 Cost. sotto il profilo del disfetto di ragionevolezza, in quanto si pone in contrasto con i fondamentali principi ispiratori della medesima legge n. 184 del 1983. Richiamando la relazione all'originario disegno di legge (Senato, d.d.l. n. 170) nonché la sentenza n. 182 del 1988 di questa Corte, il giudice *a quo* sottolinea che la nuova normativa ha abolito — salvo eccezioni che non contraddicono l'ispirazione di fondo — l'adozione ordinaria o consensuale, considerata come istituto storicamente superato e contraddittorio rispetto alla marcata connotazione pubblicistica conferita all'adozione legittimante, fondata sul perseguitamento dell'esclusivo interesse del minore.

Il legislatore ha cioè, da un lato inteso sottrarre costui alla preminenza dell'interesse degli adulti, considerando non meritevole di tutela l'esigenza delle coppie sterili di avere un bambino, che è fondamentalmente perseguita con l'adozione ordinaria; dall'altro, ha mirato a stroncare il crescente «mercato» dei bambini — basato sul ricatto economico ed affettivo cui sono sottoposti genitori naturali indigenti — ed a creare le premesse per un'evoluzione del costume che si caratterizzi come impegno di solidarietà della collettività nazionale verso le famiglie in difficoltà.

Un effettivo stato di abbandono, desunto da elementi che lo facciano ritenere irreversibile ed oggettivamente accertato dall'autorità, dovrebbe perciò essere incluso tra i principi fondamentali di cui all'art. 32, lettera c), quale presupposto imprescindibile per il definitivo e totale sradicamento dalla famiglia di origine cui si perviene con la dichiarazione di efficacia, alla quale segue, nella vigente disciplina, un'adozione con effetto legittimante.

Al riguardo, il Tribunale rimettente nega che il consenso della famiglia straniera possa essere considerato, come a suo avviso ritiene la Cassazione, un vero e proprio atto di abbandono. Si tratterebbe, infatti, di un consenso che, anche se dato in *incertam personam*, può solo essere o illecito, in quanto determinato dal desiderio di disfarsi di un figlio indesiderato o incomodo, o immorale, perché frutto di violenza psichica determinata dalla povertà o da condizioni analoghe, che spingono i genitori naturali a privarsi del figlio per assicurargli un avvenire migliore. E, data la ricordata evoluzione in senso pubblicistico e solidaristico della normativa italiana, tali vizi del consenso non sarebbero sanabili col provvedimento di omologazione dell'autorità straniera.

Il giudice *a quo* contesta, inoltre, che la dichiarazione di efficacia dell'adozione consensuale sia — come ritiene la Cassazione — imposta dall'esigenza di coordinamento con le varie legislazioni che la prevedono e giustificata dalla circostanza che il consenso dei privati ha rilievo alla stregua sia della stessa legge n. 184 (art. 44), sia della Convenzione

europea in materia di adozione dei minori, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357. Le citate esigenze di coordinamento dovrebbero invece cedere rispetto ai principi di ordine pubblico interno, e la previsione della legge italiana sarebbe irrilevante in quanto relativa ad ipotesi residuali. La Convenzione di Strasburgo, poi, oltre a non ostare all'irrilevanza del consenso (art. 5, n. 2), sarebbe inadeguata rispetto al rilievo assunto attualmente dal mercato dei minori.

La Corte di cassazione — osserva ancora il giudice *a quo* — esclude il contrasto con i «principi fondamentali» osservando che ciò che conta, ai fini della dichiarazione di efficacia, non è il consenso come atto meramente privatistico, ma il provvedimento di autorizzazione preventiva o omologazione successiva dell'autorità straniera competente; e che, inoltre, tale provvedimento, nella disciplina vigente, non viene dichiarato efficace quanto al suo vero contenuto, ma come presupposto di un *iter* (affidamento preadottivo di un anno; pareri del P.M. e del tutore italiani; decreto di adozione) che è solo ed esclusivamente italiano.

Quanto al primo di tali rilievi, il Tribunale rimettente osserva che anche nella previgente disciplina italiana l'adozione consensuale era soggetta ad omologazione, sicché il consentire la dichiarazione di efficacia conduce a far rientrare per altra via nell'ordinamento ciò che con la riforma si era inteso espungere. Quanto al secondo, assume che il degradare il provvedimento straniero a mero presupposto, da un lato sarebbe smentito dalla lettera della legge — analoga a quella della deliberazione di cui all'art. 796 del codice di procedura civile —; dall'altro violerebbe l'art. 10 Cost., contrastando con la norma di diritto internazionale unanimemente riconosciuta del rispetto della sovranità degli altri Stati, la quale a suo avviso richiede che le decisioni straniere, se conformi ai principi di diritto interno, siano rispettate nella loro portata ed efficacia integrale e non utilizzate per quanto di opportunità. Ciò varrebbe in particolare nel caso di specie, dato che l'ordinamento di Santo Domingo conosce un tipo di adozione (privilegiata) analoga all'adozione legittimante, sicché il trasformare in questa un'adozione all'origine ordinaria comporterebbe «un'inammissibile ingerenza nella "politica" sociale e giudiziaria» di tale Stato.

Ulteriori profili di incostituzionalità dell'impugnato art. 32, lettera c) — per come interpretato dalla Corte di cassazione — sono altresì ravvisati dal giudice *a quo*, innanzitutto nell'ingiustificata condizione di privilegio (art. 3 Cost.) di cui godrebbero — quanto a possibilità di avere figli adottivi — le coppie italiane in grado di sborsare le non esigue somme notoriamente richieste per le adozioni consensuali straniere. In secondo luogo, nella violazione del diritto dei minori stranieri — tutelato dall'art. 2 Cost. — a non essere oggetto di «mercato» ed a mantenere i legami con la famiglia di origine se non versino in stato di abbandono effettivo ed oggettivamente accertato. Infine, e conseguentemente, nell'ingiustificata limitazione del *favor minoris* — censurabile ex art. 3 Cost. — ai soli minori di cittadinanza italiana.

In riferimento, poi, all'ipotesi di declatoria di non efficacia del provvedimento straniero, il Tribunale rimettente censura anche gli artt. 33, ultimo comma e 37 della medesima legge, i quali prevedono in tal caso l'apertura di ufficio della procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero (onde poi darlo in affidamento preadottivo ad una coppia scelta dal Tribunale tra altre idonee: art. 22, secondo comma, legge n. 184) «dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore». L'apertura automatica di detta procedura, senza che via sia o il preventivo benestare o la mancata richiesta di rimpatrio da parte dello Stato cui il minore appartiene, sarebbe invero lesiva della sovranità di questo e dell'autorità delle decisioni dei suoi organi legittimi, e comporterebbe perciò una violazione dell'art. 10 Cost.

Considerato in diritto

1. — Poiché le due ordinanze di rimessione hanno identico tenore, va disposta la riunione dei relativi procedimenti.
2. — All'esame delle questioni sollevate dal Tribunale dei minorenni di Roma va premessa una breve disamina — per la parte che qui interessa — della disciplina dell'adozione di minori stranieri, contenuta nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, dedicato all'adozione internazionale.

La relativa procedura prevede innanzitutto che i coniugi italiani che intendono adottare un minore straniero devono previamente ottenere dal Tribunale dei minorenni competente una dichiarazione di idoneità all'adozione (art. 30), la quale presuppone che sia accertata nei loro confronti la sussistenza dei requisiti richiesti per gli adottanti ai fini dell'adozione nazionale (art. 6). Essi, una volta che abbiano ottenuto da un'autorità straniera un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo, ovvero «altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori» — di cui l'autorità consolare attesti la conformità alla legislazione del Paese estero — possono far entrare il minore in Italia (art. 31). Il Tribunale dei minorenni, accertata la sussistenza dei predetti requisiti (dichiarazione di idoneità, conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato che lo ha emesso) provvede (art. 32) a dichiarare l'efficacia in Italia di detto provvedimento «con gli effetti dell'adozione» legittimante di cui all'art. 27,

semprè ritenga che esso «non è contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori» (art. 32, lettera c). Ciò, però, solo se risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno: altrimenti, il provvedimento è dichiarato efficace come affidamento preadottivo, e solo dopo il positivo decorso di tale periodo di esperimento viene pronunciata l'adozione legittimante (art. 33, primo e secondo comma).

Nell'ipotesi, poi, in cui il provvedimento straniero «non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione», ovvero in caso di esito negativo dell'affidamento preadottivo, il minore straniero è considerato in stato di abbandono e si applica nei suoi confronti la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore (art. 33, terzo comma, che richiama il successivo art. 37).

3. — Delle predette disposizioni, il Tribunale rimettente impugna da un lato l'art. 32, lettera c) — in riferimento agli artt. 2, 3 e 10, primo comma, Cost. — dall'altro l'art. 33, terzo comma, in collegamento con l'art. 37 da esso richiamato, in riferimento al medesimo art. 10. Motivando sulla rilevanza di quest'ultima impugnativa, il Tribunale afferma che essa sussisterebbe «nell'eventualità di non declaratoria di efficacia del provvedimento straniero e cioè di rigetto della istranza introduttiva del presente procedimento». Ma proprio da siffatta prospettazione emerge all'evidenza che la questione è, viceversa, irrilevante. Essa, invero, è stata sollevata nell'ambito del procedimento per la declaratoria di efficacia del provvedimento straniero, che si conclude con una pronuncia di accoglimento o rigetto e rispetto al quale sono rilevanti solo le questioni concernenti le disposizioni che lo regolano. La norma impugnata, viceversa, si colloca in una fase procedimentale successiva, che — nel presupposto dello stato di abbandono conseguente al rigetto — si apre con la dichiarazione di adottabilità disciplinata negli artt. 8 e segg.. Trattasi, quindi, di questione meramente eventuale — in quanto presuppone un'ipotetica pronuncia di rigetto — concernente una disposizione della quale può farsi applicazione nell'ambito di un procedimento diverso da quello in cui è stata sollevata. Di conseguenza, essa va dichiarata inammissibile.

4. — L'art. 32, lettera c) è impugnato in quanto interpretato dalla Corte di cassazione nel senso che possono essere dichiarati efficaci, perché non contrari ai «principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori» i provvedimenti esteri di adozione ordinaria o consensuale di minori stranieri da parte di coniugi italiani.

Sotto un primo e più generale profilo, il Tribunale rimettente contesta la costruzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di cassazione, secondo la quale la declaratoria di efficacia di cui all'art. 32 non è assimilabile all'ordinaria delibazione disciplinata dagli artt. 797 e 801 del codice di procedura civile: e ciò perché al provvedimento straniero a contenuto adottivo non è attribuita l'efficacia che gli è propria nell'ordinamento del Paese in cui è stato emanato, ma esso è assunto solo come presupposto indispensabile per l'instaurazione di una procedura che sfocia in un'adozione (piena, e legittimante) interamente regolata dalla legge italiana. In ciò, il giudice *a quo* ravvisa una violazione dell'art. 10, primo comma, Cost., assumendo che sarebbe lesa la norma di diritto internazionale, universalmente riconosciuta, del rispetto della sovranità degli altri Stati: essa imporrebbe che le decisioni dei loro organi legittimi, se conformi ai principi del diritto interno — quali quelli di cui all'art. 32 lettera c) — siano recepite nella loro portata ed efficacia integrale, e non utilizzate «per quanto di opportunità».

5. — La questione non è fondata.

Sul piano interpretativo, la sussposta tesi della Corte di cassazione — condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina quasi unanime — non appare contestabile, dato che essa corrisponde ad una inequivoca scelta legislativa.

Dettando l'organica regolamentazione contenuta nella legge n. 184, il legislatore del 1983 ha inteso far fronte alle discriminazioni in danno di minori stranieri ed ai fenomeni di introduzione di questi in modo irregolare e di elusione dalla legge (cfr. sentenza n. 214 del 1983) che la precedente disciplina si era rivelata inidonea a contenere, anche perché prevedeva in materia competenze e procedure diverse in relazione a diversi modelli di adozione.

Tale intervento legislativo era reso necessario dal crescente incremento delle adozioni di minori stranieri — soprattutto provenienti dai Paesi in via di sviluppo — che è poi proseguito fino ad attingere livelli pari o superiori a quelli dell'adozione nazionale.

Ispirandosi a criteri solidaristici ed equalitari, il legislatore ha inteso «realizzare al massimo, nella specialità della materia, la parità di garanzie per il minore straniero rispetto al minore cittadino italiano» (Relazione al Senato sul testo predisposto in sede referente dalla Commissione giustizia), evitando in danno del primo discriminazioni ed abusi. E, coerentemente con la scelta in favore dell'adozione legittimante, ha inteso assicurare anche al minore straniero lo *status* di figlio legittimo della coppia italiana adottante e garantirgli il più possibile — pur nella specificità dell'adozione internazionale — l'inserimento in una famiglia sostitutiva che, anche a seguito di congrua sperimentazione, si riveli idonea alla sua educazione ed istruzione. Ciò ha comportato che si desse preminenza alla *lex fori*, assegnando alle disposizioni italiane il carattere di norme di applicazione necessaria.

Certo, la circostanza che al provvedimento straniero se ne sovrapponga uno italiano che ne modifica gli effetti non può essere sottovalutata, specie ove si consideri che il passaggio da adozione ordinaria ad adozione legittimante comporta il mutamento di cognome del minore e, soprattutto, la cessazione dei suoi rapporti con la famiglia di origine. Ciò può indubbiamente dar luogo a seri inconvenienti sul piano delle relazioni internazionali, cui occorrerebbe tentare di porre rimedio — nella salvaguardia di irrinunciabili principi di rilievo costituzionale — anche con l'incentivazione di opportuni accordi.

Sul piano delle valutazioni di legittimità costituzionale, però, non va in primo luogo trascurato che la modificazione degli effetti presuppone pur sempre un provvedimento straniero a contenuto adottivo, che cioè comporti almeno — come ha chiarito la Corte di cassazione — il conferimento alla coppia italiana dei poteri-doveri che normalmente spettano ai genitori per un tempo potenzialmente indefinito ed esprima il consenso al trasferimento del minore al di fuori della comunità d'origine. Inoltre, e soprattutto, occorre — come si specificherà più oltre — che sussista uno stato di effettivo abbandono del minore straniero.

Sulla base di tali presupposti, la scelta legislativa in favore dell'adozione legittimante anche per il minore straniero si appalesa coerente con i principi costituzionali: sia perché risponde all'esigenza di favorire lo sviluppo della sua personalità (art. 2) e gli assicura parità di trattamento nei confronti del minore italiano (art. 3 Cost.); sia perché — conformemente alle direttive espresse negli artt. 30, secondo comma e 31, terzo comma, Cost.) — gli garantisce il diritto ad avere un'unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne una nuova a quella di origine, e soddisfa il suo preminente interesse all'acquisizione dello *status* di figlio legittimo *pleno iure* (sentenza n. 197 del 1986). La prevalenza dell'interesse del minore — che questa Corte ha costantemente ribadito — comporta quindi che ad esso debba soggiacere quello dei genitori naturali, allorchè sia loro venuta meno l'effettiva possibilità e capacità di assolvere i propri compiti (sentenza n. 11 del 1981). La necessità di rispettare tali principi costituisce il limite entro il quale il provvedimento straniero può produrre effetti nel nostro ordinamento e ne legittima quindi la modificazione necessaria ad adattarlo a tali principi.

Non può, d'altra parte, dirsi che vi sia una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che imponga, invece, che il provvedimento straniero sia rispettato nel suo integrale contenuto. Il giudice *a quo* ne afferma l'esistenza, ma senza fornire il benché minimo cenno di dimostrazione; né chiarisce in qual senso una siffatta norma deriverebbe dal principio della sovranità statuale, laddove è proprio su questo che in ultima analisi si fonda la legittimità dell'adattamento. D'altra parte, proprio nella materia del riconoscimento di sentenze straniere di adozione si riscontra una grande eterogeneità di soluzioni: la quale si collega alla varietà dei tipi e modelli di adozione presenti nei vari Paesi e dipende, in definitiva, dalla diffusa esigenza di assicurare il rispetto delle concezioni nazionali inerenti alla famiglia, che è all'origine, a sua volta, della constatata difficoltà di pervenire in tale campo ad ottenere ampie adesioni a convenzioni internazionali (come nel caso della Convenzione dell'Aja del 5 novembre 1965).

6. — Sotto altro e più complesso profilo, il Tribunale rimettente impugna l'art. 32, lettera c), in quanto, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, permette che siano ritenuti non contrari ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori, e perciò dichiarati efficaci, i provvedimenti stranieri fondata sul consenso dei genitori biologici all'adozione. Così intesa, la norma, secondo il Tribunale, confliggerebbe, innanzitutto, con l'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, in quanto si porrebbe in contrasto con i principi informatori, le finalità ed i contenuti della stessa legge n. 184 del 1983: la quale avrebbe ripudiato, salvo ipotesi marginali, tale modello di adozione ad evitare un possibile «mercato» dei minori ed avrebbe fondato l'istituto sull'oggettivo accertamento dello stato di abbandono e sulla scelta giudiziale delle coppie idonee.

La norma confliggerebbe, inoltre, con l'art. 2 Cost., in quanto sarebbe violato il diritto dei minori stranieri a non essere oggetto di cessione ed a mantenere i legami con la famiglia di origine se non vi è un effettivo stato di abbandono; ciò che ridonderebbe in ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata limitazione del *favor minoris* al solo minore di cittadinanza italiana.

L'art. 3, infine, sarebbe violato anche in ragione dell'ingiustificato privilegio accordato alle coppie italiane in grado di disporre delle somme necessarie per le adozioni consensuali di minori stranieri, in danno degli aspiranti all'adozione sprovvisti di tali mezzi.

7. — L'esame della prima delle censure prospettate, fondata sull'asserito contrasto tra i principi ispiratori della legge n. 184 e la declaratoria di efficacia di adozioni ispirate al modello consensuale, comporta innanzitutto che si accerti se la tesi della Corte di cassazione tradisca o meno le intenzioni del legislatore del 1983; così indirettamente violando il principio di ragionevolezza — inteso come coerenza intrinseca della legge — tratto dall'art. 3 Cost.

La risposta negativa a tale quesito si evince, non tanto dal fatto che il preesistente modello consensuale è stato in taluni casi particolari mantenuto per l'adozione nazionale (art. 44); quanto, piuttosto, dalla latitudine della formula usata nell'art. 31 per desinire i provvedimenti stranieri a contenuto adottivo suscettibili di considerazione ai fini della

declaratoria di efficacia in Italia (adozione, affidamento preadottivo, altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori). Tale formula, di per sé, è idonea a ricoprendere qualsiasi modello di adozione: la qual cosa è coerente con le esigenze che — a prescindere da ogni valutazione di merito — il legislatore ha indubbiamente inteso soddisfare. Data la varietà dei modelli di adozione accolti dalle diverse legislazioni e la molteplicità delle relative discipline, si è infatti voluto che l'adozione dei minori stranieri — nel rispetto di irrinunciabili garanzie e in presenza di provvedimenti a contenuto effettivamente adottivo — potesse operare con ampiezza; e ciò al fine di realizzare concreti obiettivi di solidarietà e di collaborazione, che l'adozione internazionale — ove rettamente intesa ed attuata — può conseguire specie rispetto alle situazioni di gravi difficoltà in cui versa parte della popolazione infantile in non pochi Paesi.

Non poteva ovviamente non tenersi conto, in quest'ottica, del fatto che il modello consensuale — o in via esclusiva, o in alternativa all'adozione legittimante — è senz'altro il più diffuso, anche nei Paesi europei: sicché il rifiutarlo a priori avrebbe significato contraddirre alla pre detta esigenza, rendendo praticamente inoperante l'adozione di minori stranieri. Del resto, se tale preclusione aprioristica fosse ipotizzabile, non si spiegherebbe la perdurante adesione dell'Italia alla Convenzione europea in materia di adozione dei minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357), che all'art. 5 prevede come obbligatorio il consenso dei genitori del minore e consente di prescinderne solo in casi eccezionali.

Tanto basta a mettere in rilievo la specificità dell'adozione internazionale, la cui disciplina non può perciò consistere in una mera trasposizione di quella dell'adozione nazionale: non a caso il legislatore richiede la conformità del provvedimento straniero ai «principi fondamentali», e non alle norme in materia di famiglia e dei minori. La disposizione impugnata non può quindi dirsi in contrasto con i principi ispiratori della legge, dato che tra questi rientrano le sopraevidenziate esigenze di solidarietà.

8. — Oggetto della valutazione di non contrarietà ai principi fondamentali è, nella logica dell'art. 32, non l'eventuale atto convenzionale tra le parti private in ordine all'affidamento del minore, bensì il provvedimento dell'autorità (giurisdizionale o amministrativa) con il quale la procedura adottiva straniera si conclude. Non possono perciò essere considerati a tal fine — come sottolinea la Corte di cassazione — né la mera convenzione privata, sia pure recepita in atto notarile, né il provvedimento che si limiti ad una mera convalida di essa. È essenziale, invece, che il provvedimento esprima un'autonoma valutazione dell'autorità straniera circa la rispondenza dell'adozione all'interesse del minore.

Al riguardo, questa Corte deve ancora una volta ribadire che l'istituto dell'adozione è preordinato alla tutela dell'esclusivo interesse del minore, alla stregua degli artt. 2 e 30 Cost.; e che il fine primario, additato da tali norme, della promozione e sviluppo della personalità del bambino — anche attraverso la sua educazione ed istruzione — va perseguito in primisima istanza nell'ambiente più idoneo, vale a dire nella famiglia di origine. Pertanto solo se questa sia incapace di far fronte ai propri compiti, lo Stato — cui spetta di predisporre gli interventi più efficaci per sopperirvi — deve provvedere all'adempimento di quel fine attraverso l'inserimento del minore in un'idonea famiglia sostitutiva (cfr., in particolare, la sentenza n. 11 del 1981).

A tali direttive costituzionali il legislatore del 1983 si è attenuto, rafforzando la connotazione pubblicistica dell'istituto dell'adozione (sentenze nn. 197 del 1986 e 182 del 1988) e proclamando, all'art. 1, il principio — ormai «maturo nella coscienza comune e nella cultura» (cfr. Relazione cit.) — secondo cui «il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia».

Tale principio, per la valenza generale delle disposizioni costituzionali cui si ispira e per il dettato della stessa legge (cfr. art. 1, secondo comma), è valido anche per l'adozione internazionale; ed esso comporta che pure l'adozione di minori stranieri, per essere efficace nel nostro ordinamento, non può fondarsi sulla mera prospettiva di miglioramenti materiali ed economici per il bambino, ma presuppone quelle mancanze di cura e custodia, di essenziale sostegno materiale e di assetto che sole possono giustificare il ricorso alla famiglia sostitutiva. In altri termini, lo stato di abbandono, così come è presupposto necessario per l'adozione legittimante nazionale (cfr. sentenza n. 182 del 1988), altrettanto lo è per quell'adozione legittimante cui si perviene con l'adozione internazionale: e ciò anche al fine di assicurare quella parità di trattamento tra minore italiano e minore straniero, che comporta anche per costui il diritto alla formazione della personalità nell'ambito della famiglia di origine.

Su tali principi — contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice *a quo* — concorda pure la Corte di cassazione la quale infatti, proprio ai fini del rispetto di tale parità, ritiene che l'efficacia in Italia di un provvedimento «a contenuto adottivo potrà essere pronunciata solo quando risulti che quel bambino sia davvero in stato di abbandono; ché, altrimenti, se gli si desse una nuova famiglia quando quella d'origine era ancora esistente, valida ed idonea, si violerebbe proprio il diritto di quel bambino sancito così vigorosamente dall'art. 1, legge n. 184 del 1983» (sez. I civ., sentenza n. 3904 del 1986). Inoltre, proprio nelle sentenze citate dal giudice *a quo* la Corte di cassazione ammette bensì che sia dichiarato efficace il provvedimento straniero che tenga conto di convenzioni private, ma richiede poi che «siano fatti salvi i principi (questi si fondamentali) ai quali è informato l'ordinamento interno, e cioè l'interesse del minore in-

stato di effettivo abbandono ad acquisire una famiglia idonea, sotto il controllo dell'autorità competente ad assistere l'infanzia abbandonata» (sez. I civ., sentenze nn. 7531 e 8506 del 1987).

Quanto ai modi di accertamento dello stato di abbandono, la Corte di cassazione precisa ulteriormente che il tribunale dei minorenni dovrà al riguardo compiere «un'opera di interpretazione del provvedimento straniero e della situazione quale appare dal provvedimento stesso nonché dalla documentazione che sta a base» di esso (sentenza n. 3904 cit.): il che significa che — anche se nel provvedimento manca al riguardo una pronuncia formale, che può non essere richiesta dalla legislazione locale — dovranno pur sempre esservi elementi che inducano a ritenere la sussistenza di tale stato. Se, poi, questi non appaiano sufficienti, spetta al giudice italiano svolgere ulteriori indagini, avvalendosi o dell'autorità consolare (cfr. art. 33, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) ovvero degli Enti autorizzati di cui all'art. 38 legge n. 184 del 1983 (cfr. art. 13 decreto ministeriale 28 giugno 1985, in *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1985).

Nel quadro di tali accertamenti assume di norma rilievo il consenso all'adozione da parte del (o dei) genitori biologici, specie ove risulti la loro consapevolezza non solo del prossimo espatrio del minore, ma anche degli effetti legittimanti dell'adozione italiana (cfr., al riguardo, i compiti di informazione demandati agli Enti autorizzati dall'art. 8 del citato decreto ministeriale). Peraltro lo stato di abbandono, dovendo essere effettivo, non può presumersi: esso non può essere dedotto in modo automatico dal consenso, ma va valutato in un quadro di risultanze obiettive che dia sufficienti garanzie.

Alla stregua di tali precisazioni, le censure prospettate dal giudice *a quo*, sotto il profilo esaminato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., devono ritenersi non fondate.

9. — La produttività di effetti dell'adozione consensuale straniera è contestata dal Tribunale rimettente anche in quanto comporta che la scelta degli adottanti sia rimessa ai genitori biologici anziché al giudice, come è per l'adozione nazionale: il che si risolverebbe in difetto di coerenza ed attribuzione di minori garanzie al bambino straniero.

Che l'individuazione della famiglia sostitutiva debba rivestire caratteri di «adeguatezza» e debba perciò avvenire cercando la soluzione ottimale «in concreto» per l'interesse del minore è principio che questa Corte — occupandosi dell'adozione nazionale — ha più volte ricavato dagli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost. (cfr. sentenze nn. 11 del 1981 e 198 del 1986). Esso è valido anche per l'adozione di minori stranieri, il che non significa che debba necessariamente essere realizzato con il medesimo strumento che il legislatore ha ritenuto più congruo per l'adozione nazionale, vale a dire con la riserva al giudice della scelta degli adottanti attraverso i meccanismi della comparazione e dell'abbinamento, che la specifica struttura dell'adozione internazionale non consente di impiegare. Ciò che rileva, come ha affermato la Corte di cassazione (sentenza n. 5589 del 1987), è che, sia pure per diverse strade, venga tutelato in modo sufficiente l'interesse — essenziale sotto il profilo costituzionale — che al minore sia data una famiglia nuova che sia davvero idonea.

Per salvaguardare il suddetto principio, il legislatore del 1983 ha fatto ricorso ad un duplice mezzo: da un lato, imponendo una previa valutazione dell'idoneità all'adozione degli aspiranti adottanti (art. 30); dall'altro, prescrivendo che la valutazione sulla rispondenza dell'adozione all'interesse del minore contenuta nel provvedimento straniero sia confortata da un'adeguata sperimentazione realizzata con un congruo periodo (un anno) di affidamento preadottivo (art. 33).

Questa Corte ritiene che con tali strumenti si siano apprestate garanzie sufficienti, se rettamente intese. Non può invero a priori escludersi che il (o i) genitori biologici possano dare un positivo contributo alla scelta della famiglia sostitutiva idonea, scelta peraltro soggetta al controllo dell'autorità straniera. Ma ciò che più conta è che tale valutazione è assistita da un controllo preventivo e corroborata da un controllo successivo del giudice italiano. Senza contare che l'astrattezza dell'apprezzamento preventivo di questo giudice può essere temperata se la dichiarazione d'idoneità viene correttamente rapportata alla problematica specifica dell'adozione internazionale, cioè se viene intesa — secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza — come implicante un'approfondita valutazione attitudinaria riferita alla capacità di provvedere all'educazione di minori stranieri. Poiché questi quasi sempre provengono da comunità profondamente diverse per cultura, etnia, lingua e modi di vita, il loro adeguato inserimento richiede atteggiamenti e sensibilità culturali ed umane che devono costituire oggetto di attenta valutazione. Ciò è tanto più necessario, in quanto il successivo controllo sullo svolgimento dell'affidamento preadottivo non potrà prescindere dall'esigenza di evitare al minore i traumi di ulteriori sradicamenti ed incertezze circa la propria sorte, cosicché finirà fatalmente per condurre ad un giudizio negativo solo nei casi più gravi di incompatibilità.

10. — La preoccupazione sostanziale sulla quale il Tribunale rimettente sollecita l'attenzione di questa Corte sta nel fatto che l'adozione consensuale può sottendere illecite trattative e cessioni, essere cioè il veicolo attraverso il quale viene a realizzarsi quel «mercato» dei minori che dà luogo ad una gravissima violazione dei diritti umani di costoro.

Questa Corte ha già espresso — e qui ribadisce — la più ferma condanna di tale triste fenomeno, «cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e ordinaria ma il comune sentire dei cittadini» (sentenza n. 11 del 1981); ed il legislatore del 1983 ha tradotto in apposite norme tale condanna, cominando sanzioni penali sia contro i responsabili della cessione, sia contro chi introduce a tale scopo dei minori in Italia (artt. 72 e 73).

Non può però condividersi la prospettiva del giudice *a quo* secondo cui il consenso sottende in ogni caso un «mercato» ed è comunque sempre illecito o immorale, in quanto fondato sul ricatto economico cui sono soggetti i genitori naturali se indigenti.

Se di immoralità — sia pure impropriamente — si può parlare, non è certo qualificabile come tale il gesto lacerante di genitori in grave stato di indigenza che — al di fuori di ogni patteggiamento e in mancanza di qualsiasi altra alternativa o pubblico sostegno — vogliono salvaguardare le prospettive di educazione, la salute e talora la stessa possibilità di sopravvivenza del proprio bambino. È immorale piuttosto che enormi squilibri e disuguaglianze nello sviluppo dei popoli e diffuse indifferenze li conducano a scelte così dolorose.

È ben vero che — in questo quadro — l'adozione consensuale può in concreto mascherare illecite cessioni, di vario tipo, stimolando la creazione di vere e proprie situazioni di «mercato» che — ove si determinino — snaturano e inquinano profondamente l'approccio degli adottanti ai minori. Ma la constatazione della esistenza di questo fenomeno — che, secondo denunzie che promanano da vari organismi e sedi anche internazionali, avrebbe assunto dimensioni preoccupanti — non può di per sé condurre questa Corte a ritenere fondata una questione che poggia su generalizzazioni indimostrate. Non può in particolare presumersi che le autorità straniere omettano di esercitare un controllo adeguato ad evitare il commercio dei bambini: ed è anzi significativo che nell'ambito della Convenzione interamericana di La Paz del 24 maggio 1984 sia stata approvata una risoluzione che impegna gli Stati aderenti a considerare come grave reato il promuovere adozioni di minori a scopo di lucro o di vantaggi di altra natura.

Ciò non vuol dire che, di fronte al rischio di violazioni dei diritti del minore, sia possibile una acquiescenza facendo esclusivo riferimento ad eventuali controlli altrui: tanto meno è possibile ignorare o sottovalutare la difficoltà del giudice italiano di accettare — una volta che il minore sia giunto in Italia — che un illecito commercio vi è stato. La doverosa salvaguardia dei principi costituzionali impone, invece, che da parte del legislatore e delle autorità preposte siano adottate tutte le più opportune iniziative idonee ad impedire la diffusione di abusi e di illeciti commerci.

Su questo piano spetta al legislatore rafforzare e rendere più incisivo il ruolo degli enti ed organizzazioni autorizzate allo svolgimento di pratiche inerenti alla adozione, secondo la previsione dell'art. 38; è inoltre auspicabile che si addivenga alla stipula di convenzioni internazionali sollecitate già durante l'elaborazione della legge n. 184 del 1983, anche in relazione alle iniziative assunte dall'O.N.U. sui diritti del bambino ed agli impegni che ne discenderanno. Nei predetti sensi, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. vanno dichiarate non fondate.

11. — Non fondata è, infine, la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale rimettente sotto il profilo della discriminazione che l'accesso alle adozioni cosiddette consensuali comporterebbe tra gli aspiranti adottanti che hanno le potenzialità economiche per avvalersene e coloro che per motivi economici non possono ricorrervi. Tale questione muove, invero, dal medesimo presupposto di fatto su cui si radica la questione dianzi esaminata. Anche a questo riguardo valgono le ragioni addotte in senso contrario alla fondatezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale dei minorenni di Roma con ordinanze del 9 e 12 gennaio 1989 (r.o. nn. 185 e 199/89);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., con le medesime ordinanze;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo comma e 37 della citata legge, sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 537

Sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successione in genere - Tassazione - Riunione fittizia delle donazioni - Ritassazione di beni non più nella disponibilità del donatario - Erede - Esclusione dal coacervo ereditario dei beni alienati dal donatario - Mancata previsione - Necessità pratica unicamente finalizzata alla determinazione delle aliquote poi applicate al solo valore dei beni relitti - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 37, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 («Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni»), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Arena Maria Concetta ed altro contro l'Ufficio Registro Successioni di Catania, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio instaurato da Maria Concetta e Matteo Arena contro l'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio del Registro di Catania in relazione ai beni oggetto della successione di Giuseppe Arena, deceduto il 13 marzo 1981, la Commissione tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza del 4 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, che disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni.

Secondo il giudice *a quo* la norma impugnata viola l'art. 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude dalla riunione fittizia all'asse ereditario i beni donati che al tempo dell'aperta successione non si trovino più nel patrimonio dell'erede (o del legatario)-donatario per essere stati subalienati a terzi, o almeno nella parte in cui, in questo caso, non limita il coacervo ai beni alienati dai donatari entro un ragionevole periodo di tempo. La mancata previsione di tale limite «può condurre di fatto alla ritassazione di un bene che non è più nella disponibilità del donatario-erede, così determinando una imposizione che non corrisponde alla sua capacità contributiva».

La norma denunciata sarebbe altresì in contrasto col principio di egualianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tributario tra i donatari che vengono all'eredità o su questa conseguono legati e i donatari non chiamati all'eredità o che in questa non trovano beni tassabili. Solo i primi sono assoggettati all'imposta globale calcolata mediante riunione fittizia delle donazioni, con l'ulteriore aumento forfettario della base imponibile previsto dall'art. 8, secondo comma (modificato dall'art. 5 della legge n. 880 del 1986).

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la questione sia dichiarata «inammissibile per quanto di ragione e comunque infondata».

L'Avvocatura osserva che la norma in esame, imponendo il coacervo dell'asse ereditario con tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, ai soli fini della determinazione dell'aliquota dell'imposta globale, «obbedisce a una sua intima logica strettamente connessa all'esigenza di evitare facili elusioni al principio di progressività dell'imposizione». Con questa finalità è pienamente coerente il riferimento della valutazione dei beni donati al tempo dell'apertura della successione.

Quanto alla domanda che vengano esclusi dal coacervo almeno i beni alienati dal donatario prima di un ragionevole lasso di tempo computabile (a ritroso) dal giorno dell'apertura della successione, l'Avvocatura ne eccepisce l'inammissibilità, essendo rivolta a ottenere una «pronuncia additiva» eccedente i poteri istituzionali della Corte.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Catania contesta, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 637 del 1972 sull'imposta di successione, in quanto assoggetta a riunione fittizia alla massa ereditaria tutte le donazioni fatte dal *de cuius* agli eredi e ai legatari senza eccettuare il caso che il bene donato sia stato subalienato, o almeno subordinare in questo caso il coacervo alla condizione che l'alienazione sia intervenuta entro un ragionevole periodo di tempo immediatamente precedente l'apertura della successione.

2. — La questione non è fondata.

La riunione fittizia al *relictum* del valore delle donazioni fatte dal *de cuius* agli eredi e ai legatari è prevista dalla norma impugnata «ai soli fini della determinazione delle aliquote» dell'imposta globale. L'aliquota così determinata si applica sul solo valore dei beni relitti, restando perciò matematicamente esclusa la possibilità, rappresentata dal giudice *a quo*, che ne risulti una «ritassazione» di beni non più appartenenti all'erede-donatario per essere stati da lui già alienati a terzi, e più in generale la possibilità che l'erede sia gravato da un carico tributario eccedente il valore della quota ereditaria, «espressiva della sua capacità contributiva» (cfr. Corte Cost. n. 68 del 1985).

Una violazione del principio di proporzione dell'imposizione tributaria alla capacità contributiva non può essere ravvisata nemmeno nel riferimento della valutazione dei beni donati al valore venale al momento dell'apertura della successione. Questa regola discende dalla *ratio* del «coacervo», che — come spiega la relazione ministeriale alla legge 25 gennaio 1902, n. 25, all. C., con la quale fu introdotto tale istituto — è quella di impedire elusioni della progressività delle aliquote (art. 4) con «l'espeditivo di suddividere valori ingenti con donazioni tra vivi agli stessi successibili riducendo così le quote a cifre tassabili con le aliquote minori della scala».

Il parametro di valutazione indicato dalla norma denunciata non implica però, contrariamente all'interpretazione del giudice *a quo*, che non si possa tenere conto, a scompo, degli incrementi di valore dovuti a migliorie apportate al bene dal donatario o dal terzo acquirente. Tali incrementi, in quanto rappresentano un valore mai appartenuto, nemmeno potenzialmente, al patrimonio del *de cuius*, vanno dedotti nella misura della loro estimazione al tempo dell'apertura successione, analogamente a quanto dispongono gli artt. 748 e 749 cod. civ. Anche ai fini tributari vale la regola che la riunione fittizia dei beni donati deve essere fatta secondo il loro stato all'epoca delle donazioni e il loro valore al tempo della morte del donante.

3. — Inconsistente è pure la pretesa violazione del principio di egualianza, argomentata mettendo a confronto situazioni non paragonabili, quali la posizione del donatario che consegue dall'eredità un ulteriore vantaggio patrimoniale, in ragione del quale è soggetto all'imposta di successione, e la posizione del donatario escluso dalla successione oppure chiamato a una eredità priva di attivo (avendo il *de cuius* esaurito tutti i suoi beni con donazioni in vita), così che manca il presupposto soggettivo o oggettivo per l'assoggettamento all'imposta.

Oltre a tutto non va dimenticato che, secondo la giurisprudenza consolidata in ordine all'art. 55 d.P.R. n. 637 del 1972, il coacervo si applica anche alle donazioni se fatte con un stesso atto ovvero pur con atti diversi ai medesimi donatari.

4. — Per le ragioni sopra esposte la questione è infondata anche nei limiti della domanda di una pronuncia di illegittimità della norma impugnata almeno nella parte in cui non esclude dal coacervo i beni donati che siano stati alienati prima di un ragionevole periodo di tempo immediatamente antecedente all'apertura della successione. La suggerita analogia con la previsione dell'art. 9, primo comma, è manifestamente improponibile, stante la radicale diversità di presupposti, di contenuto e di finalità di questa disposizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 37 («Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1294

N. 538

Ordinanza 30 novembre-11 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 dal Tribunale di Forlì; il 25 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 17 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste; il 1º febbraio 1989 (n. 2 ordd.) e l'8 febbraio 1989 dal Tribunale di Pinerolo; il 24 gennaio, il 26 gennaio e il 30 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena, iscritte ai nn. 238, 246, 254, 266, 267, 268, 269, 273, 287, 288 e 289 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20, 22, 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile del 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); il Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); il Tribunale di Pinerolo, con due ordinanze del 1º febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); il Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonché il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con

ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Forlì, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); dal Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); dal Tribunale di Pinerolo con due ordinanze del 1º febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); dal Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1295

N. 539

Ordinanza 30 novembre-11 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Concessioni in sanatoria - Estinzione del reato - Spontanea demolizione del manufatto - Mancata previsione del beneficio - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 167/1989) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 274 e 415 del 1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dal Pretore di Castiglione del Lago nel procedimento penale a carico di Pellegrini Ersilia ed altro, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede come causa di estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto ad eliminare le opere abusive, ripristinando l'originario assetto urbanistico-edilizio del territorio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit.;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accettare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti;

che la medesima questione è stata successivamente dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 274 e n. 415 del 1989;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le citate decisioni;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1296

N. 540

*Ordinanza 30 novembre-11 dicembre 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione in misura rilevante - Indeterminazione della norma incriminatrice - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).****(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Lucca, il 3 novembre 1988 dal Tribunale di Modena, l'8 marzo 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Prato e il 10 marzo 1989 dal Tribunale di Tolmezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 295, 305, 308, 317 e 325 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 25, 26 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 295/1989); il Tribunale di Modena, con ordinanza 3 novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/1989); il Tribunale di Prato, con ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/1989); il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza 10 marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/1989) nonché il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 8 marzo 1989 (Reg. ord. n. 308/1989) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Lucca con ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 295/89) di Modena con ordinanza 3 novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/89) di Prato con ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/89) e di Tolmezzo con ordinanza 10 marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/89) nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze con ordinanza 8 marzo 1989 (Reg. ord. n. 308/89).

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1297

N. 541

Ordinanza 30 novembre-11 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati agli enti locali - Trattamento di fine servizio - Indennità premio di servizio e di anzianità - Criteri di liquidazione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 164/1989) - Principio del computo della indennità di anzianità sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, secondo comma, nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1º agosto 1977, n. 563).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), come modificato dalla legge 1^o agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: «Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia»), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1988 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Benedetti Gino ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1^o agosto 1977, n. 563;

che l'impugnativa muove dal presupposto che tale disposizione preveda che le indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita presso di questi, bensì di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);

Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi termini dallo stesso T.A.R. del Lazio (r.o. nn. 461 e 462/88), è stata dichiarata non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», con la sentenza n. 164 del 1989, «dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1^o agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: «Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 18 maggio 1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1989 (r.o. n. 290/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 542

Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Cessazione del rapporto di locazione - Diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento - Provvedimenti della p.a. come causa di cessazione del rapporto locativo - Mancata loro previsione come causa di esclusione dal diritto - Richiamo alle sentenze nn. 882/1988, 126/1988, ordinanza n. 583/1987, sentenze nn. 576/1987, 300/1983, 128/1983, 36/1980 e 73/1966 - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE**composta dai signori:****Presidente: dott. Francesco SAJA;**

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1989 dal Pretore di Tolentino nel procedimento civile vertente tra Ferranti Franco e Vissani Primo ed altri, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio in cui il conduttore aveva richiesto il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, pur avendo dovuto abbandonare l'immobile a seguito di provvedimento del Sindaco, motivato dalle precarie condizioni di stabilità, il Pretore di Tolentino, con ordinanza emessa il 19 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui impone il pagamento dell'indennità anche nell'ipotesi «in cui la cessazione del rapporto derivi dal provvedimento della P.A. che abbia nel contempo determinato la giuridica impossibilità di utilizzare l'immobile stesso da parte del locatore o di farne oggetto di qualsiasi rapporto di scambio».

Secondo il giudice *a quo*, la fattispecie sarebbe qualificabile in termini di cessazione della locazione dovuta ad un provvedimento della pubblica Amministrazione in cui il bene locato avrebbe perduto ogni possibilità giuridica di diventare oggetto di scambio, onde risulterebbe irragionevole la previsione della norma impugnata la quale, non contemplando il caso in argomento tra le ipotesi di esonero dall'obbligo di corrispondere l'indennità, penalizzerebbe il locatore il quale sarebbe irragionevolmente ed iniquamente sottoposto allo stesso sacrificio patrimoniale a cui è assoggettato il locatore che, in condizioni normali, può riutilizzare il bene nel suo valore intrinsecamente aumentato.

Il Pretore rimettente conclude escludendo che la questione possa risolversi secondo la ratio della sentenza n. 576 del 1987 con la quale questa Corte ha ritenuto che l'obbligazione di corrispondere l'indennità viene meno in conseguenza del totale perimento dell'immobile.

2. — È intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, sostenendo che la cessazione del rapporto principale di locazione per impossibilità della prestazione — dipendente dall'assoluta impossibilità di uso a tempo indeterminato dell'immobile — produce il venir meno della causa stessa dell'obbligazione accessoria riguardante l'indennità di avviamento, dato il collegamento sia funzionale che strutturale di quest'ultima col rapporto principale (essendo il valore di avviamento inerente all'utilizzabilità dell'immobile stesso). L'Avvocatura conclude quindi chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Tolentino con ordinanza del 19 aprile 1989 (R.O. n. 319/1989) chiede verifica di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), «nella parte in cui pone a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo la obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale anche nel caso in cui la cessazione del rapporto derivi dal provvedimento della P.A. che abbia nel contempo determinato la giuridica impossibilità di utilizzare l'immobile stesso da parte del locatore o di farne oggetto di qualsiasi rapporto di scambio».

2. — La questione è fondata.

Questa Corte ha ritenuto, in sentenza n. 576 del 1987, che: «alla totale e definitiva distruzione dell'immobile [...] consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle reciproche prestazioni», con la conseguenza che «anche la causa dell'obbligazione accessoria concernente l'indennità di avviamento viene meno in tale ipotesi, in quanto collegata al rapporto principale sia funzionalmente che strutturalmente, per «l'inerenza all'immobile locato» propria del valore d'avviamento (cfr. sentenza 20 marzo 1980, n. 36)».

Nel caso prospettato invece dal Pretore di Tolentino non l'*interitus rei*, ma il *factum principis* determina la cessazione del rapporto contrattuale. Tale evento causante non è contemplato dall'impugnato art. 34 della legge n. 392 del 1978, che elenca tassativamente l'inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come escludenti il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto atto a definire una pluralità di situazioni non tutte produttive dei medesimi effetti sul rapporto.

3. — A differenza del perimento dell'immobile — che, pur essendo non preveduto dalla norma impugnata, è ipotesi dagli effetti regolati da principi generali e pertanto non esclusa dalla disposizione normativa che ne taccia — il *factum principis*, per la sua attitudine a contenere una serie aperta di situazioni con effetti diversi ed eterogenei sui rapporti, non ha una portata ermeneutica tale da poter resistere al canone *ubi lex tacuit noluit*.

Ne consegue che, non figurando il provvedimento della pubblica Amministrazione nell'elenco di cause di cessazione del rapporto di locazione per le quali non sorge diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento, la norma impugnata collide con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, malgrado il provvedimento amministrativo privi *sine die* l'immobile della utilizzabilità economica, sia da parte del conduttore, destinatario direttamente raggiunto dall'ordinanza sindacale di sgombero, sia da parte del locatore, che inutilmente ne riottiene la disponibilità, il tenore attuale dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 porterebbe egualmente a riconoscere il diritto del conduttore a ricevere dal locatore l'indennità per la perdita dell'avviamento.

4. — Secondo l'insegnamento di questa Corte (cfr. sentenze n. 882/1988, n. 126/1988, ordinanza n. 583/1987, sentenze n. 576/1987, n. 300/1983, n. 128/1983, n. 36/1980, n. 73/1966) la predetta indennità trova la propria ratio nell'esigenza di ripristinare l'equilibrio economico e sociale e si giustifica nei confronti dei soggetti del rapporto sotto un duplice profilo: a) per il conduttore a titolo di indennizzo per la perdita dell'avviamento; b) nei confronti del locatore perché non si arricchisca, senza causa propria, dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attività ivi svolta dal conduttore.

Ma la presunzione che — secondo l'*id quod plerumque accidit* — investe sia il danno che l'utilità, esimendo in concreto l'avente diritto dall'onere di allegazione e precludendo all'obbligato la prova contraria, non ha più ragione d'essere quando, per la causa di forza maggiore che ha posto fine alla locazione (al di fuori dell'area di responsabilità del locatore), sia esclusa *in re ipsa* l'anzidetta funzione riequilibratrice dell'indennità.

Il *factum principis*, vietando *sine die* l'utilizzazione dell'immobile, determina la cessazione del rapporto di locazione e pertanto è obiettivamente idoneo ad elidere l'aspetto descritto *sub b)*, dato che il locatore non si arricchisce dell'incremento di valore prodottosi nella *res* per l'attività del conduttore; *a fortiori* quando il recupero della disponibilità dell'immobile sia meramente astratto e formale, risolvendosi nella conservazione del titolo di proprietà spogliato del suo contenuto economico e del tutto estraneo agli effetti non più lucrativi della cessata relazione contrattuale.

Sarebbe perciò irragionevole non riconoscere esplicitamente al *factum principis*, nella delineata accezione, gli stessi effetti di cui ai casi previsti di cessazione del rapporto di locazione per risoluzione da inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per una delle procedure previste dalla legge fallimentare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1299

N. 543

Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Appello avverso le sentenze pubblicate dopo l'introduzione della nuova normativa - Decisione in camera di consiglio - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 748/1988, sentenze nn. 103/1985, 202/1975, 119/1974, 126/1971, 16/1970, 122/1966, 5/1965 e 46/1957) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, artt. 8, dodicesimo comma, e 23, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 161).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1988 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Pirhofer Karl e Janser Siglinde Elisabeth in Pirhofer, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Pirhofer Karl nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di separazione personale fra coniugi, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 15 novembre 1988 (r.o. n. 186 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nonché dell'art. 23, comma terzo, di quest'ultima legge, nella parte in cui prevedono che l'appello avverso le sentenze di separazione personale, pubblicate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, è deciso in camera di consiglio.

Ad avviso del giudice *a quo*, l'introduzione del rito camerale, che non consente di utilizzare quel complesso di norme che, nel rito contentioso ordinario, rappresentano altrettante garanzie processuali a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, potrebbe giustificarsi solo in presenza di effettive e superiori ragioni di giustizia. Tale ragioni, tuttavia, non sussisterebbero nella fattispecie normativa in esame, in quanto l'esigenza di imprimere al giudizio di appello una maggiore celerità ben poteva essere egualmente soddisfatta, nell'ambito delle scelte discrezionali spettanti al legislatore, mediante l'introduzione di una disciplina analoga a quella prevista per le cause di lavoro. Sotto tale profilo, pertanto, le norme impugnate violerebbero il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione dal momento che la deroga alle generali norme processuali poste a tutela del predetto principio, dovrebbe essere consentita solo in casi di «assoluta eccezionalità», nella fattispecie insussistenti.

Per altro verso, le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto, in assenza di valide ragioni giustificatrici, anche con il generale principio della pubblicità delle udienze (art. 101 della Costituzione), strumento di controllo della regolarità processuale e, quindi, componente essenziale dello stesso diritto di difesa.

Un'ulteriore ed ultima censura viene poi formulata in relazione all'art. 3 della Costituzione, sostenendosi che l'introduzione del rito camerale in una fase processuale delicata ed importante, quale quella che rende definitivo l'apprezzamento di merito, violerebbe il principio di ragionevolezza, determinando, altresì, un'illogica discriminazione rispetto al giudizio di primo grado e di cassazione che, nella stessa materia, si svolgono con il rito ordinario.

2. — Delle parti private, una sola si è costituita peraltro fuori termine, mentre, l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta tempestivamente, ha preliminarmente osservato che le norme impugnate prevederebbero la camera di consiglio per la sola «fase decisoria», donde l'impossibilità di ledere il diritto di difesa delle parti con la semplice esclusione dell'udienza collegiale e delle eventuali comparse conclusionali.

La questione, poi, risulterebbe comunque infondata, in quanto, ad avviso dell'interveniente, l'introduzione del rito camerale anche non limitatamente alla fase decisoria, non sarebbe, di per sé, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, come, del resto, questa Corte avrebbe già ritenuto in relazione a fattispecie analoghe.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dell'art. 23, comma terzo, di quest'ultima legge, nella parte in cui prevedono che l'appello avverso le sentenze di separazione personale, pubblicate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, è deciso in camera di consiglio.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che il rito camerale non consentirebbe di utilizzare quel complesso di norme che, nel rito contentioso ordinario, rappresentano altrettante garanzie processuali a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito e, quindi, la loro attenuazione potrebbe essere giustificata solo in presenza di effettive e superiori ragioni di giustizia. Mancando queste ragioni dovrebbe ravisarsi il contrasto delle norme denunciate con l'art. 24 della Costituzione, mentre altro contrasto sussisterebbe anche in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, non apprendendo ragionevole l'introduzione del rito camerale in una fase processuale delicata ed importante, con riguardo alla quale si verrebbe a determinare una illogica discriminazione rispetto al giudizio di primo grado ed a quello di cassazione che si svolgono con il rito ordinario.

2. — La questione non è fondata.

In relazione al rilievo formulato dalla Avvocatura Generale dello Stato secondo cui le norme denunciate prevederebbero la camera di consiglio per la sola fase decisoria, onde verrebbero meno i profili di illegittimità costituzionale denunciati, va preliminarmente precisato che, ad avviso di questa Corte, il rito camerale riguarda invece l'intero giudizio di appello, altrimenti non potrebbero ritenersi soddisfatte quelle esigenze, enunciate nell'ordinanza che accompagna la legge 6 marzo 1987, n. 74, di celerità processuale che il rito contentioso ordinario non è in grado di assicurare. Pur ritenendo esteso il carattere camerale alla intera fase del giudizio di appello, non si ritiene tuttavia condividersi le censure di illegittimità costituzionale prospettate dal giudice *a quo*.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il procedimento camerale non è di per sé in contrasto con il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo è variamente configurabile dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei vari processi «purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione», cioè la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti (ordinanza n. 748 del 1988, sentenze nn. 103 del 1985, 202 del 1975, 119 del 1974, 126 del 1971, 16 del 1970, 122 del 1966, 5 del 1965, 46 del 1957).

L'adozione della procedura camerale, anche nei casi in cui si è in presenza di elementi della giurisdizione contenziosa, risponde dunque a criteri di politica legislativa, inerenti alla valutazione che il legislatore compie circa l'opportunità di adottare determinate forme processuali in relazione alla natura degli interessi da regolare ed, in quanto tale, sfugge quindi al sindacato di questa Corte «nei limiti in cui, ovviamente, non si risolve nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza» (ordinanza n. 748 del 1988 e sentenza n. 142 del 1970).

Nella specie il procedimento camerale, caratterizzato, come è noto, da una fase istruttoria solo eventuale e comunque più rapida, in quanto non formale — purché, quando si tratta di giurisdizione contenziosa, siano osservati i principi sulla prova propri di essa — appare previsto in ragione delle esigenze di celerità che il legislatore ha dichiarato di voler perseguire in un grado processuale in cui, in determinate materie, l'istruttoria è certamente semplice e al massimo avente carattere integrativo di quella già esperita in primo grado. Aspetto questo che è stato tenuto presente dal legislatore, risultando (Relazione al Senato della 2^a Commissione in sede referente) che la scelta è stata sorretta dalla considerazione che «l'esperienza ha permesso infatti di constatare che i giudizi in appello sono, nell'attuale sistema, i più lunghi, pur non modificando mai gli elementi di fatto acquisiti nell'istruttoria di primo grado». Ciò comunque non senza tenere conto che, non avendo il doppio grado di giudizio garanzia costituzionale (sentenze nn. 80 del 1988, 78 del 1984 e 186 del 1980) e, quindi, potendo essere addirittura soppresso quello di appello, a maggior ragione non appare in contrasto con il diritto alla difesa né irragionevole che, pur addivenendosi per determinate controversie, al mantenimento del secondo grado, si scelga un rito semplificato rispetto a quello di primo grado nel quale le parti hanno già avuto possibilità di esplicare nel modo più completo la propria attività difensiva.

In proposito va sottolineato che, in ogni caso, secondo la richiamata giurisprudenza, è da escludere che ogni rito processuale diverso da quello ordinario possa, di per sé, essere considerato in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e ciò perché quest'ultimo rito non costituisce, come sembrerebbe invece ravvisarsi nella prospettazione del giudice *a quo*, l'unico ed esclusivo strumento di attuazione della garanzia costituzionale. Una volta perciò verificato che il procedimento speciale e la specifica disciplina di volta in volta presa in considerazione non contrastano di per sé con lo scopo e la funzione del processo, la disciplina del rito ordinario non può assumere il carattere di normativa interposta.

3.1. — Sulla base delle considerazioni di carattere generale che precedono, la scelta alternativa rispetto al procedimento ordinario, specificamente considerata, non appare in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto alla difesa dal momento che risulta assicurato il principio del contraddittorio, sia per la generale applicabilità dell'art. 101 del codice di procedura civile, sia perché, in grado di appello, il relativo giudizio non potrebbe non svolgersi che nei confronti dei medesimi soggetti che sono già stati parti nel giudizio di primo grado.

Quanto ai termini per la proposizione dell'appello non si manifesta alcuna deroga ai principi del rito ordinario che possa ritenersi lesiva del diritto ad appellare. Difatti, come ritiene la prevalente giurisprudenza anche più recente, la mancanza di ogni previsione in ordine ad essi, fa sì che debbano osservarsi quelli propri delle impugnazioni delle sentenze. Tale orientamento trova ulteriore conforto nel rilievo che, nella specie, si è in presenza di una sentenza emessa in un giudizio contenzioso ordinario, mentre la circostanza che l'appello debba seguire il rito camerale attiene alla forma da seguire, senza incidere — in difetto di espresse disposizioni derogative — sui termini da osservare.

Neppure può ritenersi violato il diritto di prova, perché, a parte il considerare che esso ha già avuto modo di esplicarsi compiutamente nel giudizio di primo grado, va rilevato che anche nel rito camerale in appello è possibile acquisire ogni specie di prova preconstituita e procedere alla formazione di qualsiasi prova costituenda, purché il relativo modo di assunzione — comunque non formale nonché atipico — risulti, da un lato, sempre compatibile con la natura camerale del procedimento, e, d'altro lato, non violi il principio generale della idoneità degli atti processuali al raggiungimento del loro scopo (sentenza n. 238 del 1976). Inoltre va osservato che in un sistema istruttorio nel quale alla limitazione dell'iniziativa probatoria della parte corrisponde un più incisivo potere ufficioso del giudice, rimane egualmente assicurata la possibilità di accertamento dei fatti controversi.

È da ritenersi poi pienamente garantita l'assistenza del difensore, in quanto «è nel sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o comunque assistere da un difensore. Onde, in mancanza di una norma che vietи detta assistenza, questa si deve ritenere implicitamente ammessa e consentita» (sentenza n. 111 del 1972), il che implica la possibilità che, qualora lo richieda, il difensore possa essere sentito anche in modo non formale, comunque osservate le regole del contraddittorio.

3.2. — Il giudice *a quo* sostiene poi che la carentia di tutela offerta dal rito camerale, rispetto a quello ordinario, sarebbe fra l'altro dimostrata dalla mancanza di norme che prevedano le impugnative incidentali e la specificità dei motivi di impugnazione. Al riguardo è sufficiente osservare che la locuzione usata dal legislatore, nell'art. 8, comma dodicesimo, della legge n. 74 del 1987, secondo cui «l'appello è deciso in camera di consiglio», se, da un canto, richiama il procedimento di cui all'art. 737 e ss. del codice di procedura civile, d'altro canto non esclude l'applicabilità di quelle norme che disciplinano l'appello nel processo ordinario, come ad esempio quelle sull'appello incidentale e sulla specificità dei motivi di appello, perché esse non sono incompatibili con il rito camerale, né incidono sulla celerità del giudizio. Quest'ultima esigenza il legislatore ha inteso perseguire con una disciplina diretta essenzialmente alla fase istruttoria, che la specialità del rito camerale consente di svolgere in modo non formale e con i poteri ufficiosi propri di esso.

4. — Per quel che concerne infine il profilo di illegittimità costituzionale prospettato con riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, va rilevato che l'esigenza perseguita dal legislatore di rendere più celere il grado di appello con una fase istruttoria semplificata — e ciò nella constatazione, desumibile dalla esperienza, di una sua sostanziale inutilità in relazione alla materia da giudicare — giustifica pienamente il diverso trattamento normativo che il legislatore ha voluto introdurre rispetto agli altri gradi di giudizio, in particolare per quel che riguarda il regime della pubblicità delle udienze. Per questo aspetto, la Corte ha più volte ribadito (sentenze nn. 212 del 1986, 12 del 1971, 25 del 1965) che quello della pubblicità è un principio che non può considerarsi assoluto, ma può subire eccezioni, e ciò vale soprattutto in questo caso, in cui si intende perseguire un migliore e più rapido funzionamento del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23, comma terzo, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte di appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1300

N. 544

Sentenza 29 novembre-14 dicembre 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporti - Regione Sardegna - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento dello Stato senza il previsto parere della regione interessata - Incisione di un interesse differenziato della regione Sardegna - Non spettanza allo Stato - Annullamento del decreto del Ministro della marina mercantile 8 marzo 1989.

Trasporto - Regione Sardegna - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento con decreto-legge - Reiterazione di decreto-legge non convertito - Decorrenza retroattiva dell'aumento delle tariffe - Mancanza di interesse della regione alla questione - Giustificazione di carattere finanziario e contabile - Inammissibilità.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma).

(Cost., c.d. artt. 77, ultimo comma, come attuato dall'art. 15, secondo comma, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 53 st. spec. regione Sardegna come attuato dagli artt. 65 e 67 del d.P.R. n. 348/1979).

Trasporto - Regione Sardegna - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento dello Stato - Mancata convocazione del presidente della giunta regionale e assenza di partecipazione della regione - Provvedimenti di spettanza di «un'autorità individuale» - Richiamo alla sentenza n. 70/1987 - Non fondatezza.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma; d.-l. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma, secondo periodo). (St. spec. regione Sardegna, artt. 47, secondo comma, e 53; d.P.R. n. 348/1979, artt. 65 e 67).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, dal titolo: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» e nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della marina mercantile dell'8 marzo 1989 — adottato ai sensi dell'art. 9, sesto comma, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77 — con il quale è stato disposto in ordine agli aumenti delle tariffe relative ai servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori, promossi rispettivamente con ricorsi della Regione Sardegna, notificati il 5 aprile e il 17 giugno 1989, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 10 aprile e il 27 giugno successivi ed iscritti al n. 20 del registro ricorsi 1989 e al n. 12 del registro conflitti 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito con legge 5 maggio 1989, n. 160, e, in particolare, nei confronti dell'art. 9, sesto comma, del medesimo decreto-legge, in base al quale con decreto del Ministro della Marina mercantile, previa intesa con il Ministro del Tesoro e delle Partecipazioni statali, le tariffe dei servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1° gennaio 1989, in modo da realizzare un incremento medio del 25% e, nello stesso tempo, sono ridotte per i residenti delle isole e per le merci, in considerazione della rilevante importanza di tale trasporto per l'economia delle isole stesse.

Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni, le quali sono state adottate unilateralmente dallo Stato senza alcuna forma di collaborazione con la Regione, contrasterebbero con: a) l'art. 47, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, il quale stabilisce che il Presidente della Giunta regionale «interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione»; b) l'art. 53 del medesimo Statuto, per il quale «la Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e nella regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi e aerei che possano direttamente interessarla»; c) le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e, in particolare: gli artt. 65 e 66, i quali prevedono che le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e di trasporto che interessano direttamente la Regione, comprese quelle sulle relative tariffe, devono esser adottate con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle sedute del Consiglio dei ministri, quando esse siano di competenza di quest'ultimo organo, ovvero con la partecipazione di un rappresentante regionale, quando quelle determinazioni siano di competenza di organi collegiali diversi dal Consiglio dei ministri; nonché l'art. 67 che, nel caso in cui i predetti provvedimenti siano assunti da un'autorità individuale, prescrive che sia «preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta».

Più in particolare, a sostegno della propria richiesta di dichiarazione d'illegittimità costituzionale, la Regione Sardegna adduce due specifiche argomentazioni. Innanzitutto, sottolinea che quella posta in essere dal decreto-legge impugnato sarebbe una disciplina *speciale*, che non riguarda tutte le altre regioni italiane, ma, avendo ad oggetto soltanto le tariffe per i servizi nazionali di collegamento con le isole, concernerebbe direttamente e particolarmente la Sardegna, come ha già riconosciuto questa Corte con la sent. n. 627 del 1988. In secondo luogo, la partecipazione regionale all'elaborazione della «istituzione e regolamentazione» dei servizi nazionali di collegamento con la Sardegna dovrebbe essere richiesta anche per la determinazione delle relative tariffe, essendo quest'ultima ricompresa, a norma dell'art. 66 delle citate norme di attuazione, nella predetta materia. Sicché il fatto che il Consiglio dei Ministri abbia deliberato l'impugnato decreto-legge senza che fosse stato convocato per la relativa riunione il Presidente della Giunta regionale sarda (a differenza di quanto avvenuto per altri atti legislativi, quali il decreto-legge riguardante interventi sugli impianti sportivi da utilizzarsi per i campionati mondiali di calcio e la legge finanziaria del 1988) e il fatto che lo stesso decreto abbia attribuito al Ministro della Marina mercantile il potere di ridurre le tariffe ivi previste per i residenti e per le merci senza vincolarlo alla previa richiesta del parere regionale, come invece prescrive l'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, costituiscono, secondo la ricorrente, evidenti motivi d'illegittimità dell'atto impugnato.

Un ulteriore e concorrente motivo d'incostituzionalità viene prospettato dalla ricorrente nei confronti dello stesso art. 9, sesto comma, per violazione del combinato disposto dell'art. 77 della Costituzione e delle norme statutarie invocate come parametro per le precedenti censure, in quanto che le disposizioni impugnate, oltre a riprodurre integralmente il testo dell'art. 4, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, che non è stato convertito in legge, prevede un aumento delle tariffe decorrente, retroattivamente, dal 1^o gennaio 1989, vale a dire dalla data da cui doveva decorrere l'aumento previsto dal precedente decreto-legge non convertito. In altre parole, tale previsione sarebbe in contrasto, generalmente parlando, con l'art. 77 della Costituzione, che vieta la reiterazione dei decreti-legge non convertiti e, più specificamente, con l'ultimo comma del predetto art. 77, per il fatto che il decreto-legge reiterativo pretende di far salvi gli atti e gli effetti sorti in base al decreto-legge non convertito, e pertanto decaduti insieme al decreto-legge che li giustificava, in contrasto con quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 302 del 1988 e poi confermato dall'art. 15, secondo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Il Governo non può, mediante decreto-legge ... regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti»). E, sempre ad avviso della ricorrente, il vizio denunciato non può intendersi «superato» dalla legge di conversione, poiché la novazione della fonte da essa comportata non potrebbe sanare i vizi di costituzionalità da cui sarebbe inficiata la relativa disciplina.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere il rigetto delle prime due censure e l'inammissibilità della terza.

Riguardo all'asserita violazione degli artt. 47, secondo comma, e 53 dello Statuto, nonché delle relative norme di attuazione, l'Avvocatura dello Stato ricorda, innanzitutto, come questa Corte, con le sentenze nn. 151 e 162 del 1974, abbia stabilito che la partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle sedute del Consiglio dei ministri non debba aver luogo quando questo sia chiamato a deliberare su atti legislativi ovvero su atti costituenti presupposti al procedimento legislativo vero e proprio, in particolare sui decreti-legge, quale che sia l'interesse regionale coinvolto. In secondo luogo, le disposizioni impugnate non toccherebbero quel particolare e diretto interesse della Regione Sardegna cui si riferisce l'art. 47 St. Sa., sia perché concernerebbero servizi sovvenzionati di collegamento con tutte le isole e, pertanto, interessanti il territorio di numerose regioni; sia perché rientrerebbero nel quadro di una disciplina unitaria di risanamento della finanza pubblica volta ad alleviare l'onere delle sovvenzioni statali e, quindi, a soddisfare un interesse dell'intera comunità nazionale; sia perché, salvo quanto disposto dall'art. 66 del d.P.R. n. 348 del 1979 per le deliberazioni adottate «in sede diversa dal Consiglio dei ministri», per le altre deliberazioni la determinazione delle tariffe non potrebbe ritenersi compresa nella «regolamentazione» dei servizi nazionali di comunicazione, la cui deliberazione esige la partecipazione regionale. In linea di fatto, osserva comunque l'Avvocatura dello Stato, non può trascurarsi che il decreto-legge impugnato è collegato alla manovra di finanza pubblica (ex art. 1-bis, lett. c della legge n. 468 del 1978) e alla legge finanziaria del 1989 (legge n. 541 del 1988), per l'esame del cui disegno di legge in Consiglio dei ministri, avvenuta contestualmente a quello dei decreti-legge collegati, furono convocati a suo tempo, se pure per mere ragioni di opportunità, i Presidenti delle regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda la presa violazione dell'art. 67 delle norme di attuazione da parte dell'attribuzione al Ministro della Marina mercantile del potere di riduzione delle tariffe per i residenti nelle isole e per le merci senza la contestuale previsione di un parere regionale, l'Avvocatura rileva che l'infondatezza della censura sarebbe evidenziata dal fatto che la norma impugnata non disciplina per alcun verso il modo di esercizio del relativo potere.

Infine, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato, sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, la censura prospettata con riguardo all'art. 77 della Costituzione, in quanto la reiterazione del decreto-legge non convertito e la decorrenza retroattiva degli aumenti tariffari ivi previsti non comporterebbero alcuna interferenza nei confronti delle competenze regionali.

3. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per l'asserita lesione delle competenze ad essa assicurate dall'art. 53 dello Statuto speciale, nonché dagli artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, in seguito all'emanazione del decreto del Ministro della Marina mercantile 8 marzo 1989, adottato ai sensi dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (convertito con legge n. 160 del 1989), con il quale è stato disposto, con decorrenza 1^o gennaio 1989, in ordine alla riduzione delle tariffe relative ai servizi sovvenzionati di collegamento con le isole in assenza del parere della Regione Sardegna. Con motivazioni identiche a quelle esposte nel ricorso per illegittimità costituzionale riferito nel precedente punto n. 1, la Regione Sardegna conclude che la mancata richiesta del parere regionale in previsione dell'adozione del decreto impugnato costituirebbe una violazione dell'art. 53 dello Statuto speciale, come attuato, in particolare, dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, nonché del principio di «leale cooperazione», costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ai rapporti fra Stato e regioni. Su tale base, la ricorrente chiede altresì l'annullamento del decreto impugnato.

4. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere la reiezione del ricorso, facendo peraltro riserva di deduzione negli ulteriori scritti difensivi.

5. — In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha presentato un'ulteriore memoria che, in previsione di una possibile riunione dei giudizi, tratta congiuntamente gli oggetti di ambo i ricorsi riferiti.

Oltre a ribadire argomenti addotti nei precedenti scritti difensivi, la ricorrente, nel negare la sostenibilità della tesi per la quale non sarebbe richiesta la partecipazione del Presidente regionale alle sedute del Consiglio dei ministri relative a deliberazioni di atti legislativi, osserva come questa vecchia interpretazione si fondava sul presunto carattere generale e astratto degli atti legislativi, carattere che non ricorrerebbe nel caso, laddove si è in presenza di un decreto-legge dotato di un contenuto, chiaramente provvidenziale, di determinazione di aumenti tariffari. E, proprio in casi del genere, ove si seguisse la tesi contestata, si aprirebbe la strada al Governo per violare il principio cooperativo, nel senso che si consentirebbe di eludere le norme statutarie, che esigono il coinvolgimento delle regioni direttamente interessate, attraverso la libera scelta di conferire a un determinato provvedimento la veste formale di un atto legislativo anziché quello di un atto amministrativo. Del resto, continua la ricorrente, quel remoto indirizzo interpretativo, il quale sembra superato dalla più recente sent. n. 70 del 1987 di questa Corte, è anteriore all'art. 19, secondo comma, delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenute nel d.P.R. 1^o febbraio 1973, n. 49, che, in applicazione dell'art. 40 di quello Statuto (analogo all'art. 47 di quello sardo), ha espressamente previsto la partecipazione del Presidente regionale (e di quelli provinciali) alle sedute del Consiglio dei ministri, allorché questo sia chiamato ad approvare, non solo atti amministrativi, ma anche disegni di legge o atti con valore di legge. E, poiché tale norma rimanda a un principio comune ad altre regioni speciali, essa non potrebbe non avere, secondo la ricorrente, un essenziale valore interpretativo anche nei confronti degli artt. 47 e 53 dello Statuto sardo.

Parimente infondate sono, sempre a giudizio della ricorrente, altre argomentazioni addotte dall'Avvocatura dello Stato. Innanzitutto, sarebbe illogico ritenere che l'inclusione della determinazione delle tariffe nella «regolamentazione» dei servizi nazionali di comunicazione con la Sardegna possa valere solo per i provvedimenti di minor rilievo, come quelli previsti dall'art. 66 del d.P.R. n. 348 del 1979, e non per quelli analoghi di maggior importanza, previsti nell'art. 65 delle stesse norme di attuazione. In secondo luogo, non sarebbe vero che l'art. 9, sesto comma del decreto-legge impugnato non contenga la disciplina del modo di esercizio del potere di riduzione delle tariffe proprio del Ministro per la marina mercantile, poiché esso prevede una fase di esercizio dello stesso, consistente nella «previa intesa» con il Ministro del tesoro e con quello delle partecipazioni statali.

Infine, quanto alla presa violazione del combinato disposto formato dall'art. 77, u.c., della Costituzione e dagli artt. 47 e 53 dello Statuto speciale, la ricorrente insiste, in particolare, nell'asserito rilievo che l'avvenuta conversione non faccia venir meno gli specifici vizi del decreto-legge, quantomeno in relazione al caso in esame. Con riferimento a quest'ultimo, la ricorrente osserva, per un verso, che la mancata previsione del parere regionale da parte del decreto-legge è rimasta immutata anche nella legge di conversione, perpetuando così in essa un vizio materiale che era già presente nel decreto-legge, e, per altro verso, che in un regime a costituzione rigida un vizio di costituzionalità attinente alla procedura di un decreto-legge (in ipotesi la mancata partecipazione del Presidente regionale alla seduta di approvazione dello stesso) non può essere sanato retroattivamente da una fonte, come la legge di conversione, la cui forza è pari a quella dell'atto viziato (tanto più che quella stessa legge può ritenersi viziata per non aver provveduto il legislatore a consultare esso stesso, in sede di conversione, il Presidente della Regione sarda). Certo, conclude la ricorrente, ben potrebbe la legge di conversione far salvi gli atti e i rapporti sorti in base al decreto non convertito (come ha fatto l'art. 2, secondo comma, della legge n. 160 del 1989), ma non potrebbe convalidare e convertire senza emendarla la norma del decreto-legge successivo che intendeva illegittimamente regolare i rapporti sorti in base alla disciplina del precedente decreto non convertito.

6. — In prossimità dell'udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria con la quale porta argomenti per resistere al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna (v., *supra*, punto 3).

L'Avvocatura dello Stato insiste, innanzitutto, sulla distinzione fra «regolamentazione» dei servizi nazionali di comunicazione (per la quale è richiesta la partecipazione del Presidente regionale alle sedute di approvazione) e «determinazione delle tariffe», distinzione che si dedurrebbe dallo stesso art. 53 St. Sa., che oppone «l'elaborazione delle tariffe ferroviarie» alla «regolamentazione dei servizi nazionali di ... trasporti terrestri». In questo quadro, l'art. 66 delle norme di attuazione, che comprende la determinazione delle tariffe nella regolamentazione dei servizi di comunicazione, sarebbe una norma che, in quanto derogatoria rispetto al predetto principio generale (presente pure nello Statuto siciliano all'art. 20), dovrebbe essere considerata come di stretta interpretazione.

In secondo luogo, il decreto ministeriale impugnato non potrebbe esser qualificato, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, come un provvedimento tariffario, essendo stato adottato, invece, in vista di finalità sociali di rilevante carattere generale (espresse nella sua parte motiva), quali quelle di assicurare adeguatamente la mobilità dei residenti nelle isole e di non compromettere la possibilità di ulteriore sviluppo economico delle isole stesse.

Considerato in diritto

1. — I due ricorsi presentati dalla Regione Sardegna, i cui estremi sono indicati in epigrafe, sono strettamente connessi, dal momento che attengono a questioni di legittimità costituzionale e ad asserite lesioni della sfera di competenze assicurata alla stessa Regione Sardegna coinvolgenti le medesime norme di legge (art. 9, sesto comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160), le quali costituiscono, una volta, l'oggetto del giudizio e, un'altra volta, il fondamento legislativo del potere contestato. I relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere discussi congiuntamente e per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il ricorso presentato dalla Regione Sardegna per chiedere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 9, sesto comma, dell'anzidetto decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), pone al giudizio di questa Corte tre distinte questioni:

a) se il citato art. 9, sesto comma, nello stabilire aumenti di tariffe per i servizi sovvenzionati di collegamento con la Sardegna senza che il Presidente della regione stessa sia stato convocato per intervenire nelle sedute del Consiglio dei ministri aventi all'ordine del giorno la trattazione e la deliberazione dei relativi provvedimenti, violi gli artt. 47, secondo comma, e 53 dello Statuto speciale per la Sardegna (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3), nonché le relative norme di attuazione (art. 65, d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), che prescrivono la partecipazione del Presidente regionale all'elaborazione della disciplina sui servizi nazionali di comunicazione che riguardano particolarmente la Sardegna;

b) se lo stesso art. 9, sesto comma, nel conferire al Ministro della marina mercantile il potere di determinare, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le riduzioni di tariffa da applicare ai residenti nelle isole e alle merci senza prevedere contestualmente la richiesta del parere regionale, violi l'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuato dall'art. 67 del già citato d.P.R. n. 348 del 1979, che prescrive quel parere come requisito procedurale dei provvedimenti di «autorità individuali» dello Stato riguardanti la «regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci», dei servizi nazionali di comunicazione con la Regione Sardegna;

c) se il medesimo art. 9, sesto comma, nel riprodurre integralmente disposizioni contenute in un precedente decreto-legge non convertito e nel far decorrere retroattivamente l'aumento delle tariffe ivi previsto dalla stessa data di decorrenza stabilita dal precedente decreto-legge, violi il combinato disposto formato dagli artt. 77, u.c., della Costituzione (come attuato dall'art. 15, secondo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400) e dall'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna (come attuato dagli artt. 66 e 67 del d.P.R. n. 348 del 1979), in quanto, contenendo in pratica una regolamentazione dei rapporti sorti in base al precedente decreto-legge non convertito, si porrebbe in contrasto con la riserva al Parlamento di tale potere e con il conseguente divieto imposto al Governo di disporre quella regolamentazione.

3. — Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità dell'ultima delle censure riferite (v. punto precedente, *sub c*).

La mancanza di interesse della Regione Sardegna in ordine alla questione ora considerata appare *prima facie* dal fatto che una norma identica a quella di cui si chiede l'annullamento è contenuta nella legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 1989 (art. 1, secondo comma, legge 5 maggio 1989, n. 160).

Più in particolare, secondo la ricorrente, l'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto, nello stabilire la decorrenza dell'aumento delle tariffe ivi previsto a partire dal 1^o gennaio 1989 (cioè dalla data d'inizio dell'efficacia del precedente decreto-legge non convertito, n. 547 del 1988), conterrebbe in quella disposizione una norma implicita - contraria all'art. 77, u.c., della Costituzione e all'art. 15, secondo comma, lett. d, della legge n. 400 del 1988, che espressamente vietano al Governo di «regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti» - volta a far salvi gli atti e gli effetti posti in essere sul fondamento del decreto-legge non convertito.

Non vi può esser dubbio che il decreto-legge sia una fonte incompetente a regolare i rapporti giuridici sorti in base a precedenti decreti non convertiti e che, in generale, una disposizione di decreto-legge la quale stabilisca una decorrenza dei propri effetti a partire dalla data di entrata in vigore del precedente decreto non convertito possa suscitare seri dubbi circa la correttezza dell'operato del Governo alla luce dei citati artt. 77 della Costituzione e 15 della legge n. 400 del 1988. Tuttavia, non si può negare che, per un verso, la decorrenza dell'aumento delle tariffe dei servizi nazionali di collegamento con le isole a partire dall'inizio dell'anno 1989 possa avere una sua giustificazione di carattere finanziario e contabile e, per altro verso, che la clausola di salvezza degli effetti prodotti sulla base del decreto-legge non convertito è una norma implicitamente desumibile da quella disposizione, la quale è stata comunque «assorbita», in tutta la sua portata normativa, dall'espressa disposizione dell'art. 1, comma secondo, della legge di conversione 5 maggio 1989, n. 160 («Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547»). Sicché, dal momento che la conversione comporta il mutamento della qualificazione formale che le disposizioni traggono originariamente dal decreto-legge che le contiene con la qualificazione propria dell'atto di conversione (legge ordinaria) e dal momento che la fonte competente a regolare i rapporti rimasti in sospeso a seguito della mancata conversione, cioè la legge, ha autonomamente disciplinato quei rapporti, vi sarebbe una norma - quella implicita, ipoteticamente desumibile dall'art. 9, sesto comma, del decreto-legge convertito - che avrebbe il medesimo significato della clausola di salvezza dei rapporti rimasti in sospeso, contenuta nell'art. 1, secondo comma, della legge di conversione e il cui eventuale annullamento, pertanto, sarebbe privo degli ipotizzati effetti sulle competenze della ricorrente.

Ma, pur se si volesse prescindere da tutto ciò, ai fini della dimostrazione della mancanza di interesse della ricorrente appare di determinante importanza un ulteriore argomento.

Nel prospettare la presunta violazione del combinato disposto formato dall'art. 77 della Costituzione e dall'art. 53 dello Statuto da parte dell'art. 9, sesto comma, la ricorrente invoca a suo favore un caso già deciso da questa Corte (v. sent. n. 302 del 1988). In esso, sulla base del rilievo che la ripetuta reiterazione del decreto-legge e la sua decadenza per mancata conversione cospiravano nel senso di spostare continuamente il momento di decorrenza delle istanze di parere ivi previste (collegato all'inizio di efficacia del decreto stesso) e di vanificare così la competenza regionale (altrove garantita) di emettere il predetto parere, si dichiarava l'illegittimità costituzionale in parte qua della relativa norma per violazione del combinato disposto formato dagli artt. 77, 117, e 118 della Costituzione. Tuttavia, questo precedente è male invocato dalla Regione Sardegna, poiché non si attaglia affatto al caso sottoposto al giudizio in questione, nel quale la ricorrente lamenta in realtà la lesione, da parte del Governo, di competenze riservate dall'art. 77, u.c., della Costituzione al Parlamento. Appare pertanto evidente che la ricorrente, nonostante la formale prospettazione come parametro di costituzionalità di un «combinato disposto» formato dall'art. 77 della Costituzione e da alcune norme dello Statuto speciale della Sardegna, difetta di quell'interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità di proprie competenze, che questa Corte, con giurisprudenza da tempo consolidata, considera requisito di ammissibilità nei giudizi di legittimità costituzionale intentati dalle regioni contro atti legislativi dello Stato (v., ad esempio, sentt. nn. 111 del 1972, 151 del 1974, 307 del 1983, 151 del 1986, 64 e 183 del 1987, 302, 742 e 1044 del 1988, 324 del 1989).

4. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, relativamente alla censura per la quale tale articolo, nel deliberare aumenti di tariffe per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole senza che il Presidente della Regione Sardegna sia stato convocato per intervenire alle relative sedute del Consiglio dei ministri, si porrebbe in contrasto con gli artt. 47, secondo comma, e 53 dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuati dall'art. 65 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, i quali esigono che il Presidente della Regione intervenga alle sedute del Consiglio dei ministri «quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione» e, segnatamente, quando si discute della «regolamentazione» dei servizi nazionali di comunicazione «che possano direttamente interessarla».

4.1. — Pregiudiziale alla risoluzione della questione è il problema della interpretazione delle norme statutarie e di attuazione dello Statuto speciale relativo al significato dell'espressione «regolamentazione» dei servizi nazionali di collegamento con l'isola. Più precisamente, il problema è se questa espressione debba intendersi come comprensiva della disciplina e della determinazione delle tariffe dei relativi servizi. Sebbene la formulazione delle disposizioni lasci ampi margini d'incertezza e sebbene non manchino esempi in leggi statali e in norme di attuazione di altri Statuti speciali relativi a discipline formalmente separate dell'uno e dell'altro oggetto, ancorché concordanti nella sostanza (v., ad esempio, artt. 8 e 9 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana, contenuti nel d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113; nonché artt. 11 e 12 della l. 5 dicembre 1986, n. 856), appaiono indubbiamente prevalenti gli argomenti che conducono a una risoluzione positiva del problema.

In proposito vanno sottolineati tre distinti motivi che mostrano la chiara intenzione del legislatore statutario di ricomprendersi anche la determinazione delle tariffe dei servizi nazionali di collegamento fra gli oggetti della forma di cooperazione fra Stato e Regione di cui all'art. 47, comma secondo, dello Statuto sardo e all'art. 65 del d.P.R. n. 348 del

1979, riguardante la «regolamentazione» dei servizi stessi. Innanzitutto, occorre osservare che, al di là delle forme espressive usate, l'art. 53 dello Statuto rivela la volontà del legislatore costituzionale di sottoporre anche la determinazione delle tariffe alla necessaria collaborazione della Regione per quanto riguarda i servizi nazionali di comunicazione e di trasporto che possano direttamente interessarla, non potendosi supporre un trattamento differenziato, per il profilo che qui rileva, fra le tariffe ferroviarie (espressamente ricomprese fra gli oggetti di disciplina) e quelle relative ad altri mezzi di trasporto (non espressamente menzionate). In secondo luogo, l'esplicitazione usata dall'art. 66 del d.P.R. n. 348 del 1979 - per la quale è richiesta la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione regionale alle deliberazioni adottate «in sede diversa dal Consiglio dei ministri» concernenti la «regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci,» di tutti i servizi nazionali di collegamento con l'isola - lungi dal legittimare fragili argomenti *a contrario*, non può non sottendere che analoga partecipazione, ovviamente in forme adeguate, debba essere assicurata, semprché ne ricorrono i presupposti, anche nei casi eccezionali in cui la stessa materia sia trattata nella sede più elevata del Consiglio dei ministri. Infine, non appare logicamente corretto tracciare una rigida linea di separazione tra la determinazione delle tariffe e la «regolamentazione» dei servizi sovvenzionati di collegamento con le isole, atteso che, sulla base della stessa legislazione statale che la riguarda (art. 11, l. n. 856 del 1986), nella «regolamentazione» sono compresi aspetti, come la sovvenzione di equilibrio, strettamente interrelati, se non proprio inerenti, alla elaborazione della determinazione delle tariffe.

4.2. — Ciò posto, occorre ora verificare se, nel caso concreto, ricorrono i presupposti necessari per la convocazione del Presidente della Regione Sardegna onde permetterne la partecipazione alla seduta del Consiglio dei ministri nella quale è stato deliberato il decreto-legge n. 77 del 1989, contenente, fra l'altro, l'aumento delle tariffe dei servizi di comunicazione con le isole maggiori e minori.

In parallelo con una recente pronunzia di questa Corte (sent. n. 70 del 1987) e analogamente con quanto affermato in sentenza depositata in pari data, va premesso che alla suddetta partecipazione del Presidente regionale (o provinciale) non può ostare il carattere legislativo del provvedimento da adottare, poiché l'interesse rilevante e particolare della regione che rende necessaria, oltreché opportuna, la partecipazione del Presidente della stessa alle sedute del Consiglio dei ministri può indifferentemente sussistere tanto nei casi in cui il Governo adotta atti di natura amministrativa, quanto in quelli in cui assume deliberazioni di carattere legislativo (vedi, del resto, in questo senso le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 1º febbraio 1973, n. 49, art. 19, relativo alla Regione Trentino-Alto Adige e nel d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 4, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia). Né può valere l'argomento di fatto addotto dall'Avvocatura dello Stato, secondo il quale il Presidente della Regione Sardegna risulta essere stato convocato in relazione alle leggi riguardanti la complessiva manovra finanziaria per l'anno 1989, cui il decreto-legge in discussione è in qualche modo collegato. Contro tale argomento vale il rilievo che la previsione dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto esige inequivocabilmente che il Presidente regionale sia sentito, non già in generale, ma in ordine alle specifiche questioni che riguardano particolarmente la Regione.

In realtà, al pari di tutte le forme di collaborazione della regione allo svolgimento di funzioni imputate allo Stato, anche quella ora considerata presuppone l'esercizio di competenze statali su materie sulle quali insiste, naturalmente, un interesse nazionale, ma che, per l'interferenza che la relativa disciplina è in grado di esercitare nei confronti di interessi di cui singole regioni sono soggetti esponenziali, esigono da queste ultime una rappresentazione delle loro posizioni tanto intensa e qualificata da importare la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate alle sedute del Consiglio dei ministri convocate per la discussione e la deliberazione delle relative questioni. Più precisamente, perché tale partecipazione diventi necessaria occorre che l'interesse regionale sul quale viene a incidere la disciplina statale in discussione sia qualificato come un interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensità.

Deve trattarsi, innanzitutto, di un interesse differenziato perché, come hanno precisato diverse pronunzie di questa Corte (v. sentt. nn. 34 e 166 del 1976, 627 del 1988, nonché nn. 4 del 1966 e 1 del 1968), una forma così particolare di cooperazione fra organi del più elevato livello statale e regionale può giustificarsi soltanto in presenza di discipline dello Stato aventi ad oggetto, non già interessi unitari che si riverberano sulle singole regioni come mera estensione o continuazione locale di quelli nazionali, ma interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole regioni.

In secondo luogo, deve trattarsi di un interesse dotato di una rilevanza o di una intensità tale da giustificare una forma di raccordo così eccezionale qual'è la partecipazione del Presidente regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri: una rilevanza che, essendo legata a una collaborazione fra l'organo statale responsabile in via primaria dell'indirizzo politico generale della nazione (Consiglio dei ministri) e l'organo che presiede l'istanza regionale preposta all'elaborazione della politica generale di una regione a statuto speciale (Giunta), dev'esser qualificata dall'interferenza tra l'indirizzo che lo Stato intende realizzare e l'attuazione della politica della regione nelle materie assegnate alla propria competenza.

Questo principio, che si deduce dal complesso delle disposizioni dei vari Statuti speciali e dalle relative Norme di attuazione che disciplinano il tipo di raccordo qui discussi, ha un preciso riscontro anche nelle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna invocate come parametro di questo giudizio. In esse si coglie chiaramente una graduazione del tipo di coinvolgimento regionale, la quale dipende dalla rilevanza del tipo di interferenza imputabile ai vari livelli di decisione previsti per la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione da e verso la regione. Infatti, la decisione sia «di competenza del Consiglio dei ministri» è prevista la partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle relative sedute (art. 65 del d.P.R. n. 348 del 1979); ove, invece, la deliberazione sia presa «in sede diversa dal Consiglio dei ministri», all'adozione della stessa deve partecipare semplicemente un «rappresentante dell'Amministrazione regionale» (art. 66, dello stesso decreto); e, infine, ove i provvedimenti siano di spettanza di «un'autorità individuale», non si richiede alcuna forma di partecipazione o di intesa in relazione alla decisione da prendere, ma si prescrive soltanto che «deve essere preliminarmente sentito il parere della Regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta» (art. 67, dello stesso decreto).

Nel caso sottoposto a questo giudizio non ricorrono né la condizione dell'interesse differenziato, né quella dell'interferenza sull'indirizzo politico generale della regione. Non la prima, perché il decreto-legge impugnato è diretto a modificare i meccanismi finanziari di ripianamento del deficit statale nel settore dei trasporti, toccando, pertanto, un punto centrale della disciplina legislativa dei relativi servizi, che si applica, con ispirazione unitaria e generalizzante, a tutte le regioni. Non la seconda, perché la norma impugnata (art. 9, sesto comma) è concegnata in modo tale da contenere soltanto la parte di minor rilievo rispetto agli indirizzi politici generali della regione - cioè l'aumento generalizzato delle tariffe nella misura del 25% - e da affidare a un successivo provvedimento del Ministro della marina mercantile la parte «di rilevante importanza (...) per l'economia» delle regioni interessate (come si esprime la stessa norma), cioè la determinazione delle tariffe ridotte per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole stesse. Di qui discende, dunque, l'infondatezza della questione ora esaminata.

5. — Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, limitatamente alla parte in cui conferisce al Ministro della marina mercantile il potere di determinare le riduzioni delle tariffe da applicare ai residenti nelle isole e alle merci senza prevedere contestualmente la richiesta del parere regionale contemplato dall'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuato dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979.

Per le ragioni addotte nel punto precedente della motivazione, la determinazione delle tariffe ridotte per i residenti e per le merci è un potere statale che tocca direttamente un interesse differenziato della Regione Sardegna e che interesserà in misura rilevante sulle scelte di carattere economico rientranti nelle competenze della Regione Sardegna. Su tale premessa, mentre l'art. 53 dello Statuto esige generalmente che la suddetta Regione partecipi alla elaborazione delle tariffe e alla regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione con l'isola, l'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, invece, precisa che quando la regolamentazione dei servizi nazionali di collegamento, compresa la determinazione delle tariffe per viaggiatori e merci, sia effettuata con provvedimenti assunti da «un'autorità individuale», si deve preliminarmente sentire il parere della Regione.

Tuttavia, come questa Corte ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 625 del 1988, la mancata espressa previsione nelle disposizioni impugnate della necessità di richiedere preliminarmente il parere della Regione, come prescritto dallo Statuto e dalle norme di attuazione dello stesso, non può comportare, di per sé, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse, per il fatto che «il silenzio (...) sul punto non può essere inteso se non nel senso dell'ossequio da esse prestato nei confronti delle norme di rango superiore».

6. — La conclusione appena raggiunta conduce all'accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione che la Regione Sardegna ha presentato in seguito all'emanazione del Decreto del Ministro della Marina mercantile 8 marzo 1989, con il quale sono state determinate le tariffe ridotte dei servizi sovvenzionati di collegamento valide per i residenti nelle isole e per le merci da e per le isole stesse senza che sia stato richiesto il parere della Regione Sardegna. Poiché, come s'è detto, l'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989 esige, ove sia correttamente interpretato alla luce dell'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, che quel parere venga preliminarmente richiesto allorché si determinano le tariffe dei servizi nazionali di comunicazione con le isole, il fatto che ciò non sia avvenuto nel caso sottoposto a questo giudizio porta a concludere che il Ministro della marina mercantile, con il decreto impugnato, abbia esercitato in modo illegittimo il potere previsto nel predetto art. 9, sesto comma, e abbia, così, menomato le competenze riconosciute in proposito alla Regione Sardegna (artt. 53 dello Statuto e 67 delle relative norme di attuazione). Di qui consegue, altresì, l'annullamento del decreto impugnato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, relativamente alle disposizioni che fanno decorrere l'aumento delle tariffe dal 1^o gennaio 1989, sollevata, con il

ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento al combinato disposto formato dall'art. 77, u.c., della Costituzione, come attuato dall'art. 15, secondo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuato dagli artt. 65 e 67 del d.P.R. n. 348 del 1979;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del suddetto decreto-legge n. 77 del 1989, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 47, secondo comma, e 53, dello Statuto speciale e alle norme di attuazione dello stesso Statuto contenute nell'art. 65 del citato d.P.R. n. 348 del 1979;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, secondo periodo, del suddetto decreto-legge n. 77 del 1989, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e alle norme di attuazione dello stesso Statuto contenute nell'art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

che non spetta al Ministro della Marina mercantile determinare, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, del citato decreto-legge n. 77 del 1989, la riduzione delle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione con le isole maggiori e minori, riguardante i residenti nelle isole stesse e le merci, senza sentire preliminarmente il parere della Regione Sardegna e, conseguentemente, annulla il decreto ministeriale 8 marzo 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1301

N. 545

Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Regione Sicilia - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento dello Stato in materia - Competenza esclusiva della regione - Improprietà dell'impugnativa costituzionale da parte del commissario dello Stato per la regione siciliana (richiamo alle sentenze nn. 38/1957 e 6/1970) - Inammissibilità.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160).

(St. spec. regione Sicilia, artt. 21, 22 e 14).

Trasporto - Regione Sicilia - Collegamenti marittimi - Determinazione delle tariffe - Intervento dello Stato - Mancata convocazione del presidente della giunta regionale e assenza di partecipazione della regione - Questione già decisa (sentenza n. 544/1989) - Richiamo alla precedente linea giurisprudenziale della Corte (sentenze nn. 4/1966, 1/1968, 34 e 166 del 1976 e 627/1988) - Rispetto di un interesse unitario dello Stato collegato ad una manovra generale di finanza pubblica - Non fondatezza.

(D.-L. 4 marzo 1989, n. 77, art. 9, sesto comma, prima e seconda parte).

(St. spec. regione Sicilia, artt. 17, 20, 21 e 22; d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, art. 8).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma sesto, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), promossi con ricorsi della Regione Sicilia e del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificati il 2 giugno 1989, depositati in cancelleria il 10 giugno successivo ed iscritti ai nn. 46 e 47 del registro ricorsi 1989,

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Cheli;

Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 2 giugno 1989, la Regione siciliana ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 5 maggio 1989, n. 160, nella parte in cui converte in legge il sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, per violazione degli artt. 17, 20, 21 e 22 dello Statuto della Regione siciliana nonché degli artt. 1 e 8 delle norme di attuazione dello Statuto stesso, relative alla materia dei trasporti ed approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485.

La Regione espone che la disposizione impugnata prevede l'aumento, dal 1^o gennaio 1989, delle tariffe per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori, ma dispone anche che gli aumenti tariffari siano ridotti, per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole, «nella misura stabilita con decreto del Ministro della Marina mercantile, previa intesa con i Ministri del Tesoro e delle Partecipazioni statali».

Ad avviso della ricorrente tali norme inciderebbero sulle attribuzioni che lo Statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione in materia di trasporti garantiscono alla Regione siciliana.

Nel ricorso si lamenta, in primo luogo, che il Presidente della Regione siciliana non sia stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri nel corso della quale è stato deliberato il decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, nonostante che la materia dell'aumento delle tariffe passeggeri e merci sui collegamenti marittimi con la Sicilia e con le isole minori della Regione debba collocarsi tra quelle «che interessano la Regione». Non sarebbe stata perciò rispettata la statuizione contenuta nel terzo comma dell'art. 21 dello Statuto siciliano secondo cui il Presidente della Regione siciliana partecipa, col rango di Ministro e con voto deliberativo, al Consiglio dei Ministri nelle materie che interessano la Regione. Sotto altro profilo la Regione sostiene che la norma censurata ha violato la competenza regionale così come delineata dagli artt. 17 e 20 dello Statuto siciliano e disciplinata, in sede operativa, dall'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953, norma di attuazione dello Statuto stesso in materia di trasporti.

Mentre, infatti, quest'ultima norma — certamente sopraordinata alla legge statale ordinaria — prevede che debba essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale in sede di istituzione e di regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e di trasporti che si svolgono nell'ambito della Regione Sicilia o direttamente la interessino, la disposizione censurata, da un lato, avrebbe eluso l'adempimento della preventiva richiesta del parere, essendo stata emanata attraverso l'adozione di un decreto-legge e la sua successiva conversione in legge, e, dall'altro lato, non avrebbe contemplato il parere preventivo dell'Amministrazione regionale siciliana, stabilendo che la misura degli aumenti tariffari ridotti per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole venga fissata con decreto del Ministro della Marina mercantile previa intesa con i Ministri del Tesoro e delle Partecipazioni statali.

Sempre con riferimento alla stessa norma di attuazione si sostiene, infine, che la disposizione impugnata violerebbe anche l'art. 22 dello Statuto speciale di autonomia, in base al quale la Regione ha diritto di partecipare, con un suo rappresentante «alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei che possano comunque interessare la Regione».

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di costituzione si sostiene che l'intervento dei Presidenti delle Regioni ad autonomia speciale al Consiglio dei Ministri, previsto dagli statuti speciali, non può ritenersi prescritto anche per atti legislativi o per atti comunque collegati, quali presupposti, al procedimento legislativo come le deliberazioni dei decreti-legge.

La Presidenza contesta inoltre l'esistenza, nella specie, di un interesse della Regione come ente esponenziale di poteri giuridici di autonomia, osservando che la disposizione che prevede gli aumenti tariffari (nell'ottica di un parziale adeguamento delle tariffe al costo dei servizi) è di ispirazione unitaria, rientra nel quadro della iniziativa di risanamento della finanza pubblica ed è rivolta ad alleviare l'onere delle «sovvenzioni di equilibrio» per i servizi marittimi di collegamento con le isole, previste dall'art. 9, terzo comma, del decreto-legge n. 77 del 1989.

Data la natura non amministrativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, risulterebbe poi inapplicabile — a giudizio della Presidenza — l'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953 che peraltro non sarebbe riferibile alle tariffe delle comunicazioni marittime, ma alla sola «regolamentazione dei servizi, vale a dire alla strutturazione delle linee, alla loro periodicità, velocità e relativi calendari».

Comunque — secondo l'interveniente — il decreto-legge n. 77 del 1989 fa parte dell'insieme dei provvedimenti riguardanti l'intera situazione economica finanziaria del Paese, colligati alla manovra di finanza pubblica (ex art. I-bis lett. c), legge n. 468 del 1978) ed alla legge finanziaria del 1989 (legge 24 dicembre 1988, n. 541), per l'esame del cui disegno, contestuale a quello dei decreti collegati, furono invitati ad intervenire al Consiglio dei Ministri — per mere ragioni di opportunità — i Presidenti delle Regioni a statuto speciale.

La Presidenza nega poi che vi sia stata violazione degli artt. 17 e 20 dello Statuto siciliano, sul rilievo che la norma censurata riguarda servizi nazionali di trasporto e non trasporti regionali.

Infine, nell'atto di intervento si sostiene che l'ultima parte del censurato art. 9, comma sesto, del decreto-legge n. 77 del 1989 non disciplina sotto nessun aspetto il modo di esercizio del potere: con la conseguenza che non può affermarsi che la norma impugnata detti una disciplina contrastante con l'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953 e con l'art. 22 dello Statuto siciliano.

La Presidenza ha concluso pertanto per la reiezione del ricorso.

3. — Con ricorso notificato il 2 giugno 1989 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato lo stesso art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989 per violazione degli artt. 21, 22, 14 lett. n), dello Statuto speciale della Regione siciliana, anche in relazione agli artt. 5, 115 e 116 Cost.

Nel ricorso il Commissario dello Stato rivendica la sua legittimazione ad impugnare anche atti legislativi dello Stato, sostenendo che né il mancato esercizio, in passato, di questa potestà commissariale né l'assenza di specifiche norme di attuazione o, in ipotesi, di norme ordinarie concernenti lo *ius postulandi* o altri aspetti procedurali delle prerogative commissariali possono, di per sé, far ritenere caducato quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Nel merito il ricorrente sostiene che la norma impugnata viola gli artt. 21 e 22 dello Statuto regionale siciliano e l'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953, svolgendo argomentazioni del tutto analoghe a quelle prospettate dalla Regione siciliana. A queste censure il Commissario dello Stato ne aggiunge un'altra, relativa all'art. 14 lett. n), dello Statuto speciale, dove si prevede la competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di turismo.

4. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

In primo luogo l'Avvocatura contesta che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana possa ancora considerarsi dotato del potere di impugnativa di leggi statali.

A suo avviso, infatti, la previsione originaria degli artt. 27 e 30 dello Statuto siciliano risponderebbe alla logica di un «patto di autonomia», che non può avere spazio nella sopravvenuta attuazione di un ordinamento costituzionale nel quale le autonomie regionali (anche quelle qualificate da forme e condizioni particolari) sono saldamente ancorate all'unità ed all'indivisibilità dello Stato.

La limitazione delle funzioni del Commissario dello Stato, organo amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, si sarebbe, pertanto, determinata al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, che ha operato l'inserimento dello Statuto nel nuovo ordinamento costituzionale.

D'altro canto — secondo l'Avvocatura dello Stato — la previsione di un potere di impugnativa di leggi statali da parte di un organo amministrativo dello Stato lungi dal realizzare una condizione particolare di «autonomia» della Regione, rappresenterebbe una sorta di tutela che non può trovare spazio in un sistema di autonomia direttamente garantita dallo stesso ordinamento statale.

In conclusione, l'Avvocatura sottolinea come lo stesso sistema di garanzie assicurato dalla Costituzione postuli l'esclusività delle valutazioni positive o negative del soggetto titolare dei poteri giuridici di autonomia e l'inconfigurabilità di qualsiasi diversa forma di legittimazione all'impugnativa diretta della norma statuale.

Nel merito l'Avvocatura ripropone argomentazioni identiche a quelle già svolte nel giudizio promosso dalla Regione siciliana:

Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Regione siciliana ha depositato una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. — I due ricorsi investono la stessa norma (art. 9, sesto comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160) sotto profili pressoché coincidenti: va, pertanto, disposta la loro riunione al fine di addivenire ad unica pronuncia.

2. — Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione prospettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

L'eccezione merita di essere accolta.

Il Commissario dello Stato — esercitando per la prima volta un potere sinora mai impiegato — ha ritenuto di poter proporre ricorso avverso una norma contenuta in una legge statale ai sensi degli artt. 27 e 30 dello Statuto speciale, dove si riconosce allo stesso organo la competenza a promuovere davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana i giudizi di costituzionalità «delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto allo Statuto speciale ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione».

Tale competenza deve, peraltro, ritenersi non più operante, non tanto (come accenna lo stesso Commissario nel proprio ricorso) per la mancata adozione di specifiche norme di attuazione o per effetto di desuetudine, quanto per la caducazione dello speciale potere di impugnativa di cui è causa, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del conseguente assorbimento delle attribuzioni conferite dallo Statuto speciale all'Alta Corte per la Regione siciliana nella competenza generale assegnata dalla stessa Costituzione alla Corte costituzionale.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare — prima, attraverso l'affermazione della propria competenza esclusiva a giudicare della costituzionalità delle leggi statali e regionali (sent. n. 38 del 1957) e, successivamente, in sede di dichiarazione di incostituzionalità delle norme dello Statuto siciliano concernenti la competenza penale dell'Alta Corte (sent. n. 6 del 1970) — l'inderogabilità del principio dell'unità della giurisdizione costituzionale: traendo da tale principio sia la valutazione relativa alla natura provvisoria «che ebbe a caratterizzare sin dall'inizio l'istituzione dell'Alta Corte, introdotta per far fronte a situazioni politiche particolari e contingenti», sia l'affermazione del superamento delle competenze di tale organo determinatosi in conseguenza della «costituzionalizzazione» dello Statuto speciale (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), attraverso cui si determinò anche il «coordinamento» e l'adeguamento di tale Statuto ai principi posti dalla Costituzione dello Stato (cfr. il secondo comma dell'articolo unico del r. d.-l. 15 maggio 1946, n. 455). Ma lo stesso principio di unità della giurisdizione costituzionale non può non condurre anche ad affermare, in questa sede, l'avvenuta caducazione del potere di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali già attribuito al Commissario dello Stato, stante il nesso indissolubile che gli artt. 27 e 30 dello Statuto vengono ad evidenziare tra tale potere e lo speciale sistema di giustizia costituzionale incentrato sulle competenze dell'Alta Corte per la Regione siciliana.

D'altro canto, anche per chi voglia considerare l'aspetto relativo alla particolare natura dell'organo commissoriale nell'ambito della Regione siciliana, un potere di impugnativa quale quello in esame — se si poteva ben giustificare nella fase di primo impianto dell'ordinamento siciliano, quando, in assenza di un sistema di garanzie definitivamente fissate in sede costituzionale, si tendeva ad individuare nel Commissario il garante imparziale del «patto di autonomia» tra l'ordinamento siciliano e l'ordinamento statale — non si giustifica certamente più nell'ambito di un ordinamento costituzionale quale quello attuale, dove il quadro dei rapporti tra Stato e Regioni, ordinarie e speciali, risulta completamente delineato e regolato nonché garantito attraverso un sistema di giustizia costituzionale ispirato a principi unitari.

L'insieme di queste considerazioni conduce, dunque, ad affermare l'inammissibilità del ricorso proposto dal Commissario dello Stato, per carenza di legittimazione dell'organo al promuovimento di giudizi di costituzionalità nei confronti degli atti emanati dallo Stato.

3. — Passando all'esame del ricorso proposto dalla Regione siciliana, va innanzitutto valutata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all'art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale, mediante la quale si contesta la mancata convocazione del Presidente regionale alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui venne adottato il decreto-legge n. 77 del 1989: e questo nonostante l'interesse della Regione alla materia delle tariffe dei trasporti marittimi di collegamento con le isole maggiori e minori regolata da tale atto normativo.

La questione è infondata.

Nella più recente pronuncia adottata su analoga questione (sent. n. 544/89, concernente la stessa disposizione del decreto-legge di cui è causa, impugnata dalla Regione Sardegna), questa Corte ha già avuto modo di precisare — sviluppando una linea giurisprudenziale che offre numerosi precedenti (sentt. n. 4 del 1966, n. 1 del 1968, nn. 34 e 166 del 1976, n. 627 del 1988) — come la partecipazione del Presidente di una Regione speciale (o di una Provincia autonoma) al Consiglio dei Ministri risulti condizionata non tanto dalla natura legislativa o amministrativa dell'atto

che il Governo intende adottare (stante la possibilità di configurare la presenza di un interesse regionale con riferimento ad ambedue le categorie di atti), quanto dalla qualità dell'interesse su cui la delibera governativa è destinata a incidere. Tale delibera — per potere consentire (e rendere necessaria) la partecipazione del Presidente regionale — dev'essere, infatti, in grado di coinvolgere in concreto interessi regionali (o provinciali) qualificati da una rilevante peculiarità e da una particolare intensità, dal momento che una forma di cooperazione tra organi del più alto livello statale e regionale quale è quella in esame, si può giustificare solo in presenza di interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole Regioni ed in relazione alla possibilità di una rilevante e diretta interferenza dell'indirizzo politico statale nell'indirizzo politico della Regione interessata.

Tali caratteristiche non si ravvisano nel decreto-legge di cui è causa anche per quanto concerne la posizione della Regione siciliana, dal momento che la disciplina posta con tale atto, oltre a riferirsi indistintamente a tutte le isole, maggiori e minori, comprese nel territorio nazionale, si è ispirata ad un interesse unitario dello Stato, collegato ad una manovra generale di finanza pubblica ed è venuta a incidere, con la parte direttamente regolata, su aspetti meno rilevanti per l'indirizzo politico regionale, mentre la determinazione delle scelte di maggior rilievo per l'economia regionale è stata rinviata ad un successivo provvedimento del Ministro della Marina mercantile.

Da qui l'infondatezza, anche nel caso in esame, della questione proposta.

4. — Un ulteriore motivo di dogianza viene prospettato dalla Regione siciliana con riferimento all'art. 22 dello Statuto speciale, come specificato dall'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), dove si prevede che «per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta».

Ad avviso della ricorrente tali norme risulterebbero violate dall'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, nella parte in cui tale disposizione conferisce al Ministro della Marina mercantile, previa intesa con i Ministri del Tesoro e delle Partecipazioni statali, il potere di ridurre le tariffe da applicare ai residenti nelle isole ed alle merci da e per le isole, senza fare alcuna menzione del parere dell'Amministrazione regionale richiesto dalla disciplina statutaria e di attuazione.

Anche tale profilo risulta, peraltro, infondato alla luce di una corretta lettura della norma impugnata e dei parametri di riferimento invocati.

Non par dubbio, infatti, che il potere di riduzione tariffaria, conferito dal sesto comma dell'art. 9, al Ministro della Marina mercantile sia tale da incidere sulla «regolamentazione» di quei servizi di trasporto marittimo che «direttamente» interessano la Regione e per la cui disciplina l'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953 richiede il parere preventivo dell'Amministrazione regionale: è invero, nonostante che la materia tariffaria venga esplicitamente richiamata soltanto nell'art. 9 delle stesse norme di attuazione con riferimento al trasporto ferroviario, la nozione di «regolamentazione» — anche per i motivi enunciati nella già richiamata sent. n. 544/89 *sub 4.1.* — appare, per il suo carattere generale, in grado di includere tutti i profili della disciplina inherente ai trasporti contemplati nell'art. 8, ivi compreso l'aspetto della riduzione tariffaria. Il che induce a ritenere che, ai fini dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui alla seconda parte dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, l'acquisizione del parere preventivo dell'Amministrazione regionale debba, in ogni caso, presentarsi necessaria.

Ma tale conclusione non può anche condurre ad affermare — come vorrebbe la Regione — l'illegittimità della norma denunciata per omesso richiamo a tale parere. Il fatto che l'art. 9, sesto comma, nel conferire il potere di riduzione tariffaria al Ministro della Marina mercantile, non richiami la necessità del preventivo parere regionale per quei trasporti che vengano direttamente a interessare la Sicilia, non può, infatti, esprimere una volontà di esclusione nei confronti di tale adempimento, dal momento che la disciplina posta dalla norma statale non pretende regolare l'intero procedimento e va, in ogni caso, integrata con le previsioni, di rango superiore, espresse nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione (cfr. sent. 625/88);

La questione deve ritenersi, pertanto, infondata nei sensi di cui in motivazione.

5. — Infondate risultano, infine, le censure prospettate con riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale, dove vengono disciplinate le funzioni, legislative e amministrative, spettanti alla Regione in materia di trasporti regionali.

La norma impugnata esula, infatti, da tale disciplina statutaria, dal momento che si riferisce a servizi di trasporto non regionali, ma nazionali. (cfr. le leggi 20 dicembre 1974, n. 684 e 5 dicembre 1986, n. 856).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara inammissibile il ricorso (n. 47/89) proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, in riferimento agli artt. 21, 22, 14 lett. n) dello Statuto speciale della Regione siciliana;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del richiamato decreto-legge n. 77 del 1989, sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 46/89), dalla Regione Sicilia in riferimento agli artt. 17, 20 e 21 dello Statuto speciale;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, seconda parte, dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989, sollevata dalla Regione Sicilia in riferimento all'art. 22 dello Statuto speciale siciliano (L. cost. 26 febbraio 1948 n. 2) ed all'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1302

N. 546

Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Opere pubbliche - Provincia autonoma di Bolzano - Mondiali di calcio 1990 - Realizzazione di servizi pubblici essenziali - Esautorazione degli organi provinciali competenti - Mancanza di interesse della provincia alla realizzazione delle opere pubbliche oggetto del decreto-legge impugnato - Inammissibilità.

(D.L. 1^o aprile 1989, n. 121, artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205).

(St. spec. T.-A.A., artt. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, 9, primo comma, nn. 11, 14, primo comma, e 16, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1^o aprile 1989, n. 121, dal titolo «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 2 maggio 1989, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
 Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
 Udit i l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in falso

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 1, quarto e quinto comma, e all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990); convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate violerebbero: *a*) l'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18 dello Statuto del Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che attribuisce alla stessa Provincia competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico, di urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, nonché di comunicazioni e trasporti; *b*) l'art. 9, primo comma, n. 11 dello Statuto, che attribuisce alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia di attività sportive e ricreative; *c*) l'art. 16 dello Statuto, che conferisce alla Provincia le funzioni amministrative nelle stesse materie in cui essa ha competenze legislative; *d*) l'art. 14, primo comma, dello Statuto, che prescrive il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale, nonché l'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che prevede la previa intesa della Provincia per gli interventi dello Stato nell'ambito del territorio provinciale aventi ad oggetto le materie della viabilità, delle linee ferroviarie e degli aerodromi.

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate — nel prevedere procedure speciali per le opere pubbliche «direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990», per quelle necessarie al fine di garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti indicati nell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 121 e per le opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 (Esposizione internazionale «Colombo '92») — prevedrebbero un'illegittima deroga alla disciplina legislativa e amministrativa dettata dalla Provincia stessa, esautorando gli organi provinciali statutariamente competenti ad adottare i relativi provvedimenti. Palesemente incostituzionale sarebbe, in particolare, l'art. 2, che, al secondo comma, istituisce una Conferenza, composta da rappresentanti di diversi enti e amministrazioni statali, competente a valutare i progetti esecutivi «con particolare riferimento alle loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali», e, al comma successivo, prevede che le deliberazioni prese all'unanimità dalla predetta Conferenza si sostituiscono ad ogni effetto ai provvedimenti amministrativi che la Provincia è competente ad adottare in materia, compresi i pareri e le intese previsti dalle leggi statali e regionali (o provinciali).

2. — Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Dopo aver sottolineato che la Provincia ricorrente non è interessata all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce l'impugnato decreto-legge e che, comunque, questa Corte, con sentenza n. 517 del 1987, ha già affermato che l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio coinvolge interessi di indubbio rilievo nazionale, l'Avvocatura dello Stato rileva che, anche a prescindere da tali argomenti, la previsione di una Conferenza composta dagli enti interessati e dotata di poteri sostitutivi dei provvedimenti di competenza provinciale non violerebbe le attribuzioni della ricorrente, dato che quest'ultima, all'interno della Conferenza, ha un vero e proprio diritto di voto che potrebbe opporre alle deliberazioni ritenute pregiudizievoli per le competenze e gli interessi di cui essa è titolare. Sicché, pur dovendosi escludere che nell'ipotesi configurata vengano in questione le competenze provinciali invocate, non si potrebbe comunque ritenere che possano essere lese da atti, come le deliberazioni prese all'unanimità dalla Conferenza, che non possono fondatamente ritenersi di minor efficacia del diniego d'intesa o di nulla osta.

3. — In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato una memoria con la quale contesta le deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato.

In particolare, la ricorrente ritiene infondata l'allegazione dell'Avvocatura secondo la quale essa non sarebbe interessata dall'applicazione del decreto-legge impugnato, in quanto quest'ultimo prevede interventi rientranti nella realizzazione delle «opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali», come ad esempio l'installazione di infrastrutture per ponti radio e impianti televisivi, che potrebbero ben riguardare il territorio provinciale. L'ampiezza delle espressioni usate dalla legge indurrebbe a farvi rientrare anche opere aventi con le manifestazioni ivi indicate un legame del tutto occasionale e indiretto.

In secondo luogo, la Provincia contesta la pretesa equipollenza tra gli strumenti della «intesa» e della «Conferenza», sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, osservando che l'«intesa», a differenza della «Conferenza», possiede un carattere bilaterale e presuppone il coinvolgimento di organi a rilevanza costituzionale.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano contesta la legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, per violazione dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, dell'art. 9, primo comma, e 11, 13, 14, primo comma, dell'art. 14, primo comma, dell'art. 46 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché delle relative norme di attuazione e, in particolare, dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Le questioni di costituzionalità poste dalla ricorrente sono due: la prima, relativa all'art. 1, quarto e quinto comma, prospetta il dubbio se l'applicabilità alla Provincia di Bolzano delle procedure speciali previste per le opere pubbliche necessarie a garantire la fornitura dei servizi pubblici essenziali immediatamente incidenti sulle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990 e per le opere pubbliche connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 (relativa allo svolgimento dell'Esposizione internazionale «Colombo '92») sia contrastante con le norme statutarie che attribuiscono alla stessa Provincia competenze legislative (di tipo esclusivo e concorrente), e amministrative su varie materie, fra le quali l'urbanistica, la tutela del paesaggio, le attrezzature e gli impianti sportivi; la seconda questione, che concerne l'art. 2, secondo e terzo comma, prospetta un dubbio di costituzionalità relativo all'equiparazione, ivi disposta, fra l'*«intesa»* (richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974) e la Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti interessati (regolata, per l'appunto, dalle norme impugnate), le cui deliberazioni, ove adottate all'unanimità, sono ritenute sostitutive *«ad ogni effetto»* degli atti amministrativi (autorizzazioni, nulla osta, intese, pareri, etc.) previsti dalle leggi statali e regionali (o provinciali).

In ordine a tutte e due le questioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri formula un'eccezione di inammissibilità, basata sul rilievo che la Provincia autonoma di Bolzano non sarebbe interessata all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce l'impugnato decreto-legge.

2. — L'eccezione di inammissibilità va accolta.

Se l'evidente mancanza di interesse della Provincia autonoma di Bolzano in relazione all'applicabilità nel proprio territorio delle procedure semplificate riguardanti le «opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373», vale a dire alle spese finalizzate alla realizzazione della «Esposizione internazionale specializzata "Colombo 92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"», rende superflua qualsiasi considerazione sul punto, non altrettanto evidente appare invece l'analogia conclusione sull'altra impugnazione proposta dalla stessa ricorrente.

L'art. 1, comma quarto, del decreto-legge n. 121 del 1989 estende le procedure semplificate previste dallo stesso decreto — sempreché ne facciano richiesta le amministrazioni competenti e salvo l'approvazione della Conferenza dei soggetti interessati disciplinata nel successivo art. 2 — anche «alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2». Tali requisiti sono dati, oltreché da caratteristiche attinenti alle opere stesse (realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, congruità del relativo investimento rispetto all'obiettivo, conformità alla disciplina vincolistica), anche da un legame di stretta funzionalità con le manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990 e, segnatamente, dalla «immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà» (art. 1, comma secondo, lett. a).

Nel determinare quest'ultimo requisito, la disposizione appena citata afferma con estrema chiarezza che l'opera pubblica da realizzare dev'essere caratterizzata da un legame di diretta incidenza, non già rispetto ad aspetti conseguenziali o collaterali ai campionati mondiali di calcio del 1990, ma rispetto allo svolgimento stesso delle relative manifestazioni sportive, compreso il miglioramento delle infrastrutture necessarie ad assicurare l'afflusso e la mobilità degli spettatori negli stadi designati e nelle città interessate. Poiché nessun centro urbano della Provincia di Bolzano rientra fra quelli designati ad ospitare le manifestazioni sportive dei campionati mondiali di calcio del 1990, si deve ritenere che tra le opere pubbliche realizzabili nel territorio provinciale e l'effettuazione delle predette manifestazioni sportive non vi possa in alcun caso essere quel legame di «immediata incidenza» richiesto come requisito essenziale per l'applicazione delle procedure semplificate disciplinate dal decreto-legge n. 121 del 1989. Di qui deriva la mancanza d'interesse della Provincia autonoma di Bolzano alla proposizione del relativo giudizio di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma; 2, secondo e terzo comma, del decreto legge 18 aprile 1989, nel 2º comma 6 infra, in quanto riguardante aree interessate dai campi di produzione di valcò del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli artt. 9, primo comma, n. 11; 14, primo comma, e 16 dello stesso Statuto, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI.

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1303

N. 547

Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Credito (accesso al) - Agevolazioni finanziarie alle imprese - Determinazione dei tassi - Crediti di mero esercizio - Richiamo alle sentenze nn. 441/1988, 80/1989 e 1066/1988 - Non fondatezza.

(Legge regione Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, art. 1, secondo comma).

(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 3; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 70).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, avente per oggetto «Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 1989, depositato in cancelleria il 1º luglio 1989 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Uditò nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'Avv. Gustavo Romanelli per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso 23 giugno 1989 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, recante «Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta». A norma di esso «i finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli Istituti di credito convenzionati col Consorzio garanzia fidi al fine di favorire l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese». Ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta (l. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e con l'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Nel ricorso si espone che la legge impugnata era stata rinviaata all'esame del Consiglio regionale in quanto: a) l'art. 1, prevedendo un finanziamento regionale per favorire, mediante l'abbattimento del tasso d'interesse praticato al «Consorzio garanzia fidi fra gli industriali», l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese, si porrebbe in contrasto con i principi vigenti in materia di provvidenze creditizie pubbliche, mai ammesse a fini d'incentivazione del credito di gestione; b) la legge non contiene alcuna disposizione diretta a limitare il tasso minimo d'interessi a carico dei beneficiari in misura non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale sul credito agevolato per lo stesso settore d'intervento.

Essendo stata la legge riapprovata, nel ricorso si deduce che la competenza regionale in materia d'industria e commercio, rispetto alla quale gli incentivi per l'accesso al credito si pongono in posizione strumentale, ha finalità integrative ed attuative delle leggi della Repubblica (art. 3 St. spec.), potendo quindi legittimamente esercitarsi solo nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale del settore. Questa, in tema di agevolazioni creditizie, prevede soltanto interventi per favorire nuovi investimenti o l'ammodernamento tecnologico e non anche — come la legge regionale impugnata — agevolazioni relative al credito di gestione, dovendosene pertanto desumere il principio dell'esclusione di facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per i crediti di mero esercizio. Con tale principio contrasterebbe la disposizione del secondo comma dell'art. 1 della legge impugnata, che prevede agevolazioni creditizie anche per «operazioni di consolidamento gestionale delle imprese».

Inoltre, poiché nella legge impugnata manca una disposizione idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento del tasso d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale, non risulterebbe neppure osservata la regola posta dall'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182 secondo cui «la determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382» e, cioè, con il rispetto delle esigenze di carattere unitario, alle quali arrecherebbe pregiudizio la mancanza di disposizioni dirette ad evitare lo «sfondamento» del tasso minimo d'interesse destinato a rimanere a carico dei beneficiari.

2. — Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Valle d'Aosta chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

In proposito ha dedotto che questione analoga, relativa ad una legge diretta ad incentivare il *factoring*, è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 1066 del 1988 di questa Corte. L'applicazione dei principi ivi affermati comporterebbe la reiezione del ricorso, rientrando nelle competenze della Regione Valle d'Aosta anche l'incentivazione del credito di gestione.

Quanto alla dedotta violazione del principio posto dall'art. 70 del d.P.R. n. 182 del 1982, nell'atto di costituzione la Regione osserva che la censura — riguardante «l'assenza nella legge impugnata di una disposizione idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento del tasso d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale» — si palesa inconsistente in quanto detto tasso minimo non è stabilito neppure dalla normativa statale.

Con memoria in data 31 ottobre 1989 la Regione ha insistito nelle sue richieste.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989 — disponendo che i finanziamenti regionali da essa previsti debbono essere destinati all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito convenzionati col Consorzio garanzia fidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese — violi l'art. 3 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, nonché l'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. Ciò perché, così disponendo, si porrebbe in contrasto col principio della legislazione statale che non consente agevolazioni relative al credito di gestione e con quello (ricavabile dal citato art. 70) secondo il quale nelle agevolazioni al credito deve essere determinato un tasso minimo che deve restare a carico del beneficiario.

La questione è infondata.

2. --- L'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha incluso, tra le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, anche quelle concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al credito.

Questa Corte ha precisato (sentenza n. 735 del 1988) che tale normativa non configura, negli interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito una materia a sé, da aggiungere a quelle attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della Costituzione, bensì una attribuzione strumentale, che fa parte integrante delle materie di competenza regionale "a contenuto economico". Spetta, pertanto, alle regioni a statuto ordinario il potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'erogazione di quote di concorso negli interessi, purché tali misure riguardino materie di competenza regionale.

Questa Corte ha altresì precisato (sentenza n. 1066 del 1988), a proposito della Regione Valle d'Aosta, che agevolazioni creditizie ad imprese operanti in quella regione possono essere disposte con legge regionale, in base all'art. 3 dello Statuto speciale di autonomia (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), il quale prevede una potestà legislativa regionale d'integrazione e attuazione della legislazione statale. In base all'esercizio di siffatta potestà normativa, dette agevolazioni si inseriscono nell'ordinamento giuridico quali norme integrative della legislazione statale in materia di promozione dello sviluppo industriale e commerciale, senza alterare la disciplina generale del credito, bensì adattando alle condizioni ed alle esigenze regionali la normativa d'incentivazione statale, utilizzando le ulteriori risorse disponibili a livello regionale.

3. — È da rilevare che la competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia di qua, è regolata dall'art. 117 della Costituzione e deve essere esercitata «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». Da ciò questa Corte ha dedotto che, esistendo un principio della legislazione statale il quale esclude — di regola — agevolazioni a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio, le su dette regioni non possono legiferare concedendo agevolazioni di tale specie (sentenza n. 441 del 1988). Parimenti, tali regioni non possono concedere agevolazioni creditizie senza tener conto, come prescrive l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, della determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari, operata dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (cfr. la sentenza n. 80 del 1989).

L'affermato principio della legislazione statale secondo il quale, di regola, non sono consentite agevolazioni alle imprese per il credito di gestione, costituisce un principio generale della materia, che si pone, *ex art. 117 della Costituzione, come limite alla potestà normativa delle regioni a statuto ordinario e alle competenze legislative di integrazione e di attuazione della Regione Valle D'Aosta*. Ma poiché, come ha precisato la sentenza n. 441 del 1988, tale principio può essere derogato «per interventi giustificati da motivi congiunturali, quando la stessa base produttiva può essere minacciata», si devono ritenere legittime le agevolazioni finanziarie previste dalla disposizione impugnata per il «consolidamento» delle imprese e per un periodo di tempo, invero limitato (un anno).

Neppure è violato l'altro principio, in relazione al quale nel ricorso si deduce l'illegittimità della legge impugnata: in base ad esso, nel disporre agevolazioni creditizie, la legge regionale dovrebbe determinare il tasso minimo a carico del beneficiario, desumibile dalla legislazione dello Stato. Come si è rilevato dalla suddetta sentenza, non viola le competenze statali una legge regionale che nulla disponga in tema di tasso di interesse, giacché il silenzio della norma regionale non pregiudica l'esercizio della competenza statale e la sua vincolatività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989 recante «Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio di garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta», sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 23 giugno 1989 in riferimento all'art. 3 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4 e all'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 548

Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione,

Successione - Successione ereditaria - Regione Emilia-Romagna - Vincolo trentennale gravante sui fondi a garanzia di crediti agevolati per la proprietà contadina - Revoca a domanda degli interessati - Potere del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anziché degli organi competenti delle regioni - Violazione delle competenze regionali - Riconoscimento statale della competenza rivendicata - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato e non anche presso la sede del Governo - Richiamo alla sentenza n. 13/1960 - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA:

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 14 giugno 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, aente ad oggetto: «Legge 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre:

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 14 giugno 1989 e depositato il 26 giugno successivo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gabinetto del Ministro, prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, aente ad oggetto: «L. 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione», lamentando la violazione dell'art. 117 della Costituzione, nonché degli artt. 66, primo e secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Secondo la ricorrente, mentre quest'ultima disposizione prevede che, in caso di successione ereditaria, il vincolo trentennale gravante sui fondi a garanzia di crediti agevolati per la proprietà contadina possa essere revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio e, successivamente, al 30 giugno 1972, degli organi competenti delle regioni, al contrario la lettera impugnata afferma la esclusiva competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad emanare i provvedimenti amministrativi di revoca del suddetto vincolo.

Di qui la violazione delle competenze regionali, in quanto la revoca del vincolo costituisce esercizio di funzioni amministrative sicuramente rientranti nella materia dell'agricoltura piuttosto che in quella, di competenza statale, del credito in agricoltura.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo la inammissibilità del ricorso perché non notificato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma solo presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nell'atto di costituzione si precisa, comunque, che con nota in data 21 giugno 1989, n. 23118, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto alla regione la competenza ad emanare i provvedimenti di revoca del vincolo trentennale di indivisibilità, oggetto del presente conflitto.

3. — Con una memoria depositata il 3 agosto 1989, la Regione Emilia-Romagna ha dedotto che, seguito della nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 giugno 1989, n. 23118, che ha riconosciuto la competenza rivendicata con il ricorso per conflitto di attribuzione, è venuto meno il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. — La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: «L. 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione», in quanto, rivendicando il potere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di revocare, in caso di successione ereditaria, il vincolo trentennale di indivisibilità gravante sui fondi a garanzia dei crediti agevolati per la proprietà contadina, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, violerebbe l'art. 117 della Costituzione, nonché gli artt. 66, primo e secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo comma, della legge 14 aprile 1971, n. 817.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, pur precisando che con successiva lettera in data 21 giugno 1989, prot. 23117 - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto «Legge 14 agosto 1971, n. 817 - Competenza alla rimozione del vincolo trentennale di indivisibilità», il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto la competenza regionale rivendicata, ha accepito la inammissibilità del ricorso perché notificato soltanto presso l'Avvocatura dello Stato e non anche presso la sede del Governo.

2. — L'eccezione proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri va accolta.

Questa Corte, con la sentenza n. 13 del 1960 ha già avuto modo di affermare che le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) non valgono per i giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte costituzionale, traendo da ciò la conseguenza della irritualità, peraltro in quel giudizio non dichiarata, della notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La Corte non ritiene che sussistano ragioni tali per modificare quell'affermazione, tanto più che la successiva legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nell'attribuire all'Avvocatura Generale dello Stato la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale (art. 9, primo comma), ha precisato che «l'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali» (art. 10, terzo comma).

Il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, pertanto, essendosi notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come risulta dalla relata di notifica in data 14 agosto 1989, deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto «L. 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 549

Sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Comune di Acquedolci - Diritto alla retrocessione parziale - Impedimento all'esercizio di tale diritto e disposizione della vendita del compendio già espropriato con il sistema della trattativa privata - Incongruità del giudizio di rilevanza - Riflessi sulla giurisdizione della corte d'appello - Razionalità - Consolidazione giuridica di situazioni di fatto irreversibili - Richiamo alla sentenza n. 245/1987 - Non fondatezza.

(Legge 14 agosto 1982, n. 615).

(Cost., artt. 3 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 agosto 1982, n. 615 (Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento civile vertente tra Salanitro Alfio ed altri e il Ministero dei Lavori Pubblici ed altri, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

La Corte d'appello di Messina — nel corso di un giudizio promosso per la retrocessione di beni espropriati dal Ministero dei Lavori pubblici relativi ad opere concernenti l'abitato di San Fratello — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, della legge 14 agosto 1982, n. 615.

Secondo il giudice *a quo* la legge impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, avendo privato, con norma eccezionale, gli interessati del diritto alla retrocessione dei beni espropriati che non abbiano avuto la prevista destinazione. Contrasterebbe, inoltre, con l'art. 113 della Costituzione in quanto avrebbe impedito agli interessati l'esercizio del diritto, già azionato, alla retrocessione.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Nell'atto d'intervento si espone quanto segue. Con decreto prefettizio 19 giugno 1934, n. 30486, venne pronunciata, ai sensi della legge 9 luglio 1922, n. 1045 e del regio decreto legge 21 marzo 1929, n. 473, l'espropriazione di alcuni terreni interessati dalle opere di trasferimento, in altra zona, dell'abitato del Comune di San Fratello (Messina), minacciato da movimento franoso.

Con d.P.R. 30 settembre 1955, n. 1097, l'abitato di San Fratello, esclusa una zona appositamente delimitata, venne cancellato dalla tabella di quelli sottoposti a trasferimento e compreso invece in quella degli abitati da consolidare. Successivamente, in pendenza d'un giudizio avente ad oggetto la domanda di retrocessione di alcuni dei terreni espropriati, è sopravvenuta la legge 14 agosto 1982, n. 615, che ha disposto la vendita, in favore del Comune di Acquedolci, del compendio che era stato oggetto del decreto d'espropriazione n. 30486, emesso in data 19 giugno 1934 dal prefetto di Messina.

Ciò premesso, tenuto conto che, in linea di fatto, alla stregua dello stesso art. 1, secondo comma, della legge n. 615 del 1982, una parte del compendio a suo tempo espropriato risulta aver ricevuto una destinazione a fini di pubblica utilità, ancorché realizzata con meccanismi diversi da quelli originariamente previsti, l'Avvocatura generale dello Stato, dubitando della giurisdizione del giudice *a quo*, ha dedotto la carenza di un'adeguata motivazione al riguardo e la conseguente inammissibilità della questione.

Ha inoltre prospettato l'inammissibilità della questione, sotto il profilo che la legge impugnata non avrebbe attuato un trasferimento coattivo, a favore del Comune di Acquedolci, dei terreni espropriati ma si sarebbe limitata a prevedere, sotto determinate e tassative condizioni, la mera possibilità di una vendita a trattativa privata, rimettendo quindi ad un eventuale contratto l'effetto traslativo della proprietà. Ne deriverebbe che la decisione sulla domanda di retrocessione, della quale è investito il giudice remittente, non sarebbe in alcun modo influenzata dalla legge impugnata, con la conseguente inammissibilità della questione per disetto di rilevanza.

Quanto al merito, l'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto: *a)* che il diritto alla retrocessione dei beni espropriati non è costituzionalmente garantito; *b)* che la legge impugnata trova ragionevole giustificazione nell'intento di avviare a sanatoria le situazioni connesse alle numerose occupazioni dei terreni in parola, realizzatesi nell'arco di tempo intercorso dall'ultimazione degli interventi pubblici per i quali venne pronunciata l'espropriazione nel 1934; *c)* non sono ravvisabili, nelle fattispecie *de qua*, atti amministrativi di sorta rispetto ai quali possa darsi compromessa la tutela giurisdizionale.

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza della Corte di appello di Messina sottopone al giudizio di questa Corte la questione se la legge 14 agosto 1982, n. 615 — con la quale è stata disposta la vendita a trattativa privata in favore del Comune di Acquedolci (Messina) del compendio pervenuto allo Stato, a seguito di espropriazione, e non integralmente adibito al riassetto dell'abitato del Comune di San Fratello —, contrasti con gli artt. 3 e 113 della Costituzione, incidendo sul diritto, già azionato, dei soggetti espropriati, di ottenere la retrocessione dei beni non utilizzati.

2. — Sono da esaminare preliminarmente le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con la prima di esse si rileva la incongruità del giudizio di rilevanza compiuto dall'autorità rimettente, non essendo stata adeguatamente qualificata l'ipotesi di retrocessione, relativa al caso di specie. Tale carenza si rifletterebbe anche sulla giurisdizione della Corte di appello.

L'eccezione è infondata, poiché, anche se non del tutto esaurientemente, il giudice *a quo* muove dalla considerazione dell'iniziale previsto trasferimento e del successivo, parziale consolidamento dell'abitato del Comune di San Fratello; da quest'ultima operazione conseguì la non completa utilizzazione delle aree espropriate.

La fattispecie, sulla quale il giudizio *a quo* si svolge, è, dunque, quella della retrocessione parziale: di essa ricorrevano l'elemento-base, costituito dal decreto prefettizio di determinazione dei beni non utilizzati nonché gli adempimenti relativi, spettanti agli espropriati. È sufficientemente chiara, quindi, sia la individuazione della ipotesi normativa, che caratterizza il giudizio *a quo*, con la conseguente giurisdizione (quale che ne sia la rilevanza nell'attuale procedimento di costituzionalità), sia la pertinenza della questione, ai fini della decisione della causa.

Non è fondata nemmeno l'altra eccezione di inammissibilità formulata nei termini seguenti: la legge 14 agosto 1982, n. 615 avrebbe carattere autorizzativo e non sarebbe idonea ad incidere sulla proprietà dei beni e sulle conseguenti posizioni soggettive, in ipotesi sorte dalla mancata o parziale utilizzazione dei beni stessi. Donda la ininfluenza di tale normativa ai fini dell'esperimento dell'azione di retrocessione.

Osserva la Corte che la detta legge n. 615 del 1982 (art. 1, primo comma), «dispone» la vendita al Comune di Acquedolci del complesso dei beni espropriati, con la conseguenza del trasferimento dei beni dallo Stato al comune stesso. La modifica di titolarità viene realizzata *ope legis* e, ancorché condizionata agli adempimenti prescritti a carico del comune acquirente dall'art. 2, pone un impedimento alla retrocessione, della cui legittimità dubita il giudice *a quo*.

Se appare esatta l'osservazione dell'Avvocatura generale che la regolarizzazione dei rapporti pendenti con i privati, «mediante vendita a loro favore della proprietà delle aree da ciascuno occupate» (art. 2, n. 2 della legge n. 615 del 1982), costituisce una specifica condizione di detta vendita *ex lege* al Comune di Acquedolci del compendio espropriato, non è dubitabile che la predetta legge conferisce, di per sé, il titolo della legittimazione del comune alla successiva vendita ai privati.

Donde l'attualità dell'impedimento che tale normativa pone alla retrocessione.

3. — Le censure, rivolte alla legge n. 615 del 1982, fanno riferimento all'art. 3 e all'art. 113 della Costituzione.

La legge, come già si è narrato, dispone la vendita al Comune di Acquedolci del compendio espropriato per l'assetto del Comune di San Fratello, impedendo la retrocessione agli espropriati; farebbe così ad essi un trattamento deteriore (con violazione dell'art. 3 della Costituzione), rispetto ad ogni altro cittadino espropriato.

La violazione dell'art. 113 della Costituzione si realizzerebbe a seguito dell'impedimento, derivante agli interessati dalla stessa legge, per l'esercizio del diritto di retrocessione già azionato con la domanda proposta dinanzi al tribunale (ed ora pendente in appello presso la Corte di Messina), anteriormente all'emanazione della legge impugnata.

Osserva la Corte che finalità qualificante della legge impugnata — come si desume dalle relazioni annesse alle diverse proposte di iniziativa parlamentare (Camera dei Deputati, VIII legislatura, Disegni di legge, nn. 1849 del 1980, 2642 e 2753 del 1981), che ne costituirono la base — fu di sanare una situazione «assai complessa e difficile», che coinvolgeva interessi e posizioni di carattere pubblico e privato. Queste ultime, particolarmente diffuse, dopo l'emanazione del d.P.R. 30 settembre 1955, n. 1097, che previde, in luogo del trasferimento, il consolidamento parziale dell'abitato di San Fratello non travolto dalla frana.

I terreni, resi così liberi, furono investiti da opere private di costruzione «non a scopo speculativo, ma per l'esigenza primaria di un ricovero abitativo da tutti coloro che, per averne fatto richiesta, ottennero dall'Intendenza di finanza di Messina concessione di singole aree site in dati comparti ed isolati del piano di ampliamento del 1929, corrispondendo, peraltro, un canone, che per la misura del prezzo stabilito, era conforme al valore edilizio delle aree stesse». «A convalidare il convincimento, da parte degli interessati, di agire nel rispetto della legge 21 marzo 1929, n. 473» (che estese a tutto l'abitato di San Fratello i provvedimenti di cui alla legge 9 luglio 1922, n. 1045) «era intervenuto l'atteggiamento favorevole dell'amministrazione comunale che aveva autorizzato le costruzioni mediante il rilascio di apposite licenze edilizie». «Trattandosi, nella specie, di un caso sociale di vasta portata», le proposte di legge si proponevano di assecondare le famiglie (che avevano proceduto con le modalità anzidette alle costruzioni) per «divenire proprietarie, mediante vendita, a loro favore, dei suoli occupati, con contestuale riconoscimento della proprietà delle sovrastanti costruzioni».

Lo Stato, inoltre, aveva «corrisposto a suo tempo a titolo di indennità di espropriazione» il prezzo degli immobili ai proprietari, «in base alla legge 25 giugno 1865, n. 2359».

Quanto all'esercizio della retrocessione si rilevava, nelle relazioni alle predette proposte di legge, che, «sotto il profilo sostanziale, nel caso di specie» ne mancavano gli estremi, «dato che il comprensorio ha, in pratica, ottenuto la destinazione in vista del quale esso venne a suo tempo espropriato».

Questi essendo i motivi ispiratori della legge impugnata, si giustifica pienamente l'incidenza della normativa sul procedimento di retrocessione, dato il suo esplicarsi, nella fattispecie, in una situazione del tutto peculiare e differenziata rispetto a quella che l'ordinanza di rimessione assume garantita «generalmente ad ogni cittadino espropriato in relazione ai beni che, come nel caso in questione, non abbiano ricevuto la preveduta destinazione». La legge non è incorsa, dunque, nella violazione del principio di uguaglianza, in quanto ha inteso provvedere a una situazione caratterizzata da aspetti del tutto particolari, determinati da comportamenti pubblici e da azioni di privati, che avevano inciso sui beni destinati alle finalità perseguiti con l'esproprio. La normativa impugnata appare sorretta, per quanto si è detto, da rilevanti criteri di razionalità e di equità, in quanto volta a definire un complesso di vicende inserite in base ad una espropriazione per la quale era stato corrisposto agli avari diritto l'indennizzo, consistente nel valore venale dei beni. Inoltre i comportamenti pubblici e privati (questi ultimi assistiti, alla quasi totalità, da preliminari interventi amministrativi) avevano realizzato in sostanza, l'obiettivo imposto dall'assetto dell'abitato di San Fratello, si che la normativa della impugnata legge n. 615 del 1982 consentiva la consolidazione giuridica di situazioni che avevano assunto una consistenza di fatto, tale da prospettarsi difficilmente riversibile.

4. — Tale valutazione di razionalità e di coerenza, dalla quale emerge l'insondatezza della censura dell'art. 3 della Costituzione, opera anche nell'esame della denuncia di violazione dell'art. 113.

Già ha osservato questa Corte (sent. n. 245 del 1987) che, intervenuta l'espropriazione del bene e corrisposto l'indennizzo, non sono configurabili posizioni, a rilevanza economica, riferibili all'espropriato: dal trasferimento coattivo del bene è l'ente espropriante che emerge come destinatario di quelle posizioni. Per quanto riguarda la fattispecie, come si è già osservato, la legge n. 615 del 1982 ha inteso provvedere a diffuse esigenze di carattere sociale, connesse alle già rilevate posizioni pubbliche e private, sulla base di una valutazione comparativa dell'interesse generale e di quelli particolari, che il legislatore ordinario ben può esercitare (cfr. in proposito sent. 9 luglio 1959, n. 41; 18 gennaio 1958, n. 3).

Se si considera, poi, che la legge n. 615 del 1982, oltre alla sanatoria delle complesse situazioni afferenti ai privati, destina, per la durata di venti anni, a servizi di interesse pubblico e comunale la parte dei suoli espropriati, destinati dal piano regolatore a fini istituzionali del comune medesimo (art. 2, n. 3), se ne deduce il buon fondamento dell'affermazione dell'Avvocatura generale dello Stato: questa rileva che una parte del compendio a suo tempo espropriato risulta avere ricevuto, in linea di fatto, una destinazione a fini di pubblica utilità, con conseguente realizzazione di scopi di generale interesse.

La legittimazione della legge ordinaria ad operare siffatto giudizio consente di affermare che la normativa impugnata non viola l'art. 113 della Costituzione. E questa considerazione assorbe il rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale nella fattispecie non sarebbero ravvisabili atti amministrativi di sorta, rispetto ai quali possa dirsi compromessa la tutela giurisdizionale e non sarebbe possibile, per altro verso, ritenere operante l'evocato-parametro nei confronti di una legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 agosto 1982, n. 615 (Norme per la vendita a trattativa privata in favore del Comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929; n. 473), in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1306

N. 550

Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Competenza del tribunale dei minori - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 193/1987) e manifestamente infondata (ordinanza n. 395/1987) - Manifesta infondatezza:

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318, art. 38, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi Mengoni, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1987 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile tra Rauss Carla e Gagliardi Baldassarre, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Üdito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità «dell'art. 68 Legge n. 184/1983, il quale, modificando il primo comma dell'art. 38 Disp. Att. al Codice Civile, ha attribuito al Tribunale per i Minori i provvedimenti contemplati dall'art. 269 primo comma C.C., con riferimento ai casi riguardanti i minorenni»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 395 del 1987;

Considerato che, in effetti, questioni aventi ad oggetto la norma denunciata — da individuarsi, più precisamente, nell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 — sono state dichiarate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con ordinanza n. 395 del 1987 e che l'ordinanza di rimessione, pur sottponendo per la prima volta al vaglio della Corte il riferimento all'art. 24 della Costituzione, non adduce argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati nelle precedenti occasioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale sostituito dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori); sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza del 5 novembre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1307

N. 551

Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Sequestro operato dall'autorità di p.s. - Convalida - Termine perentorio di ventiquattro ore - Mancata previsione - *Jus superveniens*: entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P. del 1930, art. 224-bis, secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 14):

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLI, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Longo Eliana, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Longo Eliana, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Uditò nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 aprile 1989, pronunciata nel procedimento di riesame avverso il decreto di convalida di un sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Longo Eliana — provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica del luogo — ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che il termine di ventiquattro ore, entro il quale il pubblico ministero deve convalidare con decreto motivato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, sia perentorio, ciò almeno secondo l'avviso della giurisprudenza assolutamente prevalente, deducendone che, «ove il Tribunale del riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art. 224-bis c.p.p. dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per omessa convalida (giacché una convalida tardiva dovrebbe considerarsi *tamquam non esset*) e disporre l'immediata restituzione all'imputata di quanto appreso dalla P.G. all'esito della perquisizione domiciliare»;

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata Longo Eliana, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Battista, chiedendo che venga dichiarata «la illegittimità costituzionale dell'art. 224-bis c.p.p. per violazione degli articoli 13 e 14 della Costituzione nella parte in cui, giusto il richiamo operato dal secondo comma dell'art. 14 alle "garanzie prescritte per la tutela della libertà personale", non è prevista la revoca di diritto e la caducazione di ogni effetto — così come stabilito dal richiamato terzo comma dell'art. 13 — del sequestro operato dall'autorità di pubblica sicurezza in un privato domicilio, qualora non segua entro quarantotto ore provvedimento di convalida dell'autorità giudiziaria», ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, perché il giudice a quo, nel dare atto di un indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, ha con ciò stesso riconosciuto «l'esistenza, oltre che la possibilità, di una diversa interpretazione», senza precisare «se intende seguire quell'indirizzo prevalente oppure discostarsene»;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), si direbbero immediatamente applicabili al procedimento a quo, non operando nei suoi confronti il regime di ultrattività delle disposizioni del codice abrogato, data l'assenza delle condizioni previste dagli artt. 241 e 242 del detto decreto legislativo;

E che, quindi, spetta al giudice a quo determinare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.

Così decisa in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAVI

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 552

*Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

~~Reato in genere oggi ubriachezza e assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in luogo pubblico - Trattamento sanzionatorio penale - Esclusione per il drogato - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 104/1982) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 194/1982, 36/1983 e 171/1983) - Manifesta infondatezza.~~

(C.P., art. 688).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1989 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Zagarella Biagio, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, del 1989:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza del 31 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 688 del codice penale, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto nello stato di manifesta ubriachezza, mentre le norme più favorevoli al drogato dettate dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, non assoggettano a sanzione penale chi è colto «in luogo pubblico o aperto al pubblico manifestamente in preda a sostanze stupefacenti o psicotrope»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perché già decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza con sentenza n. 104 del 1982;

Considerato che, in effetti, la stessa questione è già stata decisa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 104 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 194 del 1982, n. 36 del 1983 e n. 171 del 1983 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza del 31 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

*Il Presidente: SAJA**Il redattore: CONSO**Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1309

N. 553

*Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989.***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Pubblica amministrazione - Regioni - Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica - Potere di controllo e controllo sulle strutture regionali - Impugnazione di decreto-legge non conformista
Richiamo alla ordinanza n. 447/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 26 maggio 1989, n. 191, art. 3, secondo comma).

(Statuto spec. Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 58).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, dal titolo «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 giugno 1989, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 13 giugno 1989 e depositato il 20 giugno successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), lamentando la violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174, serie generale, del 27 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 447 del 1989), la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA**Il redattore:** BALDASSARRE**Il cancelliere:** MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1310

N. 554

*Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Sanità pubblica - Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna - S.S.N. - Finanziamento della spesa sanitaria - Mancata assegnazione dei mezzi finanziari e degli strumenti operativi nel settore - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 447/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 29 maggio 1989, n. 199, artt. 1, 2, 3, 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 32, 33, 77, 81, 97, 117, 118, 119, 121, 125, 126 e 127; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 48, 49 e 50).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, avente ad oggetto: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale» promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 28 giugno 1989, depositati in cancelleria rispettivamente il 4, il 6 e l'8 luglio successivo ed iscritti ai nn. 57, 61 e 64 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 è depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), lamentando la violazione dell'art. 81 della Costituzione e degli artt. 48, 49 e 50 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 6 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;

che si è costituito, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177, serie generale, del 31 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ord. n. 447 del 1989), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 81 della Costituzione e 48, 49 e 50 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 14 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia); b) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, per violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; c) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1311

N. 555

Ordinanza 30 novembre-14 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e Piemonte - Contributi assicurativi - Obbligo di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Predeterminazione da parte statale del contenuto di tali convenzioni - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 447/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.L. 29 maggio 1989, n. 196, art. 6).

(Cost., artt. 5, 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118, 119 e 125).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e Piemonte, notificati il 27 e il 28 giugno 1986, depositati in cancelleria il 4, il 6 e l'8 luglio 1989 ed iscritti ai nn. 58, 59, 60, 62 e 63 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione all'art. 5, della Costituzione;

che le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con ricorsi notificati il 27 giugno 1989 e depositati il 6 luglio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;

che le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi notificati il 28 giugno 1989 e depositati l'8 luglio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi;

Considerato che i cinque ricorsi, proposti contro lo stesso art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176, serie generale, del 29 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: ord. n. 447 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Veneto, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione all'art. 5, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, per violazione degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1312

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 628

Ordinanza emessa l'8 luglio 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Di Luca Girolamo contro l'intendenza di finanza di Reggio Emilia

Reati tributari - Inosservanza degli obblighi di rilascio e conservazione della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale - Sanzioni a carico dell'emittente e del destinatario della ricevuta fiscale - Mancata previsione di sanzioni oltre che a carico dell'emittente anche del destinatario dello scontrino fiscale - Ingustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Limitazione del diritto di difesa di chi emette lo scontrino fiscale, che non può opporre ai verbalizzanti la testimonianza del cliente come previsto, invece, per chi emette la ricevuta fiscale.

(Legge 26 gennaio 1983, n. 18, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Di Luca Girolamo, Bar Buffet FF.SS., avverso la chiusura dell'esercizio;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio dott. Gaetano Picchierri e per la parte ricorrente il dott. Mariano Grasso;

Udito il relatore Di Crecchio dott. Arturo;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza 18 marzo 1989 (prot. 761/CP) notificata il 25 marzo 1989, l'intendenza di finanza disponeva la chiusura dell'esercizio commerciale Bar Buffet della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, gestito da Di Luca Girolamo.

Il provvedimento veniva da questi impugnato in termine utile dinanzi a questa commissione e, fra i vari motivi, inclusi alcuni di fatto, avanzava, in via pregiudiziale, eccezione di incostituzionalità sotto il profilo di violazione degli artt. 33 e 24 della Costituzione.

OSSERVAZIONE DI DIRITTO

Ritiene la commissione che l'eccezione non è manifestamente infondata.

Il raffronto, infatti, fra le norme che prevedono le sanzioni di sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività svolta, presenta, per quanto alle premesse degli accertamenti delle violazioni incriminanti (omissione o irregolare rilascio delle ricevute o scontrini fiscali) una disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge (art. 3) ed una diversificata tutela dei loro diritti di difesa (art. 24).

Nei citati casi di violazione, si verte in situazioni complementari fra loro» (come si è espressa la dir. gen. del contenzioso, div. IV, circolare n. 4/4/118 del 20 maggio 1987) e come più facilmente può dedursi dall'art. 5 del d.l. 16 aprile 1987, n. 142, che consente l'opzione per il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.

La differente e lesiva procedura delle due relative norme, poggia su alcune discrasie delle medesime, laddove per il mancato o irregolare rilascio della ricevuta (art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come modificato dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71) si coinvolge, in previsione punitiva, assieme all'emittente, anche il destinatario della ricevuta medesima, per lo scontrino (art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18) ciò non avviene, così come per questo non è disposta la previa audizione del soggetto passivo prima del provvedimento sanzionatorio, a differenza dell'obbligo in proposito predisposto per il caso della ricevuta.

La differente previsione di legge, importa una diversità di trattamento, in casi analoghi, dei cittadini ed una violazione, per quanto all'art. 2 della legge n. 18/1983, della garanzia di difesa.

Questa, infatti, viene privata del supporto probatorio del riscontro, costituito dalla verifica dello scontrino in mano del destinatario, senza nulla, o quasi, poter opporre alla presunzione insita nel verbale dell'agente operatore.

Così come, mancando la preventiva audizione, si sottrae alla difesa un mezzo di giustificazione anche ai fini di eventuale graduazione della pena.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per avere il legislatore con il predetto articolo di legge:

a) trattato in modo diverso situazioni analoghe violando il preceitto della egualianza dei cittadini di fronte alla legge, laddove non prevede la punibilità per la violazione dell'obbligo di conservazione dello scontrino fiscale così come invece previsto per la ricevuta fiscale; e laddove (quarto comma) non prevede che l'interessato sia sentito personalmente prima dell'emissione del provvedimento intendentizio, così come previsto per la ricevuta fiscale;

b) limitato il diritto alla difesa laddove a differenza di chi emette le ricevute fiscali, colui che emette lo scontrino fiscale non può opporre ai verbalizzanti la testimonianza del cliente che rimane comunque e sempre non individuato per la mancanza di una norma che, così come nelle ricevute fiscali, lo coinvolga nelle sanzioni poste per le violazioni di mancata emissione o ritiro dello scontrino fiscale;

Dispone la sospensione della trattazione del ricorso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente sia notificata, a cura della segreteria ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Reggio Emilia, addi 8 luglio 1989.

Il presidente estensore: Di CRECCHIO

89C1264

N. 629

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia
sul ricorso proposto da Serri Giovanni contro l'intendenza di finanza di Reggio Emilia*

Reati tributari - Inosservanza degli obblighi di rilascio e conservazione della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale - Sanzioni a carico dell'emittente e del destinatario della ricevuta fiscale - Mancata previsione di sanzioni oltre che a carico dell'emittente anche del destinatario dello scontrino fiscale - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Limitazione del diritto di difesa di chi emette lo scontrino fiscale, che non può opporre ai verbalizzanti la testimonianza del cliente come previsto, invece, per chi emette la ricevuta fiscale.

(Legge 26 gennaio 1983, n. 18, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Serri Giovanni avverso la chiusura dell'esercizio; Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio dott. Gaetano Picchieri e per la parte ricorrente il dott. Enrico Baiano; Uditio il relatore Di Crecchio dott. Arturo;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza 18 marzo 1989 (prot. 763/CP) notificata il 30 marzo 1989, l'intendente di finanza di Reggio Emilia disponeva la chiusura dell'esercizio commerciale di gelateria Serri Giovanni, sita in via Emilia S. Pietro n. 68, per la durata di giorni sette, in seguito a quanto trascritto nei processi verbali di constatazione redatti il 9 maggio, 21 maggio e 14 luglio 1987 dalla guardia di finanza, con i quali si denunciava la mancata emissione di sette scontrini fiscali. Il provvedimento veniva da questi impugnato in termine utile dinnanzi a questa commissione e, fra i vari motivi, inclusi alcuni di fatto, avanzava, in via pregiudiziale, eccezione di incostituzionalità sotto il profilo di violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

OSSERVAZIONI DI DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 628/1989).

89C1265

N. 630

Ordinanza emessa il 19 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 novembre 1989) dal pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mazzotta Beniamino e Sicilia Sergio

Procedimento civile - Beni immobili - Tutela possessoria - Azione di manutenzione - Mancata previsione di legittimazione per il detentore nei confronti di chiunque, con l'esclusione del soggetto per cui detiene - Disparità di trattamento rispetto all'azione di reintegrazione, che anche il detentore può esercitare - Omesso adeguamento di tale disciplina, formulata in condizioni socio-economiche non più attuali e fortemente limitativa del diritto di difesa - Riferimento alla nuova normativa adottata in materia, con la modifica, nel 1975, dell'art. 2282, secondo comma, dal codice civile francese.

(Cod. civ., art. 1170).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1291/85, vertente tra Mazzotta Beniamino (con l'avv. N. Columbro) e Sicilia Sergio (con l'avv. V. Vetere);

Letti gli atti di causa;

Rilevato che la questione sottoposta all'esame del giudicante riguarda la possibile tenuta possessoria da accordare al detentore di un bene immobile;

Considerato che la richiesta formulata nel ricorso va configurata come azione di manutenzione, diretta a fare cessare molestie e turbative, poste in essere da chi non è proprietario del bene;

Atteso che l'art. 1168 del Codice civile riconosce al detentore l'azione di reintegrazione e che l'art. 1170 del Codice civile, invece, non riconosce al detentore l'azione di manutenzione;

Ritenuto che una tale differente disciplina, formulata in condizioni socio-economiche e di costume ben diverse dalle attuali, non ha un fondamento logico accettabile, ma anzi, alla luce della Carta costituzionale, merita censura perché è fortemente limitativa del diritto di difesa del detentore, che resta privato di uno strumento agile quale quello della manutenzione;

Rilevato che nel 1975 in Francia la protezione possessoria è stata concessa al detentore contro tutti, eccettuata la persona per cui egli detiene (cfr. il secondo comma del nuovo art. 2282 del codice civile);

Valutate alcune recenti soluzioni legislative che da una parte comprimono i diritti reali e dall'altra privilegiano ed allargano le posizioni di chi con i beni immobili ha rapporti di natura non reale (affitto di fondi rustici e locazioni di immobili adibiti ad abitazione e ad uso diverso dalla abitazione), e ritenuto che la posizione del detentore è in fase di espansione sul piano sostanziale;

Ritenuta la necessità di offrire anche sul piano processuale un tipo di tutela adeguata ai tempi e ai problemi attuali (si pensi, ad esempio, alla posizione del conduttore che allo stato non può agire in possessorio per fare cessare le immissioni inquinanti o comunque lesive, e che sarebbe costretto ad agire o in via ordinaria, subendo i tempi lunghi necessari per la formazione del giudicato, oppure in via d'urgenza, se dovessero essere presenti i presupposti più rigorosi previsti per una tale procedura);

Considerato che il presente giudizio, sia pure per le spese, non può essere definito se non si risolve la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1170 del codice civile, che appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esercizio dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene;

P. Q. M.

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile, che appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale nella parte in cui non prevede l'esercizio dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti di chiunque, con esclusione del soggetto per cui si detiene;

Dispone la sospensione del giudizio e dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale, che l'ordinanza di rimessione venga notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosenza, addì 19 maggio 1989

Il pretore: FALCONE

89C1266

N. 631

Ordinanza emessa il 28 luglio 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il comitato regionale di controllo, regione Lombardia, ed altro

Impiego pubblico - Assunzioni, per l'anno 1989, di personale da parte di amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici non economici, di unità sanitarie locali, di aziende pubbliche in gestione commissariale governativa - Obbligo di assumere, attraverso la graduatoria di collocamento e di mobilità, ad eccezione delle assunzioni in base a concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge n. 554/1988 e solo se, a tale data, le relative prove abbiano già avuto inizio, per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della licenza della scuola dell'obbligo - Esclusione della possibilità di assunzione di idonei di graduatorie di concorso, ancora in corso di validità, anteriori all'entrata in vigore della citata legge - Ingiustificato deteriore trattamento degli idonei rispetto ai semplici concorrenti - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma, in relazione alla legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 9). (Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso sub. r.g. 726/1989, proposto da Pitossi Giovanna e Duina Paola, rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Vilardi, ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Brescia, Tresanda S. Nicola, 1, contro il comitato regionale di controllo, regione Lombardia, non costituitosi in giudizio e n.c. degli Spedali civili di Brescia, non costituitisi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 37920 del 4 aprile 1989, notificato alle ricorrenti il 30 giugno 1989, con cui il comitato regionale di controllo ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 503 del 28 febbraio 1989 adottata dal commissario straordinario degli Spedali civili di Brescia e recante nomina in ruolo di Pitossi Giovanna e Duina Paola, in qualità di operatori tecnici addetti alla lavanderia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza n. 371 del 28 luglio 1989 di sospensione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la camera di consiglio del 28 luglio 1989, il referendario Fulvio Rocco;

Udito l'avv. Pasquale Vilardi per le ricorrenti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

I. — Con ricorso notificato il 6 luglio 1989, depositato il successivo 13 luglio 1989, e rubricato al n. 726, le signore Giovanna Pitossi e Paola Duina hanno impugnato — richiedendone incidentalmente la sospensione — il provvedimento n. 37920 del 4 aprile 1989, con cui il comitato regionale di controllo, regione Lombardia, ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 503 del 28 febbraio 1989, adottata dal commissario straordinario degli Spedali civili di Brescia, e recante la nomina in ruolo delle ricorrenti nella qualifica di operatore tecnico addetto alla lavanderia.

Il provvedimento annullato dall'organo di controllo, dopo aver premesso che nella pianta organica dell'ente si erano resi vacanti due posti della predetta qualifica, e che risultava disponibile una graduatoria per l'assunzione a chiamata diretta in cui erano utilmente collocate la Pitossi e la Duina, aveva deliberato la nomina in ruolo delle interessate, in considerazione che la copertura dei relativi posti era già stata debitamente autorizzata con provvedimento della Giunta regionale.

Con il provvedimento impugnato in questa sede il comitato regionale di controllo della regione Lombardia, si ritiene che la copertura dei posti in questione doveva effettuarsi, in conformità all'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, mediante il ricorso alla procedura prevista dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dall'art. 4, comma 4-ter, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160.

Le ricorrenti, adducendo violazione di legge sotto il profilo della errata interpretazione, osservano che il comma 4-quinquies dell'art. 4 della legge n. 160/1988, abroga espressamente il nono comma dell'art. 16 della legge n. 56/1987, disponendo in via contestuale che il precedente comma 4-bis del medesimo art. 4 — sostitutivo dell'art. 16, primo comma, della predetta legge 56/1987 — entri in vigore a decorrere dal 1^o gennaio 1989.

L'anzidetto comma 4-quinquies precisa, altresì, che, fino al 31 dicembre 1988 «continua ad applicarsi la disciplina vigente», che le ricorrenti identificano nel d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392.

Poiché l'ente dispone di una graduatoria per assunzione diretta con deliberazione n. 736 del 3 marzo 1987, le ricorrenti assumono che la graduatoria stessa debba ritenersi quanto meno valida sino al 31 dicembre 1988, proprio in virtù del disposto di cui all'art. 4, comma 4-quinquies, della legge n. 160/1988.

Rileverebbe, inoltre, nel caso di specie, la normativa transitoria posta dall'art. 9, secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392, che, identificandosi nella «disciplina vigente» applicabile a tutto il 31 dicembre 1988, fa «salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente preveda la efficacia pluriennale».

Le ricorrenti rilevano che la graduatoria in questione — avente la richiesta efficacia pluriennale, a' sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 — si riferisce ad un concorso espletato prima dell'entrata in vigore del d.P.C.M. n. 392/1987, e che dovrebbe a loro avviso ritenersi tuttora valida, poiché tale decreto non risulterebbe abrogato, e, del resto, ben si armonizzerebbe con la *ratio* della legge n. 56/1987 e della legge n. 160/1988; sicché la deliberazione dell'ente Spedali civili di Brescia, risultando legittima, non doveva essere annullata in sede di controllo.

2. — Nella camera di consiglio del 28 luglio 1989, il collegio, ravvisando d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 — norma applicata dall'organo di controllo ai fini dell'emanazione dell'atto impugnato — ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalle ricorrenti.

D I R I T T O

1. — Come esposto in punto di fatto, le ricorrenti — utilmente collocate in una graduatoria per l'assunzione per chiamata diretta di perdurante validità, a' sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985 — richiedono nella presente sede giudiziale l'annullamento del provvedimento emesso dal comitato regionale di controllo (regione Lombardia), con cui è stata annullata la deliberazione adottata dall'ente Spedali civili di Brescia, e recante la loro nomina in ruolo quali operatrici tecniche addette alla lavanderia.

L'organo di controllo ha posto a fondamento della propria determinazione l'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che, come è noto, prescrive — in caso di copertura di posti per i quali non sia richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo — il ricorso alla procedura disciplinata dall'art. 16 della legge n. 56/1987 e dal comma 4-ter dell'art. 4 del d.l. n. 86/1988, convertito con modificazioni, in legge n. 160/1988, e cioè alla selezione di candidati iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego, territorialmente competente.

Le ricorrenti prospettano a conforto delle proprie censure l'inapplicabilità — nel caso di specie — della norma richiamata dal comitato di controllo, atteso che la graduatoria in cui esse risultano utilmente collocate è stata approvata prima dell'entrata in vigore della legge n. 554/1988, ed atteso, altresì, che l'art. 9, secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 — ritenuta «disciplina vigente» per effetto dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. n. 86/1988 convertito in legge n. 160/1988, e, comunque, asseritamente «armonizzata» con la *ratio* di quest'ultima — farebbe salve le graduatorie dei ricorsi già espletati alla data in vigore del decreto stesso e per le quali sia prevista l'efficacia pluriennale.

2. — Il collegio ritiene, peraltro, che l'interpretazione prospettata dalle ricorrenti non possa trovare fondamento.

Invero, le ricorrenti medesime ammettono che la graduatoria in cui esse sono collocate — e quindi la stessa disciplina «transitoria» invocata a fondamento della sua utilizzabilità — risulti «quanto meno valida sino al 31 dicembre 1988».

Ma il 1^o gennaio 1989 è proprio l'entrata in vigore dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988 — che ha effetto dal 1^o gennaio 1989 — ad eliminare, con la medesima decorrenza, quella disciplina transitoria prefigurata dall'art. 4, comma 4-quinquies, del d.-l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, e che si identifica nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 392/1987.

La formulazione del dispunto legislativo invocato dall'organo di controllo non lascia al riguardo alcun dubbio; la copertura dei posti per cui è richiesto come requisito l'assolvimento della scuola dell'obbligo avviene «a regime», a decorrere dal 1^o gennaio 1989 (cfr.: art. 12 della legge citata), mediante selezione di candidati iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di mobilità.

Tale norma si riconnette, inoltre, in via sistematica, all'art. 4, comma 4-quinquies, del d.-l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, laddove questo aveva per l'appunto differito al 1^o gennaio 1989 l'entrata in vigore del comma 4-bis, sostitutivo dell'art. 16, primo comma, della legge n. 56/1987: data in cui, altresì, cessa di avere effetto la transitoria applicazione della disciplina in precedenza vigente, e che ricomprendeva, fra l'altro, l'art. 9 del d.P.C.M. n. 392/1987.

L'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988 prevede poi, correlativamente al ricordato avvio «a regime» delle nuove procedure di assunzione con ricorso alle graduatorie del collocamento o della mobilità, una nuova e più essenziale disciplina transitoria, consentendo che i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della legge stessa, per la copertura di posti per i quali non sia richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo, possano espietarsi soltanto se siano già iniziate le relative prove.

Consegue da tutto ciò che agli Spedali civili di Brescia è attualmente precluso qualsivoglia recupero nei confronti di graduatorie per i posti di cui trattasi, pur aventi efficacia pluriennale, risultando la sopravvenuta disciplina virtualmente incidere — con effetto abrogante, nel caso di specie — sulla stessa validità biennale delle graduatorie affermata dall'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985: sicché l'ente, per effetto della norma in questione, alla data di adozione della deliberazione annullata (28 febbraio 1989), era tenuto a ricoprire i due posti soltanto mediante selezione tra gli iscritti al collocamento o nelle graduatorie di mobilità, tranne l'ipotesi di procedure concorsuali in atto all'1 gennaio 1989, e per le quali fossero già iniziate le prove.

3. — Il Collegio non ritiene, altresì — al fine di poter, comunque, conservare gli effetti della graduatoria in cui risultano collocate le ricorrenti — un'interpretazione estensiva del predetto art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988, nel senso che la salvaguardia per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della norma e per i quali siano già iniziate le prove, possa anche applicarsi all'ipotesi di procedure concorsuali — ivi comprese in tale menzione quelle per chiamata diretta di cui all'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ed all'art. 159 e segg. del d.m. 30 gennaio 1982 — concluse anteriormente al 1^o gennaio 1989, e la cui graduatoria sia risultata in corso di validità alla data in cui ha assunto effetto l'anzidetta legge n. 554/1988.

Ad una siffatta interpretazione sembra ostare la *ratio* della norma, sottesa ad una generalizzata applicazione del nuovo sistema di assunzione per i posti di cui trattasi, e che riconduce inequivocabilmente l'ambito della disciplina transitoria, contestualmente posta, alla sola ipotesi — tassativamente ivi individuata — dei concorsi già banditi al 1^o gennaio 1989 e per i quali siano già iniziate le prove.

L'esclusività del riferimento derogatorio alle sole procedure *in itinere*, con virtuale esclusione di quelle già concluse, appare del resto letteralmente confortata dall'inciso «negli altri casi» contenuto nel secondo periodo che compone il comma.

Il legislatore, pertanto, dopo aver individuato con inequivoci riferimenti testuali i limiti di applicazione del regime transitorio nell'ambito delle sole procedure concorsuali non ancora concluse all'atto dell'entrata in vigore della norma, ha disposto in tutti «gli altri casi» l'applicazione della nuova procedura selettiva, con ciò determinando — nel caso di specie — il venir meno della stessa validità pluriennale della graduatoria precedentemente sancita dall'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985.

4. — Risulta, a questo punto, con tutta evidenza, che la tutela dell'interesse delle ricorrenti trova preclusione proprio nella norma invocata dall'organo di controllo: norma che questo giudice dovrebbe a sua volta parimenti applicare ai fini dell'emananda decisione.

Il collegio ritiene, però, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988, sotto il duplice profilo del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e ciò nella misura in cui non è salvaguardata la posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali la cui graduatoria sia risultata in corso di validità — a' sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985 — alla data in cui ha cominciato ad avere effetto la nuova disciplina di assunzione del personale.

La norma in esame, infatti, appare innanzitutto, introdurre, un'irrazionale discriminazione — lesiva del principio di egualianza sancito dall'art. 3 della Costituzione — fra coloro che, risultati idonei in una procedura concorsuale ed in virtù di ulteriori recuperi di posti dell'organico, verrebbero a collocarsi utilmente in graduatoria — qualora a quest'ultima si seguitasse a riconoscere efficacia — e coloro che — viceversa — alla data di entrata in vigore della nuova disciplina rivestono il mero *status* di concorrenti.

Per questi ultimi non sussiste, invero, alla data del 1^o gennaio 1989, un giudizio di idoneità a ricoprire i posti resisi vacanti, ma il legislatore consente in via non propriamente logica e razionale soltanto ad essi — in caso di successivo esito favorevole del concorso — la possibilità di assunzione in deroga all nuovo regime di accesso agli impieghi introdotto dalla norma in questione.

Una disamina comparativa delle due sopradescritte, diverse sfere di interessi individuali su cui la norma stessa ricade consente, anzi, di rilevare come il legislatore abbia irragionevolmente e negativamente inciso, da un lato, nell'interesse di coloro che siano stati riconosciuti idonei in concorsi già espletati, sottraendo ad essi il beneficio dell'efficacia pluriennale della graduatoria e, dall'altro, abbia virtualmente introdotto a favore dei candidati a concorsi *in itinere* la tutela di un legittimo interesse alla conclusione di tali procedure, posto che le amministrazioni in tali casi non possono più revocare i bandi concorsuali per poi ricoprire i posti vacanti mediante selezione tra gli iscritti al collocamento o nelle graduatorie di mobilità.

La norma sopra sospettata di intrinseca incongruenza ed irrazionalità appare, inoltre, censurabile anche sotto il profilo del «buon andamento» della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, in quanto, se opportunamente consente da un lato l'espletamento — con conseguente copertura dei relativi posti — di concorsi già banditi all'atto della sua entrata in vigore e per i quali siano già iniziate le prove, impedisce dall'altro, in via del tutto irragionevole, l'utilizzo di già esistenti e valide graduatorie per la copertura di posti nel frattempo resisi vacanti.

La compromissione del «buon andamento» della pubblica amministrazione non pare qui, dunque, smentibile, atteso che il legislatore — benché in presenza di soggetti già ritenuti idonei all'assunzione per aver favorevolmente superato pregresse procedure concorsuali — impone, comunque, all'Ente il ricorso ad ulteriori procedimenti selettivi che, pur nella loro riconosciuta semplicità e rapidità, implicano, in ogni caso, una nuova valutazione dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire.

L'effettivo «buon andamento» pare, invero, realizzarsi anche con la celerità — oltretutto con il garantismo — delle procedure dirette a ricoprire i posti vacanti, al fine di consentire l'ottimale e pronto funzionamento dell'amministrazione pubblica: ed è proprio siffatta esigenza — che si identifica, del resto, con la stessa finalità complessivamente perseguita dal legislatore mediante l'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modifiche — che induce il collegio a ritenere più razionale ed idoneo, nel caso di specie, l'utilizzo di graduatorie ancor valide, e ciò ad ulteriore ed opportuna deroga transitoria della nuova disciplina introdotta «a regime» dal 1^o gennaio 1989.

L'accennata rilevanza è di tale evidenza che non pare debba essere ulteriormente illustrata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguarda la posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali la cui graduatoria sia risultata in corso di validità — ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 — alla data in cui ha assunto effetto la predetta legge n. 554/1988;

Dispone la sospensione del provvedimento;

Ordina la trasmissione degli atti, a cura della segreteria della sezione, alla Corte costituzionale, nonché la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 28 luglio 1989.

(Seguono le firme)

N. 632

Ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

Previdenza - Ingegneri, architetti e geometri - Pensione di vecchiaia - Riduzione a due terzi per il titolare che resti iscritto all'albo - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto alla categoria degli ingegneri ex dipendenti di enti pubblici o privati - Richiamo alla sentenza n. 1068/1988.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

Letti gli atti di causa;

OSSERVA IN FATTO

Il ricorrente ing. Luigi Ballotta, libero professionista è iscritto dal 30 giugno 1951 all'albo professionale degli ingegneri di Piacenza; ha maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia il 10 novembre 1985.

La Cassa nazionale di previdenza ha comunicato, perciò, che l'importo annuo lordo della pensione di spettanza del ricorrente ammontava a L. 9.214.978.

Tale importo viene ridotto, però, di un terzo ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (cfr. doc. 2 di parte ric.) giacché il ricorrente continua ad essere iscritto all'albo.

Il ricorrente ha pertanto depositato ricorso in data 7 febbraio 1989 chiedendo che sia ritenuta non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 6/1981 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Conseguentemente ha richiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

È stata fissata udienza per la comparizione delle parti.

La Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Ne è stata dichiarata la contumacia.

Ciò premesso il giudicante

OSSERVA IN DIRITTO

Le argomentazioni svolte da parte ricorrente vanno condivise.

L'art. 2, quinto comma, della predetta legge 3 gennaio 1981, n. 6, prescrive infatti che «il titolare della pensione che resti nell'albo professionale ha diritto ad una pensione pari a due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti».

La predetta disposizione appare incongruente, e contraddittoria e non ragionevole sia se considerata in se stessa, sia se valutata in rapporto ad altre categorie professionali o alla stessa categoria professionale degli ingegneri che hanno prestato attività presso enti pubblici o privati.

Infatti gli ingegneri dipendenti da enti pubblici o privati, una volta maturato il diritto a pensione, pur rimanendo iscritti all'albo professionale non subiscono alcuna decurtazione dell'ammontare di pensione.

Tale disparità di trattamento appare evidente ove si considerino che si tratta di professionisti esercenti attività omogenee nella medesima condizione professionale. Gli ingegneri legati da rapporto di lavoro dipendente con enti in costanza del loro rapporto e quindi anche prima del pensionamento sono iscritti all'albo professionale; possono redigere e firmare progetti; effettuare collaudi; prestare la loro opera per arbitrati; accettare consulenze tecniche di ufficio in sede penale e civile; compiere ogni altro atto di libera professione al pari degli ingegneri liberi professionisti, non avvinti da rapporto di lavoro dipendente con enti.

Una volta maturato il diritto a pensione e rimasti iscritti nell'albo professionale i primi, non subiscono decurtazione di pensione, mentre ai secondi vengono corrisposti i due terzi della pensione spettante ai sensi dei commi precedenti al quinto dell'art. 2 della legge n. 6/1981.

Il trattamento economico posteriore alla età pensionabile non appare giustificato dal principio solidaristico.

Il contrario orientamento a tale argomentazione era fondato sulla decisione n. 132/1984 della Corte costituzionale relativo all'art. 2, sesto comma, della legge n. 576/1980 (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori).

Il ricorso ai principi espressi con tale decisione era dovuto alla sostanziale identità delle norme che regolano cassa avvocati e cassa ingegneri ed architetti, alla sostanziale identità della *ratio legis* disincentivare la prosecuzione del servizio professionale da parte di quei professionisti che sono già in pensione.

La Corte costituzionale, però, con recente decisione (n. 1008/1988) ha affermato che una *ratio* di questo tipo sarebbe plausibile solo se concorressero due condizioni:

a) che le pensioni corrisposte dalla cassa attingano mediamente un livello idoneo a consentire al pensionato una vita dignitosa;

b) che la domanda di servizi nel relativo campo sia rimasta stazionaria.

Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la decisione n. 1008/1988 per affermare che nessuna delle due condizioni si è verificata possono essere ribadite anche a proposito del ricorrente. Va rilevato l'esiguo ammontare medio delle pensioni degli ingegneri. Va ribadita anche nel campo professionale degli ingegneri che la domanda è sensibilmente aumentata così che la continuazione dell'attività di lavoro da parte degli ingegneri pensionati (con un grado di intensità decrescente a misura del progredire dell'età) non può essere ritenuta un ostacolo all'accesso dei giovani alla professione.

Ancora, il principio di solidarietà non giustifica la decurtazione della pensione in relazione alla situazione finanziaria della cassa i cui dedotti avanzi di gestione, stante la contumacia della convenuta, non sono stati contestati.

Infine il principio solidaristico non esclude ma concorre col principio di proporzionalità per cui non si vede la ragione che giustifichi la decurtazione di una parte della pensione su una limitata cerchia della categoria e non su tutti i membri della stessa che restano iscritti all'albo dopo il pensionamento.

Per le svolte argomentazioni la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente dell'art. 2, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, n. 6, in relazione all'art. 3 della Costituzione non appare che sia manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sollevata eccezione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Latina, addì 27 luglio 1989

Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)

89C1268

N. 633

Ordinanza emessa il 9 ottobre 1989 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sui ricorsi riuniti proposti da Bocchi Chiara ed altro contro il Provveditorato agli studi di Parma

Istruzione pubblica - Supplenti annuali di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai capi di istituto - Esclusione del conferimento di supplenza annuale per altre discipline con atto del provveditore agli studi, come invece previsto dalla legge n. 392/1981 per i docenti di altre materie - Ingiustificata disparità di trattamento dei supplenti annuali di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai presidi rispetto ai docenti di altre discipline nella stessa situazione giuridica - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.

(Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti da Bocchi Chiara (ric. n. 340/1988) e da Rocchi Pio (ric. n. 341/1988), rappresentati e difesi dal proc. Stefano Freschi e domiciliati nello studio di quest'ultimo, in Parma, via Antini, 3, contro il Provveditorato agli studi di Parma, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello

Stato di Bologna e domiciliato nella segreteria della stessa avvocatura, in Bologna, via Marsala, 19, per l'annullamento dei decreti del Provveditorato agli studi di Parma nn. 14106 e 13654 in data 26 marzo 1988, con i quali è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria ad esaurimento di cui alla legge n. 264/1988 per le classi di concorso rispettivamente XX e XXXIX e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla iscrizione nella graduatoria stessa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del provveditorato agli studi di Parma;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nessuno è presente per le parti alla pubblica udienza del 9 ottobre 1989;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con analoghi ricorsi notificati al Provveditorato agli studi di Parma, Pio Rocchi e Chiara Bocchi hanno impugnato i decreti del provveditore nn. 14106 e 13654 in data 26 marzo 1988 con i quali è stata disposta la loro esclusione dalla graduatoria ad esaurimento di cui alla legge n. 264/1988 per le classi di concorso rispettivamente XX (costruzioni, tecnica delle costruzioni, disegno tecnico) e XXXIX (educazione tecnica), ed hanno chiesto l'accertamento del loro diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse.

I ricorrenti hanno premesso di essere stati per diversi anni docenti supplenti per l'insegnamento di educazione tecnica e, in particolare, nell'anno scolastico 1981-82 con nomine di presidi di scuole medie, a ciò legittimati per effetto dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 novembre 1979, n. 566 (recante conversione, con modificazioni, del d.l. 6 settembre 1979, n. 434) il quale precludeva, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, il ricorso ad incarichi, per l'insegnamento in questione, da parte dei Provveditori agli studi.

Conseguentemente l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 aveva stabilito che le cattedre, le cattedre orario e le ore d'insegnamento di tale disciplina dopo l'utilizzazione dei docenti di ruolo, le sistemazioni ed i trasferimenti dei docenti incaricati a tempo indeterminato fossero coperte mediante il conferimento di supplenze dei capi d'istituto.

Con i provvedimenti impugnati il provveditore agli studi di Parma dava applicazione all'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, di conversione del d.l. 3 maggio 1988, n. 140, relativa all'ampliamento delle sanatorie con immissione nei ruoli di docenti incaricati, di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, respingendo le domande dei ricorrenti in difetto del requisito della nomina, per l'anno 1981/82, conferita dal provveditore agli studi e non già da capo d'istituto.

I ricorrenti deducono, al riguardo, il complesso motivo di violazione ed erronea interpretazione della legge 4 luglio 1988, n. 246, e in via subordinata, d'illegittimità derivata per contrasto dell'art. 11 della legge n. 246/1988 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Premessa una breve esposizione delle modificazioni legislative in tema di conferimento di incarichi e supplenze, i ricorrenti sostengono che nessuna differenza sostanziale vi sarebbe fra le funzioni di supplente annuale a seguito di nomina dei Provveditori agli studi rispetto a quelle dei supplenti nominati dai capi d'istituto; che le differenze quanto all'organo competente alle nomine si sarebbero determinate per stratificazione normativa; che il legislatore si sarebbe probabilmente dimenticato delle diverse competenze in esame, tanto da far ritenere la possibilità di un'estensione in via interpretativa della disposizione di favore contenuta nella legge n. 246/1988; e che, in caso contrario, l'art. 11 di quest'ultima legge sarebbe affetto da illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Con memoria, i ricorrenti hanno insistito nei loro assunti.

Con controricorso, l'avvocatura dello Stato ha sostenuto l'infondatezza delle censure proposte.

DIRITTO

I due ricorsi devono essere preliminarmente riuniti per l'identità delle questioni trattate.

Appare necessaria una breve esposizione in ordine ai susseguirsi della legislazione in materia di incarichi e supplenze e di nomina in ruolo del personale docente c.d. «precario».

Com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, veniva notevolmente modificata la disciplina precedente di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282 — fondata essenzialmente sull'incarico dei docenti a tempo indeterminato — prevedendosi che il personale docente, abilitato e non abilitato, venisse assunto con incarico annuale da parte dei Provveditori agli studi.

Tale sistema, peraltro, subiva una quasi immediata correzione e, per effetto di alcuni provvedimenti legislativi (quali il d.-l. 6 settembre 1979, n. 434, conv. nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e il d.-l. 6 giugno 1981, n. 281, conv. nella legge 24 luglio 1981, n. 392), gli incarichi annuali venivano reiteratamente prorogati, da ultimo vietandosene il conferimento di nuovi (art. 1 della legge n. 392/1981, di sostituzione dell'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 281/1981) per l'anno scolastico 1981/82, e prevedendosi esclusivamente il conferimento di supplenze annuali da parte dei provveditori agli studi.

Rimaneva ovviamente ferma la possibilità da parte dei capi d'istituto di conferire, in via residuale, supplenze anche annuali.

Con legge 20 maggio 1982, n. 270, il legislatore tentava altresì di risolvere la situazione del personale c.d. «precario», disponendone l'immissione in ruolo a determinati requisiti, fra i quali quello del possesso di un incarico.

La legge, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i tempi di approvazione nei due rami del Parlamento allungatisi fino alla fine dell'anno successivo, non considerava la situazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 (tali, come si è visto, per la preclusione nei confronti del conferimento di nuovi incarichi).

Interveniva, per i supplenti abilitati, la legge 16 luglio 1984, n. 326, la quale all'art. 3 estendeva ai medesimi i benefici del conseguimento preferenziale dell'abilitazione e dell'inserimento nei ruoli di cui alla legge n. 270/1982 e, per i supplenti non abilitati, la sentenza n. 249/1986 della Corte costituzionale, la quale rilevava la mancanza di un fondamento nel trattamento diseguale riservato agli insegnanti non abilitati a seconda che avessero conseguito un incarico nell'anno 1980-81 o che per l'anno 1981-82 non avevano potuto conseguire che una supplenza annuale, ed affermava che la posizione di supplente annuale non poteva essere valutata diversamente da quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità — il provveditore agli studi — ed identica quanto a fattispecie sostanziale.

Peraltro, relativamente agli insegnanti nella disciplina di educazione tecnica, per la cronica situazione di saturazione dei ruoli e della sovrabbondanza di aspiranti alla nomina, il legislatore aveva, in un certo senso, anticipato la riforma precludendo, già a partire dall'entrata in vigore del d.-l. n. 434/1979 (conv. nella legge n. 566/1989: v. in particolare l'art. 1, ultimo comma, di tale legge), la possibilità di conseguimento di nuovi incarichi, e prorogando gli incarichi annuali già conferiti (art. 1, primo comma, del d.-l. n. 434/1979).

È importante notare che all'epoca non era ancora prevista la possibilità, a seguito del blocco degli incarichi, da parte del Provveditore agli studi di conferire supplenze annuali (possibilità introdotta, infatti, dalla legge n. 392/1981), per cui il relativo potere rimaneva, secondo i principi in vigore, ai capi d'istituto.

Tale disciplina speciale rimaneva in vigore anche dopo l'emanazione dei provvedimenti di cui ai dd.ll. n. 434/1979 e 281/1981, e relative leggi di conversione, come, fra l'altro, ritenuto pacificamente dall'amministrazione della pubblica istruzione nelle circolari ed ordinanze al riguardo e dalla difesa dell'avvocatura dello Stato nel presente giudizio (v. in pag. 7 della memoria nella quale si afferma con «per lo specifico settore d'insegnamento già con il d.-l. n. 434/1979 e la relativa legge di conversione si è inteso adotare misure idonee ad evitare la formazione di altro personale precario, anticipandosi con ciò il programma insito, per la generalità degli insegnanti, nella legge n. 270/1982»).

Ciò premesso, ritiene il collegio che la tesi proposta in via principale dalla difesa dei ricorrenti — secondo la quale il significato della legge n. 246/1988 dovrebbe estendersi ai supplenti di applicazioni tecniche nominati per l'anno 1981-82 dai capi d'istituto — sia infondata.

Sia dalle inequivocabili espressioni letterali usate dal legislatore che dall'intenzione di quest'ultimo di occuparsi esclusivamente dei nominati dal provveditore agli studi per adeguarsi al contenuto della sentenza n. 249/1986 della Corte costituzionale, anche essa riserita a tali categorie di docenti, deve ritenersi che la concessione del beneficio non possa prescindere dal possesso del requisito in esame.

Tale doverosa interpretazione pone peraltro le premesse per dubbi, non manifestamente infondati, d'illegittimità della disposizione per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Già si è rilevato, infatti, come la Corte costituzionale abbia ritenuto che un regime di preclusione degli incarichi la supplenza annuale, sia pure diversamente nominata, non sia in sostanza che un incarico annuale.

Benché tali considerazioni fossero state formulate a proposito delle supplenze conferite dal provveditore agli studi esse non possono non valere a proposito degli insegnanti di applicazioni tecniche con nomina annuale per l'anno 1981-82, ai quali era stata preclusa la possibilità di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi indipendentemente dal possesso di determinati requisiti (titolo di studio, abilitazione, ecc.), e i quali non erano stati presi in considerazione dalla successiva legislazione di sanatoria evidentemente per una semplice ragione di difetto di coordinamento delle diverse disposizioni.

In tale situazione sembra potersi dubitare della legittimità di una siffatta disparità di trattamento non fondata su circostanze obiettivamente considerabili (quali il possesso di determinati requisiti) bensì, come in sostanza è stato sopra rilevato, derivante da una sedimentazione normativa per effetto della quale non è stato coerentemente estesa, per una mera disattenzione del legislatore, all'insegnamento di educazione tecnica la possibilità (introdotta con la legge n. 392/1981) del conferimento di supplenza delle altre discipline con atti dei provveditori agli studi.

La questione, in quanto rilevante — in quanto dal suo accoglimento deriverebbe il diritto dei ricorrenti ad ottenere i benefici tendenti alla sistemazione in ruolo — dev'essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non estende i benefici della legge agli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 con atto dei capi d'istituto,

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria i fascicoli dei ricorsi riuniti vengano trasmessi alla cancelleria della Corte costituzionale per una pronuncia in ordine alla questione proposta;

Ordina che questa ordinanza venga notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Parlamento, addì 9 ottobre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il consigliere rel. est.: (firma illeggibile)

89C1269

N. 634

Ordinanza emessa il 27 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 novembre 1989) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Di Staso Giancarlo contro il provveditore agli studi di Lecce.

Istruzione pubblica - Personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, riconosciuto permanenente non idoneo agli specifici compiti del ruolo di appartenenza - Possibilità di trasferimento ad altro ruolo di corrispondente carriera - Mancata previsione della possibilità di trasferimento ad altro ruolo di carriera anche inferiore - Violazione: a) del principio di uguaglianza per l'ostacolo allo sviluppo della propria personalità attraverso il lavoro; b) del diritto al lavoro per l'ingiustificato limite alla conservazione del posto di lavoro; c) del diritto alla salute, sotto il profilo che al lavoratore inidoneo per condizioni fisiche a svolgere le mansioni del ruolo di appartenenza deve essere garantito il diritto al lavoro; d) della tutela del lavoro; e) del principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, art. 19).

(Cost., artt. 3, 4, 32 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 612/1986 proposto da Di Staso Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Carrozzo, presso il cui studio in Lecce, alla via Campania n. 8, è elettrivamente domiciliato, contro il provveditore agli studi di Lecce, in persona del provveditore in carica, il Ministro della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui studi in Lecce, alla via Rubichi, sono per legge domiciliati, nonché contro il consiglio di amministrazione del personale non docente istituito c/o il provveditorato agli studi di Lecce, in persona del presidente in carica, non costituito, per l'annullamento, previa sospensione:

a) del decreto n. 2285 del 3 dicembre 1985 con il quale il provveditore agli studi di Lecce ha dispensato il ricorrente dal servizio di applicato di segreteria per inidoneità fisica;

b) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, ivi compreso il parere reso dal consiglio di amministrazione operante presso il Provveditorato agli studi di Lecce in data 20 novembre 1985;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce nell'interesse del provveditore agli studi di Lecce e del Ministro della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 27 aprile 1988 la relazione del dott. Antonio Amicuzzi e uditi, altresì, l'avv. Franco Carrozzo per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Giovanni Pedone per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A seguito di nota n. 2658 del 25 novembre 1982 del preside della scuola media di Martano, con la quale veniva segnalato che il sig. Di Staso, in quanto non vedente, non era idoneo a svolgere le mansioni di applicato di segreteria per le quali era stato assunto, il provveditorato agli studi di Lecce ha chiesto con nota n. 52188 del 28 febbraio 1983 al direttore dell'ospedale militare di Bari che il dipendente fosse sottoposto a visita medica collegiale al fine di accettare se lo stesso fosse divenuto inabile per motivi di salute, onde consentire di valutare l'opportunità di iniziare o meno nei suoi confronti la procedura di dispensa dal servizio di cui agli artt. 129 e 130 del d.P.R. n. 3/1957.

Con la stessa nota il provveditorato ha avvertito l'interessato che aveva diritto di farsi assistere durante detta visita da un medico di sua fiducia.

A seguito di tale visita il Di Staso è stato giudicato temporaneamente non idoneo a svolgere le mansioni di competenza per giorni trecentosessanta, del che è stata data comunicazione al Provveditorato agli studi di Lecce con nota n. 438/83/C.M.I. del 2 maggio 1983 dell'ospedale militare sopra citato.

Il provveditore agli studi di Lecce con nota n. 31383 del 14 marzo 1984 diretta al presidente del collegio medico interno di detto ospedale ha chiesto che fosse accertato, mediante visita medico collegiale, se il Di Staso potesse, al termine dell'aspettativa concessa alla luce degli esiti della citata visita, riprendere servizio ovvero se dovesse essere ritenuto inabile per motivi di salute; all'interessato è stato anche in questo caso comunicato che aveva diritto di farsi assistere durante la visita dal proprio medico di fiducia.

Il presidente di tale collegio medico ha sottoposto a visita il dipendente *de quo* in data 11 aprile 1984 e con nota n. 607/84/C.M.I. in pari data ha informato il Provveditorato agli studi di Lecce che il Di Staso era stato giudicato temporaneamente non idoneo a svolgere le mansioni di competenza per giorni centottanta; a seguito di ciò il suddetto è stato collocato in aspettativa per motivi di salute con trattamento economico ridotto della metà dal provveditore agli studi citato, che, con successiva nota n. 31563 del 7 settembre 1984, ha chiesto al presidente del citato collegio di accettare mediante visita medico collegiale se, al termine della aspettativa stessa, il dipendente fosse idoneo o meno al servizio e di far conoscere se, in caso negativo, allo stesso potesse essere concesso, ove ne avesse fatto richiesta, l'ulteriore periodo di sei mesi di aspettativa senza assegni o se, invece si dovesse applicare nei suoi confronti la procedura di dispensa dal servizio di cui agli artt. 129 e 130 del d.P.R. n. 3/1957. Al dipendente è stato con la stessa nota fatto presente che aveva diritto a chiedere l'ulteriore concessione di sei mesi di aspettativa senza assegni e che durante la visita poteva farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

Il Di Staso è stato sottoposto a visita collegiale in data 3 ottobre 1984 e con nota n. 1449/84/C.M.I. la commissione più volte citata ha comunicato in pari data al Provveditorato agli studi di Lecce che il dipendente era stato giudicato permanentemente non idoneo a svolgere le mansioni di competenza.

A seguito di ciò il Di Staso ha chiesto in data 8 ottobre 1984 al provveditore agli studi di Lecce di «essere utilizzato in altri compiti presso la stessa amministrazione scolastica di dipendenza, compiti compatibili con la infermità da cui è affetto».

Il provveditore agli studi citato, ha di conseguenza chiesto in data 27 ottobre 1984 con nota n. 51772/C.I. al collegio più volte citato di accettare mediante visita medico collegiale l'idoneità del dipendente agli eventuali nuovi compiti, facendo presente che le carriere esecutive, oltre il ruolo di applicato di segreteria, comprendevano anche il ruolo degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli infermieri e dei cuochi ed indicando le mansioni proprie di tali carriere ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 420/1974.

A seguito di reiterate sollecitazioni datate 21 novembre 1984, 16 aprile 1985, 28 maggio 1985, 5 agosto 1985 e 3 settembre 1985 al riguardo la commissione medica *de quo* ha provveduto ad integrare il verbale medico già redatto in data 4 ottobre 1984 specificando che il dipendente di cui trattasi era idoneo a svolgere le mansioni di magazziniere.

Alla luce di tali risultanze il provveditore agli studi citato ha chiesto con nota 45/9/1938 del 16 ottobre 1985 al consiglio di amministrazione del personale non docente presso il Provveditorato agli studi stesso di esprimere il proprio parere sulla utilizzazione al altri compiti, ai sensi dell'art. 199 del d.P.R. n. 420/1974, del dipendente *de quo* e, in caso di parere sfavorevole, di pronunciarsi sulla possibilità di applicare le norme sulla dispensa del servizio per motivi di salute, ai sensi degli artt. 129 e 130 del d.P.R. n. 3/1957.

Detto consiglio di amministrazione, dopo aver comunicato all'interessato che avrebbe potuto presentarsi per essere sentito personalmente e dopo aver accertato che vi era indisponibilità di posti di magazziniere, ha deliberato nella riunione del 20 novembre 1985 di esprimere parere sfavorevole all'utilizzazione in altri compiti, ai sensi del citato art. 19 del d.P.R. n. 420/1974, del dipendente di cui trattasi e di esprimere parere favorevole alla sua dispensa dal servizio per motivi di salute a norma dell'art. 129 del d.P.R. n. 3/1957.

Alla luce di tutto quanto sopra e considerato che il Di Staso alla data del 10 ottobre 1984 aveva superato il limite massimo di aspettativa ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del d.P.R. n. 3/1957, il provveditore agli studi di Lecce ha, con decreto in data 3 dicembre 1985, prot. n. 2285, sezione terza, div. seconda, dispensato dal servizio a partire dall'11 ottobre 1984 il dipendente stesso.

Avverso tali provvedimenti ha proposto ricorso giurisdizionale il Di Staso, lamentandone la illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 420/1974 e degli artt. 71, 129 e 130 del t.u. n. 3/1957. Eccesso di potere per errore nei presupposti.

L'art. 19 del d.P.R. n. 420/1974 citato ed i richiamati artt. 71 e 130 del t.u. n. 3/1957 prescrivono di accertare se il dipendente riconosciuto non idoneo agli specifici compiti del ruolo di appartenenza sia idoneo a nuovi compiti; tale prescrizione non sarebbe stata rispettata nel caso di specie atteso che il collegio medico, che aveva dichiarato con verbale n. 54 del 4 ottobre 1984 la premanente inidoneità del ricorrente a svolgere le mansioni di competenza e la idoneità dello stesso come magazziniere, non si sarebbe mai pronunciato sulle richieste del 27 ottobre 1984 e del 16 aprile 1985 del provveditore agli studi di Lecce di accertare se il dipendente potesse essere ritenuto idoneo per gli altri ruoli della corrispondente carriera, e precisamente per quelli di aiutante tecnico, cuoco e infermiere, né lo avrebbe sottoposto ad ulteriore visita medica.

Il consiglio di amministrazione che è stato interpellato sulla possibilità di utilizzare il ricorrente come magazziniere e si è pronunciato negativamente (stante la carenza di posti in tale qualifica), si sarebbe determinato in modo diverso se avesse avuto la possibilità di valutare la utilizzabilità del dipendente anche in altri ruoli di corrispondente carriera, così come richiesto dal citato art. 19, con conseguente illegittimità della decisione del provveditore agli studi impugnata perché basata su di una istruttoria sostanzialmente incompleta;

2) violazione dell'art. 130 del t.u. n. 3/1957 ed eccesso di potere in quanto nella nota del 17 aprile 1984, con cui il provveditore agli studi di Lecce ha disposto che il ricorrente si presentasse al termine di centottanta giorni di aspettativa all'ospedale militare per essere sottoposto a visita, non è stata fatta menzione della possibilità da parte del dipendente di essere assistito da un medico di sua fiducia;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 420/1974 in quanto la valutazione delle diverse possibilità di utilizzare il ricorrente in altri compiti effettuata dalla commissione medica di cui trattasi non avrebbe dovuto limitarsi ai compiti della carriera esecutiva ma estendersi anche a compiti dei ruoli di carriere inferiori; in tal senso andrebbe infatti interpretata la norma *de quo* volta a salvaguardare il posto di lavoro dei cittadini in precarie condizioni di salute, ché, diversamente opinando, si incorrerebbe in una aperta violazione del principio, garantito dalla Corte costituzionale, della salvaguardia della salute dei cittadini, consentendo la dispensa dal posto di lavoro, senza prima aver tentato in ogni modo la sua conservazione, di lavoratori affetti da infermità fisiche.

Con atto depositato il 18 aprile 1986 si è costituita in giudizio l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce nell'interesse del provveditore agli studi di Lecce e del Ministro della p.i. chiedendo che questo tribunale dichiarasse inammissibile o rigettasse il ricorso.

Con memoria depositata il 14 aprile 1988 le costituite amministrazioni, affermata la piena legittimità degli atti impugnati, hanno insistito nelle conclusioni in precedenza rassegnate.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 1988, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. — Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 420/1974 e degli artt. 129 e 130 del t.u. n. 3/1957 nonché eccesso di potere per errore nei presupposti per non essersi mai pronunciato il Collegio medico sulla richiesta del provveditore agli studi di accertare l'eventuale idoneità del ricorrente per altri ruoli della carriera di appartenenza, è infondato.

La richiesta *de quo* era stata infatti formulata dal provveditore agli studi di Lecce in data 27 ottobre 1984 con foglio n. 51772/C.I. a seguito di esplicita richiesta del ricorrente datata 8 ottobre 1984 dopo che la commissione medica aveva comunicato, con nota prot. n. 1449/84/C.M.I., che lo stesso era permanentemente non idoneo a svolgere le mansioni di competenza. Risulta dalla documentazione esibita in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce che successivamente a tale richiesta era pervenuto in data 2 settembre 1985 al Provveditorato agli studi di cui trattasi il verbale n. 54 del 4 ottobre 1984 della commissione medica, a seguito del quale era stata inviata la comunicazione prot. n. 1449/84/C.M.I. al 4 ottobre 1984, in cui non vi era, ovviamente, alcun cenno di riscontro alla richiesta fatta dal provveditore agli studi in data 27 ottobre 1984, successivamente, cioè, alla redazione del verbale stesso.

Il verbale è stato restituito con nota n. 39423/C.1 del 3 settembre 1985 dal provveditore agli studi di Lecce alla commissione medica con la preghiera di far conoscere il giudizio sulla idoneità o meno del ricorrente ad essere utilizzato in altri compiti, come da richiesta del 27 ottobre 1984.

Il verbale è stato restituito con foglio prot. n. B54, ricevuto il 10 ottobre 1985 al Provveditorato agli studi di cui trattasi con in calce alla frase «Egli è non idoneo permanentemente a svolgere le mansioni di competenza», la seguente annotazione «Ma si idoneo come magazziniere», seguita da ulteriori firme dei membri del collegio.

È di tutta evidenza che la circostanza relativa alla idoneità del ricorrente come magazziniere è stata accertata dal collegio medico *de quo* alla luce della richiesta del 27 ottobre 1984, fatta dal provveditore agli studi di Lecce poi, l'eventuale individuazione dell'idoneità del dipendente in altri compiti della carriera esecutiva — dei cui ruoli sono state anche analiticamente indicate le mansioni —, e sulla base delle risultanze del verbale di visita medica in precedenza redatto.

Non corrisponde quindi alla realtà dei fatti il lamentato disotto di pronuncia sulla richiesta del 27 ottobre 1984 alla quale, viceversa, risulta essere stato dato puntuale riscontro; per quanto riguarda la lamentata omessa nuova visita medica del ricorrente ritiene il collegio che la stessa non fosse necessaria, essendo già puntualizzati il quadro anamnestico ed il giudizio diagnostico sullo stato di salute del ricorrente, le cui infermità non erano ragionevolmente soggette a regresso, che dovevano essere semplicemente raffrontati con le mansioni proprie dei ruoli della carriera esecutiva esplicitate nella richiesta per verificare l'eventuale idoneità del lavoratore allo svolgimento delle stesse, senza necessità di nuova visita medica.

L'operato della commissione medica è stato, quindi, sotto tale aspetto pienamente legittimo e non vizia né il seguente parere del consiglio di amministrazione né il decreto del provveditore agli studi impugnato.

2. — È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata l'omessa menzione nella nota del 17 aprile 1984 del provveditore agli studi di Lecce, contenente la prescrizione per il ricorrente di presentarsi a nuova visita dopo il termine dell'aspettativa concessagli per centottanta giorni, della possibilità per l'impiegato di farsi assistere in tale sede da un medico di sua fiducia.

La nota n. 23602/C1 del 17 aprile 1984, infatti, cui il ricorrente fa riferimento, era diretta al Preside della scuola media di Martano e al preside della scuola media di Cursi e comunicava l'avvenuto collocamento in aspettativa per centottanta giorni del ricorrente, con la precisazione che al termine della stessa il dipendente avrebbe dovuto essere sottoposto a nuove visite.

Risulta dagli atti prodotti in giudizio dalle costituite amministrazioni che successivamente a tale data e prima che scadesse il citato periodo di aspettativa il provveditore agli studi di Lecce ha, con nota n. 31553 del 7 settembre 1984, chiesto al collegio medico dell'ospedale militare «L. Bonomo» di sottoporre a nuova visita collegiale il ricorrente; con la stessa nota, diretta per conoscenza anche al Di Staso, è stato anche a questi ricordato che poteva farsi assistere durante la visita stessa da un medico di sua fiducia.

Non corrisponde al vero, quindi, l'affermazione contenuta in ricorso che prima della visita che ha fatto seguito al periodo di aspettativa di centottanta giorni il ricorrente non fosse stato preavvisato della facoltà di farsi assistere durante la stessa da un medico di sua fiducia.

3. — Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 in quanto questo andrebbe interpretato nel senso che ai dipendenti delle carriere esecutive ed ausiliare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 dovrebbe essere consentito di essere trasferiti, non solo in altro ruolo di corrispondente carriera, ma anche in ruoli di carriera inferiore, stante la *ratio* della norma che sarebbe volta alla conservazione a del posto di lavoro e l'inevitabile contrasto, in caso contrario, con il principio, garantito dalla Corte costituzionale, della salvaguardia della salute dei cittadini.

L'eccezione, invero, non è, a parere del collegio manifestamente infondata ed è altresì rilevante ai fini dell'esito del presente giudizio.

È rilevante in quanto, essendo gli altri motivi dedotti infondati, qualora il giudizio di costituzionalità dovesse concludersi con il suo accoglimento, conseguirebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato, che dovrebbe essere annullato con conseguente necessità di ulteriori determinazioni delle amministrazioni intime che dovranno valutare la possibilità di utilizzare il ricorrente, appartenente alla carriera esecutiva, oltre che nel ruolo dei magazzinieri — per il quale è stato riconosciuto idoneo dalla commissione medica senza che, però, potesse essere allo stesso così utilizzato per carenza di posti liberi — anche nei ruoli, propri della inferiore carriera ausiliaria, dei bidelli, dei guardarobieri, dei custodi dei convitti e degli educandati, degli aiutanti nonché degli aiutanti guardarobieri e degli accudienti di convitto, per i quali potrebbe essere idoneo e per i quali potrebbero esservi dei posti liberi cui potrebbe essere destinato, conservando così il posto di lavoro.

L'eccezione non è inoltre, manifestamente infondata in quanto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 nel non prevedere la possibilità per il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, riconosciuto permanentemente non idoneo agli specifici compiti del ruolo non solo di corrispondente carriera ma anche di carriera inferiore appare al collegio in contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 35 e 38 della Costituzione italiana.

Il diritto al lavoro, infatti, riconosciuto dall'art. 4 della Costituzione si radica nella promozione delle condizioni volte a rendere effettivo tale diritto.

L'art. 3 della Costituzione riconosce altresì il diritto fondamentale di realizzare lo sviluppo della propria personalità, diritto che viene attuato principalmente attraverso il lavoro.

Allorché condizioni di salute sfavorevoli impediscono al cittadino di esercitare il proprio diritto al lavoro il legislatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti acché il principio costituzionale della tutela della salute, contenuto nell'art. 32 della Costituzione, venga a coordinarsi nella maniera più armonica possibile con l'altro principio della tutela del diritto al lavoro.

Di conseguenza al lavoratore che per le sue precarie condizioni di salute non possa più svolgere le mansioni proprie del ruolo di appartenenza nell'ambito della pubblica amministrazione deve essere consentito in ogni modo di continuare a svolgere, comunque, un lavoro; cioè un'attività utile per il datore di lavoro. Tale principio, implicitamente contenuto negli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione citata, deve essere osservato fino in fondo e costituisce palese violazione del medesimo limitare, come previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 420/1974, solo ai ruoli della carriera di appartenenza l'indagine e la possibilità di continuare ad utilizzare il dipendente ormai permanentemente inidoneo allo svolgimento delle mansioni proprie di uno di tali ruoli, dovendosi invece, pur di consentire al dipendente di continuare a lavorare, estendere l'indagine e la possibilità di cui sopra anche a ruoli di carriera inferiore.

Se, infatti, ai sensi dell'art. 38, primo e terzo comma, della Costituzione non sono — come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 163 del 13 giugno 1983 — «costituzionalmente, oltre che moralmente, ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare su un piano di assurdo violamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente compiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro» non è, per converso, ammissibile che per chi in tale mondo del lavoro sia riuscito ad inserirsi, spesso grazie a norme poste a tutela del diritto a lavoro degli invalidi, non sia esplorata ogni strada e ricercata ogni soluzione atta ad evitare l'isolamento e la discriminazione che affliggano chi, oltre che malato, sia anche privo o, ipotesi ancora più grave, privato del proprio lavoro.

E che quella indicata dal collegio sia la soluzione più corretta nel caso *de quo* è provato dalla circostanza che successivamente il legislatore con il d.P.R. n. 347/1983 riguardante il personale dipendente dagli enti locali ha previsto all'art. 11 per i lavoratori nella stessa situazione del ricorrente la impossibilità di essere dispensati dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo di recuperarlo al servizio attivo in mansioni appartenenti non solo alla stessa qualifica funzionale ma anche a qualifica funzionale inferiore.

Da ciò deriva che l'art. 19 del d.P.R. n. 420/1974 concreta la violazione del principio, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, della egualanza di tutti i cittadini davanti alla legge, atteso che i cittadini in eguali condizioni e situazioni per il solo fatto di appartenere a diverse amministrazioni vengono a vedere tutelato il proprio diritto al lavoro e alla salute in maniera affatto diversa e sperequata.

La questione va, pertanto, rimessa alla cognizione della Corte costituzionale, per cui va disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti relativi alla Corte stessa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. n. 420 del 31 maggio 1974 per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione nella parte in cui non consentendo agli impiegati della carriera esecutiva di cui al decreto stesso la possibilità di essere utilizzati a domanda in altro ruolo non solo di corrispondente carriera ma anche di carriera inferiore, non tutela il diritto al lavoro e alla salute; nonché per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto non vengono tutelati nella stessa misura lavoratori in identiche situazioni solo perché appartenenti a diverse amministrazioni;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 27 aprile 1988.

Il presidente f.f.: CAVALLARI

L'estensore: AMICUZZI

89C1270

N. 635

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal tribunale di sorveglianza di Brescia
nel procedimento di sorveglianza relativo a Comincini Emilio*

Pena - Misure alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Esclusione, per recente giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite, anche in caso di «pena inflitta» superiore a tre anni, ma ridotta in misura inferiore a tale limite per amnistia impropria o per condono - Disparità di trattamento rispetto all'applicazione della liberazione condizionale - Violazione del principio della responsabilità personale penale - Surrettizio annullamento dei poteri riconosciuti al Parlamento ed al Presidente della Repubblica di disporre in tema di misure alternative - Limitazione della libertà personale del condannato per la parte di pena che pure deve scontare, benché già dichiarata estinta dal legislatore.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633).

(Cost., artt. 3, 13, 27 e 79).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza, proposto su domanda di Comincini Emilio, nato a Vicenza, il 12 gennaio 1952, residente a Milano, in via Plinio n. 10, presso A. Zampieri, detenuto nella casa di Bergamo, condannato con sentenza in data 7 ottobre 1985 emessa dalla corte assise appello di Milano alla pena della reclusione per anni cinque, pena da espiare anni due, come da ordine di carcerazione n. 953/86 emesso dalla procura generale di Milano il 17 aprile 1987 ed avente per oggetto: affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 dell'ord. penit.).

FATTO

Comincini Emilio è stato condannato in contumacia per concorso in incendio doloso continuato con la sentenza in epigrafe indicata, reato commesso fino al 1^o febbraio 1977 per fini di eversione e terrorismo.

Ha ottenuto condono per anni due con la sentenza di secondo grado ed anni uno con ordinanza 11 febbraio 1987 della Corte d'appello di Milano, in totale tre anni per cui restano da espiare due anni.

Il Comincini, che ha dimorato a lungo in Francia, saputo della emissione dell'ordine di carcerazione, è tornato volontariamente in Italia e si è costituito presso la Casa di Bergamo il 13 gennaio 1989.

Presso detta casa è stato sottoposto, con esito del tutto positivo, alla osservazione della pericolosità: ha una famiglia a Milano, un lavoro che lo attende; ha ottenuto permessi premiali; ha sempre tenuto una condotta ineccepibile. Non ha pendenze penali, né altre precedenti condanne, come risulta in modo chiaro dal certificato penale e dalle informazioni della P.S.

Il Comincini è stato anche accusato di due reati associativi commessi per scopo di eversione, nella seconda metà degli anni settanta, ma è stato assolto, pur grazie ad un errore commesso dai giudici di prime cure (capo d'imputazione n. 377), senza che vi sia stata impugnazione del pubblico ministero. Per quanto riguarda la partecipazione alla banda «Rosso». È stato assolto con ampia formula della corte d'assise di appello per la partecipazione alla banda «F.C.C.» (Fronte comunista combattente) (si veda il capo di imputazione n. 2).

In ordine al reato di cui ai capi n. 530 e 417 la corte ha dichiarato n.d.p. a seguito di interventuta prescrizione. I due reati di incendio doloso per i quali vi è stata condanna, riguardano l'incendio della autovettura dell'ing. Gabrielli e l'incendio alla Face Standard.

Il Comincini ha presentato fin dal 22 dicembre 1988, tramite il proprio difensore, domanda di affidamento in prova al servizio sociale, affermandosi disposto a costituirsi ed a essere sottoposto al periodo prescritto di osservazione inframurale, il che si è verificato, avendo la casa di Bergamo trasmesso al programma di trattamento, approvato da questo magistrato il 15 aprile 1989.

Successivamente il difensore ha presentato domanda di semilibertà, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, dell'ordine penitenziario.

DIRITTO

Al tempo in cui la domanda di affidamento è stata presentata, questo tribunale di sorveglianza, come del resto molti altri, adeguava la propria giurisprudenza in materia al principio secondo il quale l'affidamento poteva essere concesso ai condannati che pur avendo riportato una condanna superiore a tre anni, dovevano in concreto espiare una pena non superiore a tale limite. In altri termini per pena «inflitta» si intendeva la pena fissata dal giudice ma depurata da quella parte estinta per condono od amnistia impropria. Si deve rilevare che, a causa dei numerosissimi, ricorrenti nel tempo, provvedimenti clementizi decisi dal legislatore, sono altrettanto numerosi i casi di condannati che hanno ottenuto e con successo l'affidamento in prova in forza dell'indirizzo giurisprudenziale suddetto che, del resto, era stato avallato per anni dalla Corte di cassazione.

Nel caso in esame, poi, la stessa sentenza di condanna (in sede di appello), di fatto ha inflitto al Comencini la pena di tre anni, perché nello stesso dispositivo sono stati applicati due anni di condono.

È anche vero che la giurisprudenza della suprema Corte è sempre stata decisamente favorevole alla interpretazione fatta propria anche da questo tribunale, a partire dal 1977 e fino al 1988.

Nel corso di tale anno, nell'ambito della stessa prima sezione della corte si sono registrate per la prima volta decisioni contrarie, che hanno determinato l'intervento delle sezioni unite (sentenza n. 6 del 26 aprile 1989, presidente Zucconi Galli Fonseca, relatore Molinari, ricorrente al p.g. di Palermo avverso in ordinanza concessione di affidamento a Russo Emanuele, che era stato condannato per bancarotta a tre anni ed un mese di reclusione, di cui due anni condonati). La suddetta sentenza (che è stata resa su disformi conclusioni del procuratore generale) costituisce un avvenimento troppo grave, importante ed in certo senso inatteso, per essere passivamente recepito in un sistema ormai da quasi quindici anni orientato in senso nettamente diverso.

Ciò anche per le conseguenze sostanziali che comporterà sul piano della gestione del penitenziario: le domande di affidamento che non potranno più essere accolte non saranno certamente poche. Da ciò un sensibile aumento della popolazione detenuta, di fronte ad una capienza degli istituti già quasi al limite delle possibilità (alla data del 5 maggio 1989 di fronte ad una capienza totale degli istituti di n. 38960 posti, erano già presenti n. 36834 soggetti).

Tuttociò, ovviamente, prescindendo dal negativo impatto della decisione sulla popolazione dei condannati, sulla stessa magistratura giudicante penale, chiamate ad amministrare anche la quantità della pena ai sensi dell'art. 133 del c.p., sullo stesso Legislatore che viene così posto in seria difficoltà, dibattuto tra l'incedine di un ordinamento penitenziario di tipo liberale, ispirato fortemente al principio della pena risocializzante dettato dall'art. 27 della Costituzione ed il martello di un sistema giudiziario penale che continua a non funzionare, che colleziona ritardi sempre più gravi, che pone gli uffici in situazioni di acutissima crisi operativa e che richiede continui interventi normalizzatori costituiti da provvedimenti clementizi di cui nessuno parla bene ma che tutti attendono e che costituiscono ormai l'unico mezzo per tenere l'amministrazione della giustizia penale in linea di accettabile galleggiamento.

Secondo il procuratore generale della Cassazione (discorso inaugurale per l'anno 1989) alla fine del 1^o semestre 1988 i procedimenti penali pendenti in primo grado erano ben 2.518.070.

Non vi è dubbio che le sezioni unite avranno considerato tutto ciò (anche se dalla motivazione non traspare). Così come non avranno dimenticato che il 24 ottobre 1989 deve entrare in vigore il nuovo codice di procedura penale, il che — almeno nei primi tempi — creerà altri gravi problemi operativi al sistema, nascenti soprattutto dalla coesistenza di una pendenza penale imponente e della necessità di consentire il varo del nuovo processo in condizioni accettabili.

Per questo non è più un segreto per nessuno, che uno dei sistemi per risolvere il conflitto di cui sopra sarà ancora l'ennesimo, radicale provvedimento clemenziale che azzeri o quasi la pendenza suddetta.

Ma, allora, se tutto ciò deve avere un senso compiuto, questo tribunale non può che porre il problema della costituzionalità della nuova interpretazione del termine «pena inflitta» di cui all'art. 47, primo comma, dell'ord. penit. investendo la Corte costituzionale, che si è sempre fatta carico dei problemi reali e complessivi del Paese, superando le questioni formali e di dettaglio.

Il tribunale ritiene che l'interpretazione letterale fornita dalla Cassazione sia difficilmente criticabile, se ci si ferma al significato dell'aggettivo «inflitta» dell'art. 47, primo comma, dell'ord. penit. e per questo ritiene pregiudiziale l'intervento della Corte, la sola che potrà dire se il sistema, complessivamente considerato, sia a questo punto in linea con i principi costituzionali.

Le sezioni unite quanto al problema specifico dell'indulto, hanno affermato che la causa estintiva, «influendo soltanto sulla determinazione della pena in concreto da eseguire», non incide sulla pena inflitta, che è quella «erogata con la sentenza o le sentenze di condanna».

La Cassazione ha ribadito anche che, qualora le pene siano «inflitte» con più sentenze di condanna, la pena da considerarsi anche alla fine della concessione dell'affidamento è «la pena unica preordinata per legge» (art. 76 e 78 del c.p., 589 del c.p.p.). Su tale punto questo collegio si limita a richiamare la propria ordinanza n. 1176/88 dell'8 novembre 1989 (in causa Fassi Marco) con cui ha già dichiarato non infondata la questione di costituzionalità che risulta tuttora essere all'esame della Corte. Il caso presente riguarda però una unica sentenza, per unico reato (continuato), che ha comportato un condono complessivo superiore addirittura alla pena residua da espiare.

I capisaldi della motivazione della suddetta decisione della cassazione possono essere così riassunti:

a) il legislatore nell'art. 47 ha voluto ribadire un parametro preciso, quello della entità della pena, ancorato all'art. 133 del c.p. ed in particolare alla «gravità del fatto reato, la capacità a delinquere del colpevole», «elementi decisivi» al fine di stabilire il grado di pericolosità sociale del condannato;

b) avendo il legislatore nel 1986, tolto ogni altro sbarramento all'affidamento derivante dal titolo del reato e ridotto il periodo di osservazione da tre mesi ad un mese, il limite legale deve essere «determinato con un criterio più rigido»;

c) la corte, infine, non poteva non affrontare il problema, invero spinosissimo dei rapporti esistenti tra l'affidamento (art. 47 dell'ord. penit.) e la deliberazione condizionale (art. 176 del c.p.) ed è proprio qui, come si dirà appresso, che appare la assoluta fragilità ed inaccettabilità delle argomentazioni.

Quanto al problema dei rapporti tra l'affidamento e la liberazione condizionale la sentenza delle sezioni unite ha creato, un contrasto insanabile all'interno della stessa Cassazione, avendo sempre la Corte affermato che, al fine di stabilire se il condannato abbia superato la metà della pena ed il residuo non sia inferiore a cinque anni, non si deve tener conto della pena estinta per condono o per amnistia impropria.

Le sezioni Unite sono intervenute in modo eccessivamente tempestivo, e non hanno potuto leggere la sentenza n. 282 della Corte costituzionale del 17-25 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 31 maggio 1989) che ha richiamato quella n. 343/1987, della stessa Corte, in tema di conseguenze della revoca dell'affidamento.

L'analisi della sentenza suddetta dimostra che ormai la Corte afferma:

1) che si deve prescindere dalla disputa, intorno alla natura giuridica degli istituti;

2) che, essendo ormai presente, oltre alla pena detentiva, tutta una serie di altre misure rieducative, la «nozione di esecuzione va estesa fino a comprendere le modalità esecutive di tutte le misure, anche solo limitative della libertà personale»;

3) che non è più lecito dissertare sulla diversità fra i vari istituti ne è più possibile, da tale asserita diversità, far derivare al condannato conseguenze diverse, a seconda della misura richiesta, salvo violare gli art. 3 e 27 della Costituzione.

Sotto tale profilo, quindi nessun rilievo ha più il fatto che l'affidamento sia istituito previsto dall'ordinamento penitenziario e la liberazione condizionale dal codice penale, ampiamente del resto visitato sul punto.

Il perché è chiarito dalla Corte.

La finalità rieducativa prevale su ogni altra finalità (salvo quella retributiva) nell'ipotesi che l'esame del soggetto ed il conseguente giudizio prognostico sul suo futuro, impongano, durante l'esecuzione, di sospendere o ridurre l'esecuzione stessa.

Le misure alternative, tutte, sono «il punto di emergenza» del trattamento rieducativo anche secondo il nuovo codice di procedura penale.

Pertanto, ad avviso del tribunale, se la pena estinta non è più da eseguire, essendovi stata formale rinuncia da parte dello Stato, ciò deve valere non solo per la liberazione condizionale ma anche per l'affidamento in prova, salvo voler sostenere che il condannato, pur ampiamente ravveduto, deve rimanere in carcere fino ad avere scontato la metà della pena «inflitta» e non la metà di quella fissata dal legislatore in concreto, con un provvedimento di carattere generale, discutibile e discusso finché si vuole, ma non eliminabile.

In altri termini, la parte di pena estinta per condono ad amnistia se non rileva ai fini della liberazione condizionale, non rileva neppure ai fini dell'affidamento.

E se la pena estinta non deve essere espiata in carcere non può costituire ostacolo alla concessione di misure alternative, cui il condannato (si noti) ha diritto nel caso concorrono tutti gli altri requisiti previsti.

Diversamente opinando, si arriverebbe all'assurdo: la pena estinta, che non può più essere «espiata» nel senso tradizionale, dovrebbe invece esserlo ancora ai fini delle misure alternative. Il che è contro ogni principio di ragionevolezza e costituisce gravissima violazione dei diritti ormai più volte affermati dal legislatore e ribaditi dalla corte costituzionale.

Né si dica che fra i due istituti in esame (affidamento e liberazione condizionale) il primo è più rilevante ai fini della difesa sociale, perché è vero esattamente il contrario, essendo noto che la liberazione condizionale viene riservata di norma proprio a pene alte, tipiche di delitti molto gravi ed allarmati, mentre l'affidamento finisce per essere una misura che si attaglia esclusivamente a pene brevi e medio brevi (sia pure depurata dal condono) collegate a reati di minimo o modesto allarme sociale.

Né si dica ancora che la libertà vigilata con cui viene sostituita la parte finale della pena detentiva nella liberazione condizionale è strumento più, rigoroso di controllo; è vero esattamente il contrario. Ciò risulta dalla stessa analisi compiuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 282/1989 per la liberazione condizionale ed in quelle nn. 343/1987, 185/1985 e 312/1985 per l'affidamento in prova cui si rimanda.

E del resto basti pensare che gli affidati (che pur hanno commesso reati meno gravi) subiscono un doppio controllo, ad opera dei centri di servizio sociale e della P.S. (o dei c.c.) e, in più, fruiscono di quella preziosa azione di sostegno e di aiuto di cui il soggetto ha spesso estremo bisogno e che è di importanza fondamentale, azione che per i liberi vigilati è soltanto eventuale (art. 47, nono e decimo comma, 72, quarto comma, 81, secondo comma, dell'ord. penit.). Tutto ciò deve essere oggetto di attenta valutazione e riflessione, prima di considerare l'affidamento una pura e semplice rimessione in libertà di un condannato, prima di «liquidare» un istituto, quello in esame, quale fosse una noiosa spina nel fianco del robusto e sempre florido *corpus*, costituito dalla pena detentiva, vista nella sua unica, tradizionale funzione retributivo-repressiva.

Le sezioni unite hanno anche giustificato la decisione raffrontando le misure della semilibertà e della detenzione domiciliare con l'affidamento che, essendo misura «meno afflittiva» e con minori possibilità di controllo del condannato rispetto alle altre:

1) obbliga a dare un preciso e restrittivo significato al termine «inflitta»;

2) consente di stabilire che il legislatore ha creato una graduazione fra le misure.

La tesi pur autorevole non può essere condivisa, perché sotto il primo profilo urta contro le precise affermazioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 343/1987 ed in quelle precedenti ivi richiamate.

Sotto il secondo, la Corte costituzionale ha più volte ribadito la tesi della polifunzionalità e della pluridimensione della pena, ma mai ha determinato una gerarchia «tra le finalità costituzionalmente assegnate alla reazione penale» per il semplice fatto che tale gerarchia, di fatto affermata nelle sentenze delle sezioni unite, non esiste.

Di volta in volta deve essere individuata quale finalità, nelle tre fasi fondamentali, deve essere privilegiata.

Le fasi sono identificate dalla Corte, nella sentenza n. 382/1989, in quelle della:

incriminazione astratta;

commisurazione della pena;

esecuzione della pena.

Ai fini della presente indagine, occorre dare un preciso contenuto al concetto di «pena inflitta» che attiene o al momento finale del procedimento di cognizione, od al momento, successivo nel tempo, del processo di esecuzione e di sorveglianza («pena da espiare in concreto»).

Nel conflitto, non può che prevalere la seconda esigenza, quella della tutela ad oltranza della finalità educativa, come la Corte costituzionale ha ormai solennemente e giustamente affermato. Pertanto la quantità di pena fissata dal giudice al momento della conclusione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 133 del c.p. non può essere superato «per eccesso», il che accade se non si tiene conto della parte di pena condonata. Può essere superato «per difetto» a favore del condannato attraverso riduzioni o trasformazioni successive, legate o alla volontà del legislatore stesso, che autorizza il presidente ad estinguere in tutto od in parte le pene (ed anche qui precisando nella legge di delega quali siano i requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto di clemenza, che finisce così con legarsi, almeno in parte, anche alla natura e gravità del reato ed alle qualità del condannato), dall'altro al comportamento tenuto dal condannato stesso dopo la sentenza, nella fase della esecuzione, al tipo di risposta positiva fornita dal condannato, che dimostri avere la pena nel caso concreto raggiunto il suo fine educativo, vale a dire il suo scopo.

Sotto tale punto di vista, occorre dare il necessario spazio e peso a quegli avvenimenti e comportamenti, successivi ed eventuali, che il giudice suddetto non poteva né doveva prevedere, finalmente valorizzando e giurisdizionalizzando la fase esecutiva, tradizionalmente invece mai considerata come avente almeno pari dignità con le fasi precedenti, e sempre relegata in un ruolo marginale, eventuale, amministrativo.

Il collegio non vuole certo porre in discussione il potere, attribuito al giudice, della cognizione, di fissare la pena, alla luce dell'art. 133 del c.p.

Tale potere deve essere non solo conservato, ma potenziato soprattutto per quanto attiene ai criteri attinenti alla «capacità a delinquere» del reo (art. 133, secondo comma) che deve essere desunta anche dalla condotta «susseguente» al reato e dalle «condizioni di vita» del reo.

Di norma il giudice della cognizione conosce molto bene il fatto, molto meno bene l'imputato.

Anzi tanto più rapido sarà il processo (come è nei voti di tutti), tanto minori le possibilità di indagine in ordine alla condotta susseguente ed alle condizioni di vita di cui sopra si è detto.

Tanto più che, dopo accanite dispute, anche il nuovo codice di rito penale ha finito per vietare la perizia criminologica e sociologica, consentendo soltanto quella psichiatrica, volta ad accettare la presenza della capacità di intendere e di volere.

Si è persa senza dubbio un'occasione storica, quella di optare per un processo bifasico, il solo che può scindere, anche nel tempo, il giudizio sull'*an* da quello sul *quantum*, il solo che consente di dare piena ed effettiva attuazione dei principi sanciti dall'art. 133 del c.p. primo e secondo comma.

Ma anche il nuovo codice consente, in sede di esecuzione e di sorveglianza, tutte quelle indagini che invece sono vietate nelle fasi precedenti.

Si è optato, quindi, per una soluzione transitória, di chiaro compromesso tra esigenze soltanto apparentemente confliggenti.

Ma se tutto ciò è vero (e la magistratura di sorveglianza ha i titoli maggiori e le conoscenze per affermarlo), il problema della quantità di pena inflitta con la sentenza di condanna non è e non può più essere un dato rigidamente fissato ed assolutamente immutabile ed immodificabile, sivo calcellare tutta la storia degli ultimi anni e tutte le riforme che sono state attuate alla luce dei principi fissati dalla Costituzione.

L'art. 133 del c.p. viene applicato in un certo momento storico, quello della sentenza di condanna ed a tale momento è riferito il giudizio del Giudice, che certamente non può né deve tener conto di tutta una serie di fatti ed avvenimenti successivi, futuri ed eventuali, che si verificano in un lasso temporale che tanto è più lungo, quanto più lunghi sono la durata del giudizio e la entità della pena inflitta. Il caso in esame è emblematico: il reato è stato commesso nel 1977; la sentenza di condanna è del 1985; l'esecuzione è del 1989.

E si deve notare che molti dei fatti ed avvenimenti suddetti non dipendono assolutamente da scelte del condannato, come per esempio avviene nel caso di un provvedimento di clemenza.

Gli elementi che il giudice del merito ha giudicato «decisivi» per fissare la quantità della pena, sono riferiti alcuni al momento della commissione del reato ed altri a quello della emissione della sentenza. Il grado di capacità a delinquere del condannato, può e deve essere così riferita a due momenti spesso lontani tra di loro nel tempo.

E tutti gli elementi e criteri di cui all'art. 133 del c.p., devono certamente essere vagliati nel loro complesso ma, se risultano nella sentenza anche elementi riferiti alla condotta susseguente al reato, in quanto possiedono una rilevanza manifesta, considerata indipendentemente da quella degli altri, la motivazione della sentenza è mancante di motivazione e, come tale, censurabile anche nel giudizio di Cassazione.

È anche necessaria un'altra osservazione critica nei confronti dell'assunto delle sezioni unite che giustificano la radicale e restrittiva svolta interpretativa dell'art. 47, primo comma dell'ord. penit. appellandosi alla *ratio legislativa* emergente della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Ad avviso del collegio la lettura del testo della legge e degli atti parlamentari, non autorizza una lettura del tipo suddetto né dal punto di vista letterale né da quello storico e sistematico, anche se parte della dottrina lo ha recentemente sostenuto.

Con la legge n. 663/1986 la volontà del legislatore è stata espressa in modo chiaro, tale da non consentire equivoci.

Innanzitutto con la novella del 1986, il Legislatore non ha assolutamente modificato le parole «pena inflitta» di cui al primo comma dell'art. 47 ed avrebbe potuto farlo, nel caso lo avesse ritenuto necessario.

Il ché non era a quella data, essendo allora del tutto pacifico, per giurisprudenza costante, anche della Cassazione, che la pena inflitta doveva essere depurata dalla parte condonata, circostanza questa ben nota al legislatore che, invece, in tale situazione ha ampliato le possibilità di ricorso all'affidamento, riducendo ad un mese l'osservazione, elevando la pena a tre anni (da trenta mesi), escludendo che la coesistenza con la pena di una misura di sicurezza detentiva forse ostativa, consentendo addirittura affidamenti senza ulteriori carcerazioni (nei casi di cui al terzo e sesto comma, dell'art. 47 suddetto).

Appare arbitraria, pertanto, la pretesa di invocare ora un maggior rigore interpretativo, perché sarebbe inopportuno sul piano criminologico un ulteriore sbilanciamento a favore della prevenzione speciale. In altri termini, la giurisprudenza in tema dell'art. 47, primo comma, avrebbe avuto la sola funzione di dilatare artificialmente l'ambito operativo della misura dell'affidamento, oltre i limiti della pena irrogata in sentenza.

La tesi suddetta è del tutto gratuita, perché mai il legislatore si è posto il problema, ché, anzi, ha voluto aumentare, proprio i casi in cui l'affidamento era consentito, affermando che la natura del delitto commesso è in un certo modo irrievante ai fini delle modalità di esecuzione della pena e la preminenza del finalismo rieducativo. Diversamente opinando, la novellazione del 1986 si risolverebbe in una semplice operazione aritmetica a danno dei condannati, priva di quelle conseguenze concrete che invece il legislatore ha voluto espressamente intendendo portare avanti il discorso dell'alternatività al carcere.

Sarebbe come dire che la riforma del 1986 non deve servire a nulla, perché ciò che è stato concesso da una parte, viene tolto dall'altra.

Non è privo di significato che proprio la dottrina suddetta abbia semplicemente criticato la sentenza n. 343/1987 della Corte costituzionale, parlando di tramonti della funzione rieducativa dell'affidamento, di drammatizzazione ed enfatizzazione della carica afflittiva delle prescrizioni, di un impiego dell'affidamento quale strumento di controllo di forme di criminalità per la quale la risposta carceraria risulta esorbitante, ritenendo il tribunale di sorveglianza inopportuna la segregazione carceraria.

La relazione Gallo alla legge n. 663/1986 (IX Leg. Senato - Disegni di legge 23 e 423/A) afferma che obiettivo qualificante della novella «è costituito dal naturale ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione» nella prospettiva duplice di «un sempre più razionale trattamento individuale» e del «contenimento della popolazione carceraria».

Ciò si è inteso ottenere eliminando alcuni dei più discussi limiti di fruibilità, rendendo possibile la applicazione anche prima dell'inizio della spiazzone; ampliando la stessa tipologia delle misure alternative.

Quando all'affidamento, la relazione sottolinea che si è ottenuta «l'estensione dell'ambito di applicazione» attraverso l'innalzamento a tre anni «del limite di pena espiabile» per tutti i condannati. Dove si vede che l'intento *legis*, al di là del termine «inflitta» era quello di far riferimento alla pena «espiabile» in concreto.

Durante la discussione al Senato, il 4 e 5 giugno 1986, il sen. Gozzini dal suo canto sottolineò che la «sentenza è qualcosa di statico» mentre l'esecuzione può e deve essere qualcosa di dinamico, essere cioè aperta alla mitigazione qualitativa e quantitativa della reclusione. L'affidamento è esteso «fino a tre anni»; queste sono le parole usate dal proponente del disegno di legge, che evita ancora di usare il termine «inflitta» proponendo invece fare riferimento alla pena in concreto da espiare.

Il sen. Vassalli sottolineò a sua volta che uno dei cardini della riforma era costituito dalla «elevazione del tetto di pena dei condannati per reati meno gravi, per i quali si prevede che l'affidamento passi dai due anni e sei mesi attuali ai tre anni».

Anche qui non viene usato il termine che appare nell'art. 47, primo comma.

Comunque tutti i senatori intervenuti si sono dimostrati concordi nel ritenere che il limite di pena fosse fissato in relazione alla pena da espiare in concreto ed erano perfettamente al corrente della costante giurisprudenza che escludeva dal computo la parte di pena condonata.

La potestà di clemenza sovrana ha sempre funto da suprema moderatrice della forza della legge e del giudicato, in forza di opportunità politica e di equità.

La potestà di clemenza, dunque, è un coefficiente di riduzione o di correzione delle inevitabili incongruenze della norma penale, sempre frutto di un processo di astrazione.

Il bisogno sociale della pena, infatti, può risultare neutralizzato e soverchiato da una più eminente ragione sopravvenuta o di utilità generale o di equità o di umanità.

Effetto dell'indulto, poi, è quello di «condonare» tutta a parte della pena, che è così estinta e quindi non può essere eseguita. Ma non basta: per ormai consolidata giurisprudenza l'indulto può essere a richiesta applicato anche a pene non più eseguibili, purché chi avanza la domanda abbia un interesse concreto ad ottenere la declaratoria relativa.

Conseguentemente, l'intervento clementiale finisce, anche sotto tale angolo visuale, per «correggere» formalmente o sostanzialmente la quantità della pena «inflitta» dal giudice e per interferire, spesso pesantemente sul giudizio emesso ai sensi dell'art. 133 del c.p. al momento della condanna.

L'indulto, in altri termini, si atteggi come un intervento legislativo, di carattere generale, incidente sul giudizio emesso, nel caso particolare dal magistrato ai sensi dell'art. 133 del c.p.

Dal suo canto la Corte costituzionale (fin dalla sentenza n. 110 dell'11 dicembre 1962) ha affermato che il decreto presidenziale è atto avente forza di legge, perché emanato in forza di una legge del Parlamento che delega il potere al Presidente della Repubblica.

E tale atto normativo è destinato ad operare nel campo dei delitti e delle pene che la Costituzione riserva alla legge.

La pena coperta dal condono non può, pertanto, essere produttiva di effetti a danno del condannato per espressa volontà del Legislatore che, con la propria decisione, incide sullo stesso potere di quantificazione della pena, di norma riservata al giudice dall'art. 133 del c.p.

Le suesposte considerazioni ad avviso del collegio, dimostrano che la tesi sostenuta dalle sezioni unite, confligge oltre che con gli art. 3 e 27 della Costituzione anche con il potere riconosciuto dall'art. 79 della Costituzione al Parlamento ed al Presidente della Repubblica, essendo in sostanza posto nel nulla (almeno ai fini della concessione delle misure alternative), il potere suddetto.

Confligge anche con l'art. 13 della Costituzione perché finisce per togliere la libertà personale al cittadino-condannato, in forza di una parte di pena estinta per espressa volontà del legislatore e quindi ormai improduttiva di qualsiasi rilevanza sul piano della esecuzione penale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. n. 47, primo comma, dell'ord. penit., (così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633), per contrasto con gli artt. 3, 13, 27 e 79 della Costituzione nella parte in cui considera ostativa alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova la pena inflitta superiore a tre anni, ma in seguito ridotta in misura inferiore al limite suddetto a seguito di amnistia impropria o di condono;

Dispone:

- 1) la sospensione del presente procedimento;
- 2) la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale;
- 3) la notifica della presente al Procuratore Generale, al condannato, al suo difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 4) la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Brescia, addì 11 luglio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

Il magistrato di sorveglianza: (firma illeggibile)

N. 636

*Ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche
nel procedimento penale a carico di Senesi Mario*

Processo penale - Prescrizione del reato - Obbligo di immediata declaratoria - Omessa prevista rinunciabilità per l'imputato - Impossibilità di proseguire l'istruttoria - Disparità di trattamento rispetto ad analoghi istituti giuridici (amnistia, remissione di querela) nonché tra imputati in eguale posizione, solo se giudicati prima o dopo il sopravvenire della prescrizione - Lesione del diritto ad avere un regolare svolgimento del processo e una pronuncia di merito - Conseguente rilevanza sulla proponibilità dell'azione civile - Violazione del diritto al riconoscimento della propria innocenza.

(Cod. pen., art. 157; cod. proc. pen., art. 152, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Senesi Mario imputato dei reati di cui agli artt. 26, 27 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, art. 674 del c.p.;

PREMESSO IN FATTO

che, a seguito di numerosi rapporti giudiziari redatti da ufficiali di p.g. della u.s.l. 15 di Macerata e dell'amministrazione provinciale di Macerata, nonché di esposti presentati da privati cittadini, venivano disposte indagini volte ad accettare l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti, connesse all'esercizio della discarica privata di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani, sita in contrada Asola del comune di Morrovalle;

che le prime risultanze delle disposte indagini inducevano questo pretore ad ordinare il sequestro penale di detto impianto di smaltimento di rifiuti e a procedere penalmente a carico di Senesi Mario, titolare della discarica anzidetta, disponendosi, inoltre, l'acquisizione e riunione al presente procedimento di tutti i fascicoli processuali penali — già archiviati o tuttora pendenti — in qualche modo attinenti alla gestione della discarica in questione;

che, nel corso della fase istruttoria, si costituivano ritualmente parti civili il sindaco di Morrovalle, in rappresentanza della collettività comunale e la lega ambiente, sezione regionale (e, successivamente, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, anche due privati cittadini);

che, all'esito della fase istruttoria — nel corso della quale venivano disposti ed espletati approfonditi accertamenti peritali chimico-geologici — il Senesi veniva tratto a giudizio per rispondere di numerosi reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, di cui alla legge n. 319/1976, nonché di cui all'art. 674 del c.p.;

che il più grave e rilevante dei reati ascritti al Senesi — anche in considerazione nel grande «allarme sociale» suscitato — quello di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, riguarda lo smaltimento nella discarica in questione, autorizzata a ricevere solo rifiuti solidi urbani e a questi assimilabili, di rifiuti tossici e nocivi e, in particolare, di rifiuti provenienti dalla coibentazione di carrozze ferroviarie e contenenti il pericolosissimo — per la salute e l'ambiente — «amianto bleù»;

che, proprio in relazione a tale grave imputazione, la difesa del Senesi, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, presentava istanza di prova testimoniale *ex art. 415 del c.p.p.*, esponendo che il suo assistito aveva il diritto e il dovere di difendersi da tale accusa, che aveva costituito negli ultimi anni il «leit motiv» della campagna contro di lui organizzata fin dal 1984, e portata avanti, con sistematica ostinazione, contro la discarica di Morrovalle, ed aveva, conseguentemente, il diritto di far accettare con il massimo rigore possibile, i fatti su cui tale accusa si fondava, accusa che, in ipotesi, costituiva il presupposto essenziale di richieste risarcitorie delle parti civili;

che a tale richiesta, reiterata dalla difesa all'odierno dibattimento, si opponeva il patrono delle parti civili ed il p.m. di udienza, in considerazione del fatto che, tenuto conto dell'epoca del commesso reato, si imponeva l'immediata declaratoria di estinzione del reato medesimo, per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 152, primo comma, del c.p.p.;

che il prevenuto Senesi, interpellato dal giudicante, dichiarava di voler rinunciare — ove possibile — alla prescrizione, avendo il massimo interesse all'accertamento della verità;

che, all'esito di una breve discussione su detta richiesta istruttoria, il giudicante sollevava, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 c.p. e 152 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, laddove l'art. 157 cit. non prevede la facoltà per l'imputato di rinunciare alla prescrizione e laddove l'art. 152 cit., imponendo l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, non consente che possa essere svolta attività istruttoria diretta a dimostrare la piena innocenza dell'imputato.

MOTIVI

Rilevanza della questione.

Va ritenuto, al proposito, che, trattandosi di fatti che, secondo l'imputazione, sarebbero stati commessi intorno alla fine dell'anno 1984, il relativo reato — contravvenzionale di cui all'art. 26 cit. — sarebbe prescritto. D'altra parte, i seri indizi di colpevolezza che militano a carico dell'imputato (e rappresentati da prove testimoniali e documentali) escludono che possa essere pronunziata una decisione assolutoria nel merito, allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 152/2 del c.p.p.

Non manifesta infondatezza.

Va rilevato, anzitutto, che la Corte costituzionale si è già pronunziata in *subiecta materia*, dichiarando infondata — con sentenza n. 202 del 16 dicembre 1971 — la questione di costituzionalità dell'art. 152, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui impedisce al giudice, una volta intervenuta la prescrizione del reato, di prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso ...

L'argomentazione posta a fondamento di detta decisione è, sostanzialmente, la seguente: «è vero che può sussistere l'interesse del prevenuto ad ottenere dal giudice una sentenza di piena assoluzione da cui risulti l'insussistenza o la non commissione del fatto-reato, ma tale interesse, nel caso di prescrizione non può non cedere di fronte all'interesse generale di non più perseguitare i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio».

Tale modo di argomentare è stato recepito anche dalla Corte di cassazione, che, con sentenza del 9 gennaio 1974 — l'unica pronunziata in materia — ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa sull'estinzione del reato per prescrizione, nella parte in cui non prevede, a differenza dell'amnistia, la rinunzia dell'imputato. Motivando nel senso che «la prescrizione è legata al bisogno di certezza delle situazioni giuridiche dopo un determinato periodo di tempo ... tale certezza è di pubblico interesse e non è compatibile col riconoscimento di un potere dispositivo da parte dell'imputato».

Non occorre spendere molte parole, ad avviso di questo giudicante, per evidenziare come le predette decisioni abbiano alla loro base una concezione autoritaria del diritto. Di quella stessa concezione di cui è stata espressione il mito plurisecolare della intangibilità assoluta del giudicato — fondato, sostanzialmente, sulle stesse argomentazioni — mito che, come è noto, ha creato situazioni veramente paradossali.

Orbene, è ovvio che le «liti» debbano avere un termine, che si debba avere la certezza del diritto, ma questa è un'esigenza pratica, non un valore assoluto, di fronte al quale tutte le altre esigenze debbano soccombere.

Bisogna avere il coraggio di affermare che il detto valore possa essere dichiarato soccombente in alcuni casi, e di fronte a valori «primari», quali quello di rango costituzionale.

È invero, su questa linea evolutiva sembra muoversi il sistema giuridico. Basti pensare — solo a titolo di esempio — alle numerose, recenti pronunzie della suprema Corte che, in materia di reato continuativo (e, in particolare, in materia di continuazione tra reato «già giudicato» e reato «da giudicare») hanno aperto una breccia decisiva nel mito della intangibilità assoluta del giudicato, e ciò in nome di preminenti diritti dell'uomo-imputato.

Il segno che i tempi sono maturi per un svolta «costituzionale» nella materia che ci occupa è dato anche dalla più recente interpretazione dell'istituto della prescrizione del reato. Secondo tale interpretazione, autorevole e senza dubbio condivisibile, «le norme sulla prescrizione dei reati costituiscono l'espeditivo di carattere formale escogitato dal nostro legislatore per realizzare quella finalità di carattere sostanziale, costituita dalla "durata ragionevole" del processo penale, che è tutelata dall'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo e che è da tale norma riconosciuta all'imputato, quale suo diritto soggettivo perfetto» (cfr. Cass. 21 aprile 1986, Colussi): non più quindi, solo l'interesse pubblico alla «certezza delle situazioni giuridiche», ma anche e soprattutto il «diritto soggettivo perfetto» dell'imputato, vengono in rilievo nell'istituto della prescrizione.

Sulla base di questa mutata concezione giuridica — in forza della quale le pronunzie, non recentissime, citate all'inizio, sembrano avere acquistato un mero valore «storico» — si vengono a riproporre censure di incostituzionalità avverso la normativa in esame.

Art. 157 del c.p. e art. 3 della Costituzione.

La prima censura di incostituzionalità — per violazione dell'art. 3 della Costituzione — riguarda l'art. 157 del c.p., nella parte in cui esclude (*rectius*: non prevede) che l'imputato, rinunciando all'applicazione della prescrizione, possa ottenere di essere giudicato nel merito, con conseguente applicabilità della sanzione penale a suo carico, ove egli risulti colpevole, ma anche con il riconoscimento della sua incompleta innocenza ove ciò emerga dalla prosecuzione e definizione del giudizio.

Con il che venendosi a creare una disparità evidente di trattamento, rispetto ad imputati «beneficiari» di altri istituti giuridici di estinzione del reato.

Disparità quale può desumersi sia dalla disposizione del codice penale in ordine all'analogo caso della remissione della querela, la cui efficacia è condizionata all'accettazione da parte del querelato, sia dalla disciplina normativa dell'amnistia, rinunciabile da parte dell'imputato, a seguito dell'intervento operato sull'art. 151, primo comma, del c.p. dalla Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, e a cui tutti i successivi decreti di amnistia si sono uniformati.

Disparità di trattamento che, secondo quanto sopra esposto, non appare assolutamente giustificata, in nome di esigenze che devono dichiararsi soccombenti dinanzi al principio costituzionale di uguaglianza.

Art. 152 del c.p.p. (art. 129 del nuovo codice di procedura penale) e art. 3 della Costituzione.

Altra censura di incostituzionalità, seppure meno convincente, riguarda la diseguaglianza di trattamento tra imputati egualmente «innocenti», di cui uno, richiedendo prove a discarico, riesca a dimostrare la propria innocenza prima del sopravvenire del termine di prescrizione, e l'altro, pur avendo richiesto le stesse prove a discarico prima del termine di prescrizione del reato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà — quali, ad es. difficoltà obiettive o inerzia dell'ufficio giudiziario procedente — non riesca ad ottenere l'assunzione delle prove medesime prima del manifestarsi della causa di estinzione del reato: con l'iniqua conseguenza che, proprio in forza del disposto dell'art. 152 del c.p.p. (riprodotto, sostanzialmente, nell'art. 129 del nuovo codice di procedura penale) gli sarebbe preclusa ingiustificatamente la possibilità di fornire la prova della propria innocenza.

Art. 157 del c.p., art. 152 del c.p.p. (art. 129 del n.c.p.p.) e art. 24 della Costituzione.

La più grave censura di incostituzionalità riguarda il patente contrasto delle disposizioni in esame, nei limiti come sopra tracciati, con la disposizione di cui all'art. 24 della Costituzione.

La stessa Corte costituzionale, già con la sentenza n. 151/1967, con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 376, 395, ultimo comma, del c.p.p. per le mancate previsioni della contestazione del fatto e dell'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, aveva chiaramente rimarcato il fatto che «il proscioglimento può serire la dignità del cittadino non dissimilmente da un pronuncia di rinvio a giudizio». E, ancora, «all'interesse morale dell'imputato ad ottenere la sentenza istruttoria con la formula più favorevole», aveva dato rilievo la sentenza n. 5/1975 della Corte costituzionale.

In questo solco interpretativo si è inserito l'orientamento più recente della giurisprudenza della Corte costituzionale, tendente a ricondurre nell'ambito del diritto di difesa la tutela contro provvedimenti — quale la sentenza declaratoria della prescrizione — che possono incidere sulla dignità personale dell'imputato (cfr., per tutte, Corte costituzionale n. 224/1983; Corte costituzionale n. 922/1988).

Ciò premesso e venendo al merito della questione, si ritiene che possano senz'altro essere richiamati, siccome rilevanti anche con riferimento al caso in esame, alcuni dei principi posti a fondamento della ricordata pronunzia 14 luglio 1971, n. 175, della Corte, in tema di rinunziabilità dell'amnistia.

Così, è evidente come la rinunzia alla prescrizione — così come la rinunzia all'amnistia — costituisca esplicazione del diritto di difesa, essendo incluso in tale inviolabile diritto non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà di dedurre ogni prova a discarico e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, «da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale» (così Corte costituzionale n. 175/1971).

Ora, con l'obbligo per il giudice della immediata declaratoria della prescrizione, viene compromessa irreparabilmente la soddisfazione dell'interesse ad ottenere una sentenza di merito; vincolandosi, invece, l'imputato a soggiacere ad una pronunzia di proscioglimento, la quale non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva estraneità dell'imputato all'accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrità della personalità morale.

Ma la grave violazione dell'art. 24 della Costituzione si evidenzia ancor di più qualora si tenga conto, non solo dell'interesse morale ad una sentenza di assoluzione con formula piena, ma altresì ad un vero e proprio interesse giuridico e patrimoniale — che a quello morale si affianca — dato che il proscioglimento per prescrizione lascia integra, oltre alle eventuali connesse responsabilità amministrative, l'azione civile per risarcimento del danno, mentre corrisponde all'interesse dell'imputato di ottenere dal giudice penale — anche in considerazione della più ampia libertà probatoria, rispetto ai limiti propri del procedimento civile — una pronunzia che, in forza del dispoto dell'art. 25 del codice di procedura penale, renda improponibile l'azione civile.

Ancor più evidente è l'interesse dell'imputato ad una pronunzia ampiamente assolutoria — e, correlativamente, ancor più grave è la gestione del diritto di difesa derivante dalla censurata normativa — in materia di reati tributari. Ciò in considerazione del dispoto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1982, n. 516, laddove si stabilisce che: «... la sentenza... pronunziata in seguito a giudizio, relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale».

Ora, tenendo conto della profonda diversità di «rito» tra il processo penale e il processo tributario, appare del tutto evidente il pregiudizio che potrebbe venire a subire l'imputato innocente, qualora non gli si consentisse di fare assumere prove a suo discarico, solo perché il maturarsi della prescrizione non consente l'espletamento di alcuna ulteriore attività istruttoria, in forza della censurata disposizione dell'art. 152 del c.p.p.: non potendo godere nel processo tributario di quei poteri istruttori e di quelle garanzie difensive tipiche del processo penale, ben più difficile gli sarebbe difendere la propria «posizione».

Non va soltaciuta, infine, proprio in riferimento alla disposizione di cui all'art. 152 del c.p.p., la grave incongruenza della stessa, laddove preclude al giudice di assumere prove o di completare quelle in corso, in relazione agli articoli 376 e 398 del c.p.p. — come di recente novellati — che sanciscono, a pena di nullità, il divieto di dichiarare non doversi procedere per prescrizione con sentenza istruttoria senza il previo interrogatorio dell'imputato sul fatto costitutente l'oggetto dell'imputazione. Infatti, se, come è stato messo in rilievo con la sentenza della Corte costituzionale n. 151/1967, funzione dell'interrogatorio è quella di consentire all'imputato, in conformità dell'art. 24 cost. di opporre le proprie difese allo scopo di evitare il tipo di sentenze, quali quelle di prescrizione, amnistia e le altre previste nello stesso art. 376, che, analogamente, non forniscono la prova della sua non colpevolezza lasciandolo sotto il peso di accuse relative a «fatti che, pur non costituendo reato, possono essere giudicati sfavorevolmente dalla opinione pubblica e dalla coscienza sociale», appare chiaro che tale funzione sarebbe elusa se non fosse consentito l'esperimento delle prove a discolpa dedotte nell'interrogatorio stesso (cfr. Corte costituzionale n. 175/1971).

Tirando le conclusioni si osserva: se è vero che la pretesa di ottenere il riconoscimento della propria completa innocenza deve essere considerato il bene della vita costitutente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale (Corte costituzionale n. 175/1971 citata); se è ormai acquisito che la prescrizione del reato costituisce «l'espeditivo di carattere formale escogitato... per realizzare quella finalità sostanziale, costituita dalla "durata ragionevole" del processo, che è tutelata dall'art. 6 della convenzione dei diritti dell'uomo e che è da tale norma riconosciuta all'imputato, quale suo diritto soggettivo perfetto» (cfr. Cass. 21 aprile 1986 cit.), non può non giungersi alla affermazione della disponibilità di tale diritto da parte dell'imputato, mediante rinuncia alla prescrizione, per ottenere il riconoscimento della piena innocenza (... «bene della vita costitutente l'ultimo e vero oggetto della difesa»).

Ogni diversa interpretazione condurrebbe all'assurdo giuridico di vedere frustrato il diritto fondamentale e sostanziale dell'imputato a vedere riconosciuta la propria completa innocenza, in nome del diritto — anch'esso riconosciuto all'imputato — alla «durata ragionevole» del processo, del tutto strumentale, — è comunque — secondario — è evidente — rispetto al primo.

Art. 157 del c.p., art. 152 del c.p.p. (art. 129 del n.c.p.p.) e art. 27, secondo comma della Costituzione.

Altra censura può essere mossa alla normativa in questione, laddove, in presenza del principio costituzionale della c.d. presunzione di innocenza dell'imputato, fino alla sentenza irrevocabile di condanna, non consente all'imputato

medesimo — che molto spesso, per meccanismi perversi, viene ad essere considerato, dall'opinione pubblica, colpevole fin dai primi atti processuali — dopo avere subito per anni l'infamia di una «condanna anticipata», di fornire la prova della propria innocenza, solo perché il reato si è prescritto.

È evidente, in conclusione, che debba essere tracciata una gerarchia di valori, potenzialmente conflittuali: da un lato il «bisogno di certezza delle situazioni giuridiche dopo un determinato periodo di tempo», dall'altro i predetti valori inalienabili della personalità morale...

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 157 del c.p. e 152, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, secondo comma della Costituzione, laddove l'art. 157 del c.p. non prevede la facoltà per l'imputato di rinunciare alla estinzione del reato conseguente, alla prescrizione e laddove l'art. 152, secondo comma, del c.p.p., imponendo l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione in questione, non consente che possa essere svolta attività istruttoria diretta a provare la piena innocenza dell'imputato;

Sospende il procedimento penale n. 4191/88 a carico di Senesi Mario, limitatamente a ciò che concerne il reato di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982, di cui al capo A) della rubrica;

Dispone procedersi oltre nel dibattimento, in ordine alle altre imputazioni;

Si riserva di depositare in cancelleria la motivazione della presente ordinanza e dispone che la stessa venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria dell'intestato ufficio.

Civitanova Marche, addi 31 luglio 1989

Il pretore: FANULI

89C1272

N. 637

Ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Mencaroni Amelia e Villani Francesco ed altra

Procedimento civile - Giudizio innanzi al tribunale - Mezzi di prova - Ordinanze del giudice istruttore che ne dispongono l'ammissibilità o la rilevanza - Reclamabilità al collegio - Lamentata natura dilatoria o defatigatoria di tale gravame - Trattamento discriminatorio rispetto al più celere procedimento civile pretorile - Violazione del principio del buon andamento degli uffici giudiziari.

(Cod. proc. civ., art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letto il reclamo interposto da parte degli appellanti Villani Francesco e Bigelli Maria Luisa in data 26 aprile 1989 avverso ordinanza istruttoria 17 dicembre 1988;

Atteso che nella concreta fattispecie è stato garantito il contraddittorio processuale ex art. 178 del c.p.c. consentendosi alle controparti il deposito della rispettiva memoria di risposta;

Ritenuto che, ad una rilettura degli altri, il giudice istruttore (al tempo stesso, giudice relatore dell'interposto gravame di fronte al collegio) ritiene di investire la Consulta della questione di illegittimità costituzionale (d'ufficio, cioè *iussu indicis* senza impulso o sollecito di parte) anziché riferire del reclamo al collegio per le ragioni sottoesposte;

Ritenuto che quindi in primo luogo deve la stessa Corte porsi il problema preliminare della ammissibilità o meno dell'eccezione ed al riguardo argomenta questo g.i. che mentre la presente procedura sarebbe palesemente inammissibile ove le parti avessero già precisato le conclusioni (in tal caso quindi *Index functus est numere suo*) residuando a questo proposito, a favore della competenza funzionale del g.i., le sole tassative ipotesi di cui alle seguenti testuali massime giurisprudenziali. [1] «La competenza del giudice istruttore del tribunale a pronunciare i provvedimenti d'urgenza, quando vi è controversia pendente per il merito (art. 701 del c.p.c.) permane anche dopo la rimessione al collegio, fino a che la causa non venga definita con sentenza successivamente, la competenza medesima spetta all'istruttore d'appello, ovvero, qualora non sia stato proposto gravame, ma sia ancora pendente il relativo termine, al presidente della corte d'appello» (Cass. 12 febbraio 1977, n. 633). 2) «Anche dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione, competente ad autorizzare il sequestro, che in quella fase del processo venga richiesto, è il giudice già designato per la istruzione, e non il presidente del collegio» (Cass. 6 aprile 1957, n. 1197)], mentre, in tema di reclamo al Collegio (avverso quindi provvedimenti meramente ordinatori e non decisori), la controversia è ancora (a tutti gli effetti) pendente in istruttoria (davanti al singolo g.i.) il che consente di individuare una competenza alternativa a sollevare la questione di illegittimità costituzionale (o da parte del g.i. - giudice relatore che, come già detto e come si ribadisce, anziché riferire del reclamo al collegio a fini decisori ex art. 178 del c.p.c., ne riferisce alla consulto onde farne dichiarare l'incostituzionalità o, da parte del collegio; ritenendosi, alla stregua delle pregresse argomentazioni, esaurita la problematica sulla preliminare ammissibilità della rimessione alla Corte ex art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Poiché consegue, prima di procedere all'esame della non manifesta infondatezza o meno della questione rilevata d'ufficio, deve il g.i. verificare, altrettanto preliminarmente, il fondamento della propria potestà, stavolta a prescindere dal suo ruolo di giudice relatore, in astratto ed in concreto, sulla base della giurisprudenza della stessa Corte costituzionale;

Attesa la natura strumentale-ordinatoria dei provvedimenti emessi dal g.i. ex art. 177 del c.p.c. (ordinanze) in tema di ammissibilità e rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti e ammissibili d'ufficio, ciò contrariamente ad es. alla statuizione ex art. 648 del c.p.c. (ordinanza definita dalla legge espressamente non impugnabile e quindi non revocabile ex art. 177, terzo comma, n. 2) stesso cod.) od alle misure strumentali-cautalari di cui rispettivamente agli artt. 700, 701 del c.p.c. o 670, 671 e 673 stesso cod. (le quali pur nella loro natura strumentale e non decisoria anticipano tuttavia gli effetti della decisione sul merito in presenza o del semplice *fumus boni iuris* di cui alla norma 670 o anche del *periculum in mora* di cui al 671 ed agli artt. 670 e 701);

Non trattandosi quindi, nella specie in esame, di apposita questione di legittimità costituzionale la cui soluzione sia ritenuta dal g.i. necessaria per la definizione del giudizio promosso avanti il tribunale al quale egli è addetto, non vertendosi in attività volta alla ricerca ed interpretazione della normativa da applicare per la definizione della controversia e tale cioè da interferire sull'attività di giudizio di esclusiva competenza del collegio (v. sentenza Corte costituzionale 11 dicembre 1962-20 dicembre 1962, n. 109), né tantomeno trattasi di competenza del g.i. ad emettere un certo tipo di pronuncia tale da definire il provvedimento (ad es. decreto di liquidazione peritale, v. sentenza Corte costituzionale n. 88/1970);

Non ponendosi in discussione l'essere il previo accertamento della completezza dell'istruttoria riservato al collegio (v. sentenza 4 aprile 1963-9 aprile 1963, n. 44) trattandosi per l'ennesima volta di soluzione ritenuta dal g.i. necessaria per la definizione del giudizio instaurato dinanzi all'ufficio giudiziario del quale egli fa parte; poiché al contrario, proprio per quanto concerne il provvedimento reclamato, quest'ultimo, pur essendo il gravame istituito e disciplinato dall'art. 178 del c.p.c. lo stesso fa riferimento alle ordinanze istruttorie emesse ai sensi del precedente 177, del quale quindi presuppone la logica esistenza e quindi «Se una norma processuale può essere applicata soltanto dal giudice istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento che è di sua esclusiva competenza, spetta al medesimo, e non al collegio cui è addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalità riguardante detta norma, proponendo al riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale» (sent. Corte costituzionale 1^o giugno 1966-10 giugno 1966, n. 62);

Atteso che la citata massima giurisprudenziale è invocabile nel caso in esame benché differente la concreta fattispecie dell'epoca (trattansi al riguardo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma del c.p.c. all'epoca reietta, riproposta nel corso degli anni ottanta e favorevolmente accolta (s'intende in tema di cauzione

obbligatoria nel testo originale della norma) con sentenza n. 5/1984 (rendendosi la cauzione non più vincolante), ove il g.i. era, ed è tuttora, investito di poteri decisori *stricto sensu* (provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo), ma trattandosi di questione di legittimità costituzionale dell'art. 178 nella parte in cui sempre ad avviso dello scrivente, si rende tronco e spurio il funzionamento ottimale dell'art. 177 che individua nel g.i. (e non nel collegio) autentica potestà strumentale-decisoria (norma-genesi) mentre nel 178 (norma derivata) ci si limita ad instaurare il controllo del collegio sulle ordinanze (tanto è vero che ai sensi del settimo comma «Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni, di merito, né totali né parziali») mentre è *lex specialis* l'art. 350 del c.p.c. che limita specificamente i poteri del g.i. monocratico nel giudizio di appello ciò in quanto logicamente «Nei giudizi di appello l'istruttore ha solamente poteri ordinatori e non anche istruttori (a differenza di quanto disposto per il primo grado dall'art. 182 del c.p.c.), e ciò perché l'ammissione di nuove prove in secondo grado, implica una parziale riforma della sentenza impugnata ossia una indagine di competenza del collegio» (Cass. 25 novembre 1955, n. 3800; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3597);

Premesso che la possibilità assegnata dalla legge al g.i. ex art. 187, quarto comma del c.p.c. di rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei mezzi di prova, non riduce la detta competenza esclusiva in quanto non consente alle parti di investire direttamente il collegio ma lo consente al g.i. onde garantire l'istruttoria dal rischio-eventualità di reclami che ne ritardino il corso, già ex *lege* non celere (novella 1950);

Ritenutasi al tal punto esaurita ogni problematica giuridica sulla competenza funzionale del g.i. a sollevare questioni di incostituzionalità e stante l'ammessa esigenza di inquadrare ormai detta problematica in sede di fondamento;

Atteso che la normativa di cui all'art. 178 del c.p.c., limitatamente alla parte che istituisce e disciplina il reclamo al collegio, oppure in contrasto con i principi di egualianza di cui agli artt. 2 e 3 nonché 97 della Corte costituzionale, ciò in quanto la natura dilatoria è defatigatoria *in re ipsa* del detto gravame contrasta in primo luogo con l'esigenza di celerità e speditezza processuale (al contrario salvaguardata dal cod. proc. civ. nella sua versione originaria 1940 che non prevedeva il reclamo, introdotto dalla novella 1950) ed in secondo luogo con il «buon andamento della pubblica amministrazione», mentre d'altronde dette esigenze di efficienza non possono non essere estese anche all'autorità giudiziaria (che in difetto, pur essendo il terzo potere dello Stato di diritto) si troverebbe costituzionalmente discriminato rispetto alla p.a. appendice del potere esecutivo, dovendosi quindi intendere che il «buon funzionamento» garantito dall'art. 97 della legge fondamentale dello Stato abbia riferimento ed un concetto di p.a. *lato sensu*;

Atteso che il trattamento discriminatorio di cui al 178 contempla per implicito che il procedimento civile dinanzi alla pretura trovasi a beneficiare di una migliore organizzazione strumentale (consistente in maggiore celerità e funzionalità del procedimento avanti il tribunale civile) non essendo i provvedimenti istruttori del pretore reclamabili ma *sic et simpliciter* modificabili o revocabili da parte della stessa a.g.o. emittente, con il che viene costituzionalmente garantito l'art. 97 della Costituzione;

Ritenuto altresì che la caducazione dell'art. 178 nella parte relativa al reclamo non violerebbe l'art. 24 della Costituzione, in primo luogo perché il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, non può svilupparsi a detrimento della sfera riservata all'altrui diretto alla difesa e quindi in contrasto con la funzionale organizzazione degli uffici giudiziari di cui al 97;

Poiché d'altronde in secondo luogo, il detto art. 24 è comunque già garantito dal primo comma della norma 178 secondo cui «Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio anche quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile» ed al riguardo non occorre che sia stata fatta alcuna riserva né si richiede alcuna impugnativa formale dell'ordinanza (Cass. 25 maggio 1949, n. 1341);

Rilevato che inoltre ex art. 177 primo e secondo comma del c.p.c. «Le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate» (seguono le eccezioni che confermano alla regola, divieti tassativi di revoca fra uguali non rientra certamente l'ordinanza che statuisce sull'ammissibilità e rilevanza di mezzi probatori); (v. al riguardo Cass. 12 febbraio 1968 n. 467; Cass. 5 febbraio 1977, n. 497; Cass. 28 febbraio 1955, n. 616; Cass. 22 giugno 1951, n. 1673; Cass. 22 gennaio 1958, n. 132) ed oltretutto, ciò a garanzia del diritto di difesa, il provvedimento di revoca, che deve essere motivato, si fonda o su circostanze di fatto trascurate o sopravvenute o su

considerazioni di diritto che rendono evidente il contrasto con quanto disposto dalla pregressa ordinanza (Cass. 30 luglio 1953, n. 2599; Cass. 29 settembre 1955, n. 2690; Cass. 10 febbraio 1958, n. 415), quindi la potestà di revoca può ben essere esercitata per la nuova valutazione di circostanze preesistenti (Cass. 21 marzo 1977, n. 1096);

Poiché inoltre «Nel sistema del codice di rito civile non esistono ordinanze suscettibili di dar vita ad un giudicato in senso sostanziale, aventi cioè efficacia al di fuori del processo, e preclusive, aventi cioè efficacia nel processo; esistono soltanto ordinanze del giudice istruttore o del collegio che possono essere revocate o modificate con la pronuncia di merito» (Cass. 8 luglio 1946, n. 803), non competendo quindi al g.i., come erroneamente sostenuto nella specie da parte reclamante, alcun potere né di revocare l'ordinanza del collegio che ha rimesso la causa in istruttoria per la prova per testi in questione né tantomeno di riportare gli atti al collegio per provocarne, anticipatamente ad ogni statuizione nel merito, la revoca della pregressa ordinanza e successivamente la decisione *stricto sensu*, comportando ciò inammissibile valutazione, da parte del g.i., *contra legem* su materia la cui rilevanza istruttoria è già stata positivamente valutata dall'organo collegiale;

Poiché in sintesi «Nel sistema del codice di rito le ordinanze del collegio hanno lo stesso carattere deliberativo e provvisorio che hanno le ordinanze del giudice istruttore, e come queste, mirano all'unico fine di provvedere alla continuazione dell'istruzione, anche quando esplicitamente od implicitamente pronuncino su qualche questione di merito; dette ordinanze spiegano, in altri termini, la loro efficacia sul processo, vale a dire sulla causa. Salve le limitazioni, stabilite nel cpv. dell'art. 177 tali ordinanze non pregiudicano pertanto, il merito della causa, sempre riservato alla fase decisoria, e non inducono alcuna preclusione per la riproposizione in questa sede di tutte le questioni con essa risolute» (Cass. 15 giugno 1955, n. 1825; Cass. 9 maggio 1977, n. 1799) (in tal senso v. comunque anche Cass. 15 aprile 1974, n. 1060; Cass. 8 luglio 1946, n. 803);

Poiché è da ritenersi, dal tenore letterale dell'art. 279, quarto comma, del c.p.c. che le ordinanze collegiali siano modificabili e revocabili dallo stesso collegio in sede di decisione della causa, proprio perché non soggette ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, quindi la modifica o revoca avviene mediante la successiva sentenza, tipico e definitivo provvedimento decisorio (Cass. 15 novembre 1977, n. 2739, Cass. 9 maggio 1977, n. 1799, Cass. 2 febbraio 1973, n. 320; Cass. 30 maggio 1962, n. 1301; Cass. 22 aprile 1977, n. 1451; Cass. 31 gennaio 1962, n. 176; Cass. 6 ottobre 1955, n. 2848; Cass. 16 maggio 1959, n. 1460; Cass. 15 gennaio 1962, n. 44; Cass. 15 dicembre 1976, n. 4641; Cass. 15 novembre 1967, n. 2739; Cass. 9 maggio 1977, n. 1799) e comunque ex art. 280, terzo comma, del c.p.c. «Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa»;

Atteso infine che nella corrente prassi giudiziaria l'istituto del reclamo, anziché essere comunque circoscritto ai soli mezzi autonomi di prova disposti dal g.i. (interpello formale, prova per testi, giuramento) tende ad essere sempre più utilizzato in modo dilatorio e defatigorio (ad escontro provvedimenti istruttori ex artt. 210 e 213 del c.p.c. nonché ammissivi di c.t.u. contrariamente alla giurisprudenza della Cassazione 10 luglio 1962, n. 1821, ed altra che la ritiene mera fonte probatoria, ausilio probatorio sottratto alla comune esclusiva disponibilità delle parti, od ancora come nella specie contro provvedimenti ex art. 280 del c.p.c.);

P. Q. M.

Letta la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Dispone d'ufficio la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del cod. proc. civ. essendo la stessa non manifestamente infondata per le specifiche causali di cui in narrativa della presente motivazione, con annessa sospensione del presente giudizio;

Letta altresì la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina alla cancelleria civile dell'intestato tribunale la trasmissione degli atti processuali del presente proc. civ. n. 396/1987 alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione del provvedimento anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 24 agosto 1989

Il giudice istruttore: DI MARCO

89C1273.

N. 638

*Ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri*

Ordinamento giudiziario - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Trasferimento dello stesso, successivamente al fatto-reato, in ufficio competente per il giudizio *de quo* in primo o secondo grado - Omessa previsione di spostamento della competenza territoriale, indipendentemente da una pregressa attribuzione ad un «foro satellite» - Violazione del principio di egualianza di tutti i cittadini innanzi alla legge.

(Cod. proc. pen., art. 41-bis).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio:

Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal difensore degli imputati;

Sentiti il pubblico ministero e il difensore della parte civile;

OSSERVA

Si è proceduto a carico di Mattioni Franco ed altri, per il reato di calunnia continuata e aggravata di cui agli artt. 81, 368, 61, n. 10, del c.p. per avere, tra gli altri, incolpato il dott. Francesco Paolo Canzara, pretore di Frascati, di fatti costituenti reato con esposti in data 20 gennaio 1981 come in atti.

Il reato di calunnia, come è insegnamento della più qualificata dottrina, rientra fra i reati «plurioffensivi»: oltre che alla amministrazione della giustizia, l'offesa conseguente all'illecito commesso (e cioè la falsa incolpazione) si rivolge alla persona dell'inculpato, il quale assume quindi — e non potrebbe non assumere — la veste di persona offesa dal reato. Non può infatti porsi in dubbio che con la norma incriminatrice di cui all'art. 368 del c.p., la legge penale abbia configurato un reato plurioffensivo posto che tutela una oltralità di interessi: è evidente che il legislatore ha inteso apprestare una efficace tutela all'amministrazione della giustizia (affinché essa non venga turbata da mendaci denunzie) oltre che al singolo individuo (affinché questo non venga incolpato ovvero accusato ingiustamente).

Tanto premesso, va rilevato che, nel presente procedimento, essendo la parte offesa un magistrato, non può farsi riferimento all'art. 41-bis del c.p.p., relativo all'assunzione, per l'appunto da parte di un magistrato, di tale specifica veste. Detta norma prevede un primo caso in cui il magistrato, al momento del fatto-reato, eserciti le funzioni in ufficio competente in un primo grado o in grado di appello: in tal caso il procedimento va spostato dal foro naturale al foro «satellite», della stessa norma dettagliatamente prestabilito.

In un secondo caso, la norma di cui all'art. 41-bis del c.p.p., citata prevede che, se successivamente al fatto-reato, nel foro «satellite» ove si è trasferito il procedimento venga a trovarsi anche il magistrato, con competenza anche in questo caso di primo o di secondo grado, la competenza va ulteriormente spostata in altro foro «residuale».

Nel caso di specie non si è verificato il primo caso giacché, al momento del fatto-reato, il dott. Lanzara non esercitava le sue funzioni in uffici che avrebbero avuto titolo per occuparsi del processo in primo od in secondo grado (essendo pretore di Frascati); non si è verificato neppure il secondo caso, perché, anche se successivamente al fatto-reato il predetto magistrato ha iniziato ad esercitare le sue funzioni presso la procura generale della corte di appello di Roma, competente (quale organo della pubblica accusa) qualora venga proposta impugnazione avverso il provvedimento che questo tribunale si accinge a pronunciare, il foro di Roma non è foro «satellite» ma foro «naturale».

Sorge allora il fondato dubbio che la disciplina legislativa di cui trattasi, nel suo insieme, non appaia ragionevole: invero lo spostamento della competenza territoriale riferibile ad una successiva collocazione del magistrato in ufficio competente (in primo o in secondo grado) nel procedimento, sembra dalla norma imposto soltanto qualora, al momento della suddetta nuova collocazione, vi sia stato altro pregresso spostamento dal foro naturale al foro «satellite»; e se ne dovrebbe quindi dedurre che, mancando un siffatto pregresso spostamento di competenza, verrebbe meno una qualsiasi ragione giustificatrice ad un ulteriore spostamento: il che si presenta irragionevole, posto che la *ratio* dell'art. 41-bis del c.p.p. è quella di garantire la serenità complessiva del giudizio nonché l'immagine di imparzialità integrale del giudicante: esigenze che, in un caso come quello di specie, verrebbero frustrate e vanificate.

Ritiene pertanto il collegio che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del c.p.p., nella parte in cui non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati che abbiano la possibilità astratta di intervenire nell'iter di svolgimento di un procedimento per essere entrati, successivamente a fatto-reato, a far parte di un ufficio naturalmente competente in primo o secondo grado, indipendentemente da un pregresso spostamento ad un foro «satellite», non si presenta infondata, in relazione al chiaro contenuto dell'art. 3 della Costituzione che garantisce e tutela l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

La questione appare peraltro rilevante, con tutta evidenza, nel presente procedimento, che va quindi sospeso, anche con riferimento alle rimanenti parti offese per evidenti ragioni di economia processuale e di uniformità di giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del c.p.p., in relazione all'art. 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede lo spostamento di competenza territoriale per il caso in cui, non essendosi verificato un precedente spostamento in foro c.d. satellite, il magistrato interessato venga — medio tempore — ad esercitare le sue funzioni in ufficio competente al giudizio stesso, in primo o in secondo grado;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953.

Roma, addì 28 settembre 1989

(Seguono le firme)

89C1274

N. 639

Ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Santocchini Vittorio Veneto e l'ordine dei dottori commercialisti di Firenze

Professioni - Radiazione dall'albo dei dottori commercialisti - Prevista applicazione automatica a seguito di condanna per i reati di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1067/1953 - Conseguente impossibilità di valutare in sede disciplinare la condotta del commercialista e di graduare la sanzione amministrativa alla gravità del reato commesso - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme prevedenti la destituzione di diritto dall'impiego statale a seguito di condanna penale - Ritenuta applicabilità del principio enunciato dalla Corte alla normativa concernente i dottori commercialisti.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 38).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Santocchini Vittorio Veneto, appellante, contro l'ordine dei dottori commercialisti di Firenze, appellante.

Ritiene il collegio che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1063, in relazione all'art. 3 della Costituzione riproposta dall'appellante non sia manifestamente infondata.

Il tribunale, invero, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione richiamando la sentenza 19 dicembre 1986, n. 270, della Corte costituzionale che dichiara inammissibile, perché involgenti valutazioni riservate all'esclusiva competenza del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 41 della legge 5 marzo 1961, n. 90, 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nonché dell'art. 247 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, e dell'art. 57, lett. a), del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui prevedono la destituzione di diritto del pubblico impiegato condannato con sentenza passata in giudicato, con esclusione del procedimento disciplinare e di ogni valutazione e graduazione da parte dell'amministrazione, riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della Costituzione.

Deve rilevarsi, tuttavia, che la stessa Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, occupandosi nuovamente della questione di costituzionalità della destituzione di diritto prevista per i pubblici impiegati, ha ribaltato il suo precedente giudizio affermando che sono illegittimi per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 236 del d.-l. p.r. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui non prevedono, in luogo della destituzione di diritto dei dipendenti dello Stato e dei dipendenti degli enti locali della regione siciliana condannati per i reati ivi elencati, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Conseguentemente la Corte costituzionale, con la medesima sentenza, in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità negli stessi termini, dell'art. 247, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, dell'art. 66, lett. a), del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell'art. 1, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, dell'art. 57, lett. a), del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell'art. 8, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

La Corte costituzionale, premesso di aver già avuto modo di considerare per identiche fattispecie (v. sentenza n. 270/1986) come l'ordinamento appaia vieppiù orientato, oggi, verso l'esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto e di aver osservato esser ciò largamente tendenziale — in adempimento del principio di uguaglianza — nell'area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo disciplinare amministrativo.

Rilevato che un recente disegno di legge, volto a modificare talune norme del codice penale in materia di circostanze attenuanti e di sospensione condizionale della pena, contiene disposizioni in ordine all'oggetto della fattispecie esaminata, dirette a rendere inoperante la sostituzione di diritto limitatamente ai casi di sospensione condizionale.

Rilevato che appare di certo tendenzialmente concretato quell'intento di adeguamento delle scelte ai criteri di omogeneizzazione emergenti dalla legge quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93) che operato da un ramo del Parlamento consente alla Corte, che già ne aveva vista la pressante esigenza, di dispiegare senza ulteriori remore la propria verifica.

Ritiene che l'indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la misura massima destitutoria, importo che le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione e cioè al procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale ex art. 3 della Costituzione.

Oltre, ritiene il collegio che se questi è il giudizio della Corte costituzionale in materia di destituzioni di diritto nel campo del pubblico impiego, a soluzioni diverse non si può pervenire per ciò che concerne la materia delle destituzioni di diritto di appartenenti ad ordini professionali, non potendo certo ravvisarsi, così come vorrebbe l'appellato ordine dei dottori commercialisti di Firenze, una maggiore gravità della lesione del prestigio e della credibilità della libera professione ristretta a quella del pubblico impiego ciò posto, non appare manifestamente infondata la proposta eccezione di legittimità costituzionale in base alla progettazione che l'automatismo della sanzione della radiazione dall'albo previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 1063/1953 contrasti, per i motivi esposti nella sopra citata sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988, con l'art. 3 della Costituzione, laddove non prevede, nel caso del professionista condannato per uno dei delitti elencati nella norma citata, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare che consenta la valutazione della condotta dell'incolpato e l'indispensabile gradualità sanzionatoria.

P. Q. M.

Ritenuta manifestamente non infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1063, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al p.g., al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, il 22 settembre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C1275

Ordinanza emessa il 9 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 novembre 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Cardinali Franco quale presidente della S.p.a. Partecipazioni e gestioni elettroniche contro l'ufficio ii.dd. di Orvieto.

Imposta Irpef - Soprattassa e pena pecuniaria - Obbligazione in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente di coloro che ne hanno la rappresentanza - Mancata previsione della notifica di avviso di accertamento nei confronti del coobbligato - Ingenericata violazione del diritto di difesa in giudizio del soggetto solidalmente responsabile.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., art. 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da Cardinali Franco quale presidente della Partecipazioni e gestioni elettroniche S.p.a. in data 11 marzo 1988 e 25 maggio 1988, prot. gen. 116/88 e 187/88, prot. sez. 42/88 e 100/88 avverso l'avviso di mora per omesso e ritardato pagamento delle ritenute alla fonte Irpef 83;

Premesso che Cardinali Franco ha ricorso a questa commissione avverso l'avviso di mora notificatogli in data 6 aprile 1988 quale legale rappresentante della Partecipazioni e gestioni elettroniche S.p.a., eccependo la non imputabilità della omissione o ritardo dei versamenti che gli sono stati addebitati, l'inesistenza della solidale responsabilità e l'omessa notifica dello specifico provvedimento di accertamento del ruolo nei suoi confronti;

Ritenuto, quanto a quest'ultima questione, pregiudiziale, che il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che al pagamento delle soprattasse o pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza (art. 98, sesto comma), ma non prevede che l'ufficio finanziario emetta avviso di accertamento nei confronti del coobbligato;

Ritenuto pertanto che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di quest'ultimo dia luogo a violazione della norma costituzionale dell'art. 24, venendo così preclusa al responsabile solidale la possibilità di intervenire nel processo tributario, fin dal suo sorgere, a tutela dei propri interessi;

Ritenuto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale e che tale questione non appare manifestamente infondata;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica dell'avviso di accertamento all'obbligato in solido per il pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Orvieto, addi 9 marzo 1989

Il presidente: PALMIERI

89C1276

N. 641

Ordinanza emessa il 29 aprile 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 novembre 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Leone Vincenzo contro l'ufficio imposte dirette di Orvieto

Imposte - Presentazione della dichiarazione dei redditi in termini ad ufficio finanziario non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente per l'intempestiva trasmissione di quello che ha ricevuto la dichiarazione - Sanzioni a carico del dichiarante - Disparità di trattamento per comportamenti sostanzialmente uguali - Punibilità degli stessi per cause non imputabili al contribuente ma ad un terzo (nella specie: ufficio ii.dd.).

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Leone Vincenzo, presentato in data 17 febbraio 1987 prot. gen. n. 96/87 prot. sez. n. 35/87, avverso avviso di accertamento pena pecuniaria per erronea presentazione mod. 770/sostituti d'imposta redditi anno 1982 ad ufficio incompetente;

Letto il ricorso di Leone Vincenzo avverso l'avviso di rettifica, a lui notificato dall'ufficio imposte dirette di Orvieto;

Rilevato che il contribuente in esame ha presentato regolare dichiarazione dei redditi ed ha esattamente pagato quanto dovuto, errando solo nell'indirizzare detta denuncia ad un comune diverso da quello di residenza;

Rilevato che l'ufficio ha applicato l'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973, che tra l'altro statuisce: «La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati, si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente»;

Rilevando che pertanto, pur avendo il contribuente presentato la dichiarazione al comune di Andria il 30 aprile 1983, la stessa è pervenuta all'ufficio imposte dirette di Orvieto in data 22 ottobre 1986 e pertanto è stata considerata come omessa ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.P.R.;

Ritenuto che il tempo trascorso dal 30 aprile 1983 al 22 ottobre 1986, non è certo imputabile al contribuente e che se l'ufficio di Adria fosse stato tempestivo, la dichiarazione poteva pervenire all'ufficio di Orvieto anche nei termini, cioè entro il 30 maggio 1983; che comunque qualora vi fosse giunta entro il 30 giugno 1983, si sarebbero applicate le sanzioni ridotte;

Ritenuto quindi che, essendo affidati, il verificarsi di questi fatti, più o meno favorevoli al contribuente, solo alla diversa tempestività di terzi, ciò crea una evidente diseguaglianza tra i contribuenti, e quindi tra i cittadini in generale;

Rilevato che appare pertanto non manifestamente infondata l'ipotesi di incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui, nella ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi ad un ufficio diverso da quelli previsti, considera avvenuta tale presentazione nel giorno in cui sia pervenuta nell'ufficio delle imposte competente, perché in possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto si determinano diversi effetti per i cittadini, per cause loro non imputabili;

P. Q. M.

Riunette alla Corte costituzionale la decisione in ordine alla costituzionalità dell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973, nella parte sopra precisata, perché in possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende la decisione del ricorso proposto da Leone Vincenzo, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Orvieto, addì 29 aprile 1987

Il presidente: CASTELLUCCI

89C1277

N. 642

Ordinanza emessa il 13 dicembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 novembre 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Sgarroni Sandra contro l'ufficio imposte dirette di Orvieto.

Imposte - Presentazione della dichiarazione dei redditi in termini ad ufficio finanziario non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente per l'intempestiva trasmissione di quello che ha ricevuto la dichiarazione - Sanzioni a carico del dichiarante - Disparità di trattamento per comportamenti sostanzialmente uguali - Punibilità degli stessi per cause non imputabili al contribuente ma ad un terzo (nella specie: ufficio ii.dd.).

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

. Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Sgarroni Sandra presentato in data 27 luglio 1988 prot. gen. n. 220/88 prot. sez. n. 79/88, avverso l'avviso di accertamento dell'ufficio imposte dirette di Orvieto n. 7/88, ritenuto alla fonte Irpef/1983, d.P.R. n. 600/73;

Letto il ricorso di Sgarroni Sandra contro l'avviso di accertamento per l'anno 1983 in cui erano state comminate le sanzioni previste dagli artt. 9, 12, 41 e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto la dichiarazione quale sostituto d'imposta era stata inviata ad un ufficio incompetente, e pertanto l'ufficio accertatore ne ra entrato in possesso con un ritardo d'oltre un mese;

Rilevato che l'ufficio ha applicato l'art. 12, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 che tra l'altro statuisce «La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati, si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente»;

Rilevato che pertanto pur avendo il contribuente presentato il mod. 770 tempestivamente a Roma lo stesso ad opera dello stesso centro servizi di Roma al competente ufficio imposte di Orvieto il 25 giugno 1984, quindi oltre un mese dal termine massimo del 30 aprile e pertanto era considerato omessa ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.P.R.;

Ritenuto che il tempo trascorso fino al 25 giugno 1984 non è certo imputabile al contribuente e che se il centro servizi di Roma fosse stato tempestivo la dichiarazione in oggetto poteva pervenire all'ufficio di Orvieto anche nei termini, cioè entro il 30 aprile 1984 e che comunque, qualora vi fosse giunta entro il 30 maggio 1984, si sarebbero applicate le sanzioni ridotte;

Ritenuto quindi che, essendo affidati, il verificarsi di questi fatti, più o meno favorevoli al contribuente, solo alla diversa tempestività di terzi, ciò crea una evidente diseguaglianza tra i contribuenti stessi, e quindi tra i cittadini in generale;

Rilevato che appare pertanto non manifestamente infondata la ipotesi di incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973 nella parte di cui, nella ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi ad un ufficio diverso da quelli previsti, considera avvenuta tale presentazione nel giorno in cui sia pervenuta nell'ufficio delle imposte competente, perché in possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto si determinano diversi effetti per i cittadini, per cause loro non imputabili;

P. Q. M.

Riunette alla Corte costituzionale la decisione in ordine alla costituzionalità dell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973, nella parte sopra precisata, perché in possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende la decisione del ricorso proposto da Sgarroni Sandra, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Orvieto, addì 13 dicembre 1988

Il presidente: CASTELLUCCI

89C1278

N. 643

Ordinanza emessa il 14 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 novembre 1989) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Antonaci Cinzia ed altre contro il Provveditorato agli studi di Taranto ed altri.

Istruzione pubblica - Docenti di educazione fisica nelle scuole medie statali - Differenziazione delle cattedre a seconda del sesso dei docenti con conseguente possibilità per i docenti di sesso maschile di insegnare solo a squadre di alunni e per le docenti di sesso femminile solo a squadre di alunne - Insussistenza di motivi logici o tecnici giustificativi di detta differenziazione, attesa la identica natura del lavoro svolto dai docenti dei due sessi e l'eguale contenuto dell'insegnamento da essi impartito - Violazione del diritto al lavoro, del diritto all'eguale trattamento delle donne lavoratrici rispetto ai lavoratori a parità di attività lavorativa e del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 7 febbraio 1958, n. 88, artt. 1, 2 e 13).

(Cost., artt. 3, 4, 37 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 53/1984, 54/1984, 55/1984, 56/1984, 57/1984 e 59/1984, proposti rispettivamente da Antonaci Cinzia, L'Imperio Giuseppina, Netti Anna, Paradiso Anna Maria, Quarla Gloria, Roma Rossella e Russo Elena, tutte rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Maldarizzi, con il quale sono elettrivamente domiciliate in Lecce, alla via Teatro Romano n. 1, presso lo studio dell'avv. Giorgio Pellegrino, contro il Provveditorato agli studi di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui studi in Lecce, alla via Rubichi è, per legge domiciliato, nonché nei confronti di Mongelli Giuseppe, Stefanelli Oreste, Presicci Fulvio, Roma Elio, De Cuia Danilo, Miraglia Ardilio V., Latartara Vito, Petracca Giuseppe, Carrieri Paolo, Andrenucci Giovanni, Argusta Leonardo, Castellana Giuseppe, Arciprete Giampiero, Martenucci Fulvio, Altamura Massimo, Caramia Martino, D'Elia Massimo, Pantaleo Rocco, Masoni Riccardo, D'Avossa Giancarlo, Di Gennaro Gerardo, Mele Arcangelo, Izzi Antonio, Gigante Michele, Di Noi Giuseppe, Fornaro Giovanni, Tarantino Massimo, Fiore Angelo V., Aiello Claudio, Motolese Michele, Fiore Vito, Giacchia Antonio, Pedone Pietro, Mastrangelo Cosimo, Morrone Domenico, Mariggio Oronzo, La Spada Ferdinando, Viceconte Antonio, Menza Cosimo, Gallo Giuseppe, non costituiti, per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti del Provveditorato agli studi di Taranto di nomina definitiva del 4 novembre 1983, prot. 15387/2, per l'insegnamento di attività ginnico sportive nella scuola media statale per l'anno scolastico 1983-84;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce nell'interesse dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 14 luglio 1988 la relazione del dott. Antonio Amicuzzi e uditi, altresì, l'avv. Giovanni Maldarizzi per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato Tarentini per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti, tutte abilitate all'insegnamento della educazione fisica nella scuola media ed incluse nella graduatoria dei docenti di educazione fisica di cui all'art. 43 della legge n. 270/1982, compilata ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale del 21 luglio 1983, riconvocate in data 4 novembre 1983 presso il provveditorato per l'assegnazione della sistemazione definitiva, si sono viste confermare la nomina per il medesimo numero di ore per il quale avevano insegnato nel precedente anno scolastico, mentre gli insegnanti di educazione fisica di sesso maschile hanno ottenuto la nomina per la cattedra conseguendo così il completamento di orario.

Avverso tali provvedimenti di nomina hanno proposto ricorso giurisdizionale lamentandone la illegittimità per i seguenti motivi:

a) eccesso di potere, svilimento di potere, motivazione incongrua, illogicità dei criteri di valutazione e contradditorietà di comportamento, per essere stata creata una inammissibile disparità di trattamento in base al sesso tra i docenti senza tener conto dei criteri previsti dalla o.m. per la formazione delle graduatorie e per non essere stata data attuazione alle disposizioni ministeriali che consentono alle insegnanti prive di titolo di studio di insegnare attività ginnico sportive anche agli alunni di sesso maschile;

b) eccesso di potere, disparità di trattamento, motivazione inesistente o incongrua, violazione di legge per essere il provvedimento impugnato contrario ai principi di cui agli artt. 3, 37 e 97 della Costituzione.

Con atto depositato il 14 gennaio 1984 si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione, che ha chiesto che i ricorsi fossero dichiarati inammissibili o rigettati. Con atto depositato il 6 febbraio 1984 la costituita amministrazione ha chiesto il rigetto della domanda di sospensione presentata dalle ricorrenti per mancanza di danno grave ed irreparabile ed infondatezza dei ricorsi.

Con memoria depositata il 16 novembre 1985 detta amministrazione ha fatto rilevare la necessità di integrare il contradditorio nei confronti degli altri insegnanti inseriti nella graduatoria ed ha dedotto la infondatezza, nel merito, del ricorso. Infatti la dedotta disparità di trattamento non sussisterebbe in quanto non troverebbe supporto in situazioni identiche né oggettivamente né soggettivamente, dal momento che la legge 7 febbraio 1958, n. 88, prevede per l'insegnamento di educazione fisica e, conseguentemente, per quello delle attività ginnico sportive (o.m. 20 gennaio 1983, art. 6) la distinzione degli alunni per sesso con corrispondente differenziazione delle cattedre e dei posti; pertanto in presenza di una più congrua disponibilità di posti maschili era stato possibile completare l'orario ad alcuni docenti maschi ed in presenza di un minor numero di posti femminili era stato possibile assicurare l'utilizzazione solo di un certo numero di insegnanti di sesso femminile, entro i limiti delle ore per le quali avevano diritto al mantenimento in servizio. La pretesa delle ricorrenti ad ottenere il completamento dell'orario di cattedra non potrebbe per ciò stesso trovare fondamento nemmeno nella unicità della graduatoria predisposta ai fini della sistemazione, atteso che comunque non potrebbe ciò comportare il superamento della distinzione tra cattedre maschili e femminili imposte dalla legge, né nella precisazione ministeriale sulla possibilità di utilizzare le insegnanti totalmente a disposizione in ore di attività ginnico-sportive maschili, trovando tale disposizione specifico fondamento solo in ragioni di economie e di necessaria utilizzazione di personale esuberante.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 1985, su richiesta delle parti, le cause sono state trattenute in decisione.

Questa sezione, con sentenza n. 26/87 ha disposto la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe ed ha disposto la integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i docenti di sesso maschile presenti nelle tre categorie della graduatoria definitiva redatta dal Provveditorato agli studi di Taranto per gli insegnanti di educazione fisica beneficiari dell'art. 43 della legge n. 270/1982.

Con atto depositato il 13 febbraio 1988 le ricorrenti hanno provveduto ad integrare il contradditorio così come disposto dalla sezione con la sentenza sopra indicata.

Con memoria depositata il 2 luglio 1988 le ricorrenti hanno fatto presente che nel caso di specie furono assegnate agli insegnanti di educazione fisica di sesso maschile per il completamento dell'orario delle ore di libera attività complementari che, nel caso dell'educazione fisica sono individuate come attività ginnico sportive; in base alla c.m. n. 25 del 21 gennaio 1983 la riseribilità di questa all'educazione fisica maschile o femminile deve essere individuata sia collegando la tipologia del posto, ove possibile, all'insegnamento in servizio nell'a.s. in corso, sia tenendo conto della prevalenza degli alunni di sesso maschile o femminile frequentanti tali attività negli ultimi cinque anni.

Tali criteri non si adatterebbero alla realtà come, tra l'altro, provato dal telex del Ministro della pubblica istruzione del 2 ottobre 1983, n. 16841, che dà la possibilità al provveditore di conferire alle insegnanti di sesso femminile le ore di attività ginnico sportive che in organico di diritto risultano costituite per il sesso maschile.

Ciò non sarebbe, nel caso di cui trattasi, stato, peraltro, realizzato, con conseguente situazione di soprannumero per docenti di sesso femminile, che pure avevano diritto al mantenimento in servizio ai sensi dell'art. 43 della legge n. 270/1982 e mancato completamento dell'orario per le ricorrenti che pure ne avevano diritto.

Ribadita l'avvenuta violazione, con i provvedimenti impugnati, della parità dei diritti della donna in materia di lavoro, stabilita sia dalla Costituzione che dalla legge del 9 dicembre 1977, le ricorrenti hanno quindi concluso rivendicando le differenze retributive non percepite per il mancato conseguimento del completamento dell'orario di cattedra, con interessi e rivalutazione.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 1988, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. — Con il primo motivo lamentano le ricorrenti insegnanti di educazione fisica che, pur essendo stata redatta una unica graduatoria definitiva tenendo conto dell'anzianità di servizio, della votazione riportata all'atto del conseguimento, del titolo di studio e dell'abilitazione, esse sono state riassunte ai sensi dell'art. 43 della legge n. 270/1982 nell'a.s. 1983-84 nei limiti delle ore di insegnamento dell'a.s. precedente, mentre per gli insegnanti di educazione fisica di sesso maschile è stato attribuito il trattamento di cattedra con completamento di orario, con conseguente contradditorietà di comportamento, difetto di motivazione, illogicità e svilimento di potere dei provvedimenti impugnati.

Rileva, peraltro, il collegio che il comportamento del Provveditorato agli studi di Taranto trae origine dalla pedissequa applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

Infatti in base agli artt. 1, 2 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'insegnamento dell'educazione fisica e, in base all'art. 6 della o.m. 20 gennaio 1983, delle attività ginnico sportive, deve essere impartito distintamente per sesso, ripartendo la scolaresca di ciascuna scuola in squadre maschili e femminili, con conseguente differenziazione delle cattedre e dei posti facendo così in modo che le insegnanti di sesso femminile insegnino la materia *de qua* a squadre di alunne e gli insegnanti di sesso maschile a squadre di alunni.

Come dedotto dalla costituita amministrazione, e non contestato dalle ricorrenti, nel caso di specie si è verificato che si è reso disponibile un più congruo numero di posti maschili, il che ha reso possibile disporre il completamento di orario ad alcuni decenti di sesso maschile, ed in minor numero di posti femminili il che ha impedito di assicurare la utilizzazione di un certo numero di docenti di sesso femminile entro i limiti delle ore per le quali avevano diritto al mantenimento in servizio.

Il provvedimento impugnato, quindi, è stato disposto alla stregua dei contenuti della legge n. 88/1958 citata, che consente la disponibilità dei posti, distinti per sesso, senza alcuna discrezionalità in merito dell'autorità scolastica, distinzione che non poteva essere superata, peraltro, dalla unicità della graduatoria, proprio perché imposta dalla legge.

Né, del resto, la disposizione, di cui al telex del Ministro della pubblica istruzione del 22 ottobre 1983, n. 16841, che dà ai provveditori la possibilità di «conferire alle insegnanti di sesso femminile le ore di attività ginnico sportive che in organico di diritto risultano costituite per il sesso maschile» può essere interpretata nel senso che i posti a disposizione nel caso *de quo* potessero essere assegnati indiscriminatamente dal provveditore ad insegnanti di sesso maschile o femminile, atteso che era volta solo alla utilizzazione di personale esuberante per ragioni di economia e non a sovvertire, né lo avrebbe potuto, quanto disposto dalla citata legge n. 88/1958.

2. — Peraltro, le ricorrenti con il secondo motivo rilevano che l'interpretazione della normativa nel senso seguito dal provveditore, se esatta, comporterebbe la illegittimità della legislazione afferente la materia e dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 3, 37 e 97 della Costituzione italiana in quanto la realizzazione dei compiti assegnati all'amministrazione non potrebbe essere disgiunta dal rispetto della giustizia che dovrebbe contraddistinguere il confronto degli interessi dei singoli tra di loro e nei confronti dell'amministrazione, allorché questa viene ad influire sulla loro sfera giuridica, il che non è certo soddisfatto con una discriminazione dei soggetti tra di loro in base al sesso.

L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti non è, a parere di questo collegio manifestamente infondata ed è altresì rilevante ai fini dell'esito del presente giudizio.

È rilevante perché l'addotta interpretazione della normativa conduce alla reiezione del ricorso, laddove il giudizio di costituzionalità dovesse concludersi con il suo accoglimento, ne conseguirebbe l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, fondati esclusivamente sulla disposizione di cui si lamenta il contrasto con dei principi costituzionali rammentati.

In caso di accoglimento, infatti, della pretesa l'amministrazione intimata, dovrebbe conferire il completamento di orario per l'insegnamento della educazione fisica ai docenti di cui alla graduatoria citata ex art. 43 della legge n. 270/1982 solo in base al posto che occupano nella stessa, e non in base alla differenziazione dei posti in maschili e femminili, con conseguente preferenza per le ricorrenti che siano meglio graduate agli insegnanti di sesso maschile.

L'eccezione non è, inoltre, manifestamente infondata in quanto gli artt. 1, 2 e 13 della legge n. 88/1958 appaiomo al collegio in contrasto con i principi contenuti negli artt. 3, 41, 37 e 97 della costituzione italiana.

Il diritto al lavoro, infatti, è riconosciuto dall'art. 4 della Costituzione a tutti i cittadini, mediante la promozione delle condizioni svolte a rendere effettivo tale diritto, senza alcuna distinzione di sesso.

Infatti, alla donna lavoratrice sono riconosciuti gli stessi diritti che spettano al lavoratore.

Le disposizioni contenute negli artt. 1, 2 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, laddove prevedono che l'insegnamento della educazione fisica deve essere impartito distintamente per gli alunni e le alunne, mediante ripartizione delle scolaresche di ciascuna scuola, con conseguente istituzione di cattedre maschili e femminili, possono ad avviso del collegio, porsi in contrasto con le cennate norme costituzionali, nonché, con l'art. 97 della Costituzione stessa che prevede l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Il diritto scaturente dalla posizione in graduatoria che garantirebbe l'attribuzione del posto di lavoro, potrebbe infatti venir escluso laddove non sussistano posti conseribili a docenti di sesso femminile o maschile, con sovertimento della graduatoria stessa.

Non si rinviene, infatti, alcun motivo logico o tecnico che possa giustificare la differenziazione dei posti per l'insegnamento della educazione fisica in maschili o femminili disposta con le norme di cui sopra, atteso che la differenziazione stessa non trova alcun supporto nella diversa natura del lavoro svolto dai docenti dei due sessi e dei diversi insegnamenti da impartire agli alunni a secondo del loro sesso.

Se è vero, infatti, che le attività sportive svolte dagli alunni di sesso maschile sono, a volte, diverse da quelle svolte dalle alunne, ciò non toglie che la maggior parte degli esercizi fisici delle discipline insegnate sono identici e basati sulle conoscenze fisiologiche del corpo umano e sulle tecniche del lavoro sportivo da parte degli insegnanti sia di sesso maschile che femminile certamente sufficiente ad insegnare l'educazione fisica indifferentemente ad alunni e ad alunne. Non è infrequente, del resto, che nell'attività sportiva, cui l'insegnamento dell'educazione fisica può assimilarsi, vi siano preparatori atletici di due sessi preposti indifferentemente a squadre maschili o femminili.

Non ha alcun senso, quindi, la differenziazione dei posti di cui trattasi secondo il sesso dei docenti.

L'emanazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, volta all'attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro mediante l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative in contrasto con la stessa, del resto non ha eliminato siffatta discriminazione atteso che l'amministrazione ritiene le disposizioni di cui ai citati artt. 1, 2 e 13 della legge n. 88/1958 ancora in vigore.

La questione va, pertanto, rimessa alla cognizione della Corte costituzionale, per cui va disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti relativi alla Corte stessa.

P. Q. M.

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per contrasto con gli artt. 3, 4, 37 e 97 della Costituzione italiana, nelle parti in cui, prevedendo la differenziazione delle cattedre per l'insegnamento della educazione fisica a seconda del sesso dei docenti con conseguente possibilità per i docenti di sesso maschile di insegnare solo a squadre di alunni e per le docenti di sesso femminile solo a squadre di alunne, viola il diritto al lavoro di tutti i cittadini senza distinzione di sesso;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 luglio 1988.

Il presidente: CATONI

L'estensore: AMICUZZI

N. 644

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 novembre 1989) dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Dumitrescu-Bartes Tudor Alexandru contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatри della provincia di Padova.

Professioni - Medici - Iscrizioni all'albo dei medici di cittadini stranieri in possesso della prescritta abilitazione condizionata all'appartenenza dello straniero ad uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale per l'esercizio della professione in Italia - Mancata previsione della possibilità di iscrizione degli stranieri, in possesso della prescritta abilitazione, anche in mancanza di detto accordo nel caso di appartenenza a Stato in cui sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche - Limitazione ingiustificata del diritto di asilo politico sancito dalla Costituzione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 11/1968 dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma preclusiva del diritto all'iscrizione all'albo dei giornalisti degli stranieri, in assenza delle condizioni di reciprocità.

(D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 9).

(Cost., art. 10).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2418/1988 proposto da Dumitrescu-Bartes Tudor Alexandru, rappresentato e difeso dagli avvocati Loreto Masci e Giuseppe Cosco, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Rodolfo Bevilacqua in Venezia, S. Croce 1320, come da mandato a margine del ricorso, contro l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Padova, in persona del suo presidente *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'annullamento del provvedimento in data 30 febbraio 1988 prot. n. 2405 dell'ordine intimato, che ha respinto la domanda di iscrizione del ricorrente;

Visto il ricorso, notificato il 29 settembre 1988 e depositato presso la segreteria il 4 ottobre 1988, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 12 gennaio 1989 l'avv. L. Mascia per il ricorrente (rel. cons. Dario Puchelli);

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO

Il dott. Dumitrescu-Bartes Tudor Alexandru nato a Cimpina (Romania) espone di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita nel 1971 presso l'Università di Bucarest e del diploma di specializzazione in chirurgia generale conseguita nel 1977 presso la stessa, e di aver svolto l'attività professionale fino all'8 febbraio 1986, epoca in cui decideva di lasciare la Romania per rifugiarsi in Italia onde ricongiungersi con la moglie che vi risiedeva fin dal 1981.

Il ricorrente, iscrittosi come fuoricorso all'Università di Padova, conseguiva in data 9 novembre 1987 la laurea in medicina e chirurgia nonché l'abilitazione all'esercizio della professione medica; chiedeva l'iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Padova, ma la sua domanda veniva rigettata dall'Ordine medesimo con nota 17 maggio 1988, n. 830 prot., diniego ribadito con successiva dichiarazione del 30 agosto 1988, n. 2405 prot.

Avverso quest'ultimo provvedimento il ricorrente propone il presente gravame deducendo con l'unico motivo variamente articolato il vizio dell'eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, dell'insufficiente istruttoria, del difetto di motivazione e per manifesta ingiustizia; tale dedotta illegittimità assumerebbe un rilievo maggiore se considerata alla luce dei principi costituzionali vigenti ed in particolare dall'art. 2 della Costituzione.

Per quanto riguarda la disparità di trattamento essa si evidenzierebbe con riferimento sia ad altri stranieri laureati in medicina e chirurgia che vengono iscritti all'albo perché appartenenti a Stati comunitari o ad altri Stati che hanno apposite convenzioni con l'Italia, sia agli altri stranieri la cui attività lavorativa in Italia non implica la preventiva iscrizione ad un albo professionale, e ciò in violazione anche al diritto di asilo di cui all'art. 10, terzo comma, della Costituzione.

In ordine all'insufficiente istruttoria si rileva che non sarebbero stati sufficienti la risposta del 18 aprile 1988 del Ministero degli esteri né quella della Federazione nazionale degli ordini dei medici del 22 aprile 1988, all'uopo interpellati dall'Ordine professionale di Padova; si sarebbe dovuto invece provvedere ad una indagine conoscitiva adeguata alla particolare situazione del ricorrente.

Il lamentato vizio per difetto di motivazione deriverebbe dal fatto che l'atto impugnato si sarebbe limitato a ricordare la mancanza tra l'Italia e Romania dei previsti accordi in materia medica di cui all'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 233/1946 senza menzionare esplicitamente la mancanza del requisito della cittadinanza.

Infine la manifesta ingiustizia sarebbe in *re ipsa*: il difetto della cittadinanza italiana sarebbe irrilevante in quanto non impedirebbe al ricorrente, laureato due volte e con decennale esperienza, di svolgere con capacità e competenza la professione medica.

Il ricorrente conclude quindi per l'annullamento dell'impugnato provvedimento.

L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

DIRITTO

Il ricorrente impugna — deducendo il vizio di eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, dell'insufficiente istruttoria, difetto di motivazione e della manifesta ingiustizia — il provvedimento in data 30 agosto 1988, prot. n. 2405, a firma del presidente dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Padova con il quale veniva respinta la sua domanda di iscrizione all'albo dei medici, in quanto non sussistono tra l'Italia e la Romania i previsti accordi speciali in materia medica di cui all'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 233/1946. Tale delibera era stata adottata in base a precisi quesiti a tal proposito indirizzati sia al Ministero degli affari esteri sia all'ufficio legale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, le cui risposte concordavano nell'escludere la possibilità di iscrizione del ricorrente all'albo professionale in quanto egli risulta essere cittadino rumeno e non sussistono le condizioni di reciprocità ai sensi dell'art. 9 citato.

Questa disposizione normativa, dopo aver precisato che per l'iscrizione all'albo è necessario (tra l'altro) essere cittadino italiano (primo comma, lettera a), al secondo comma dispone che possono essere iscritti all'albo anche gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia.

Poiché è pacifico in causa che il ricorrente è cittadino rumeno con domicilio all'estero e che fra l'Italia e la Romania non esiste un accordo speciale, su base di reciprocità, che consenta ai cittadini rumeni l'esercizio della professione medica in Italia, come previsto dall'art. 9, secondo comma, sopra ricordato, il collegio ritiene innanzi tutto di dover promuovere d'ufficio la verifica della legittimità costituzionale della predetta norma. La rilevanza della questione, infatti, è certa, perché è dalla sua applicazione — ostativa all'iscrizione all'albo del ricorrente, che possiede gli altri requisiti richiesti — che si controverte. E il dubbio della illegittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 233/1946, nella parte in cui, regolando l'iscrizione all'albo dei medici dei cittadini stranieri in possesso della relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati coi quali il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, è confortato dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 11 del 13 marzo 1968, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 — che in relazione all'art. 36 della stessa legge esclude che possa essere iscritto all'albo dei giornalisti il cittadino di uno stato che non pratica il trattamento di reciprocità ai cittadini italiani — «limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche».

Va precisato, peraltro, che la chiave di volta di quella sentenza è la considerazione che negli stati a ordinamento non democratico può essere connaturale l'esclusione del non cittadino dalla professione giornalistica, e perfino in tal caso il presupposto della reciprocità rischia di tradursi in una grave menomazione della libertà di quei soggetti ai quali la Costituzione assicura il diritto di asilo.

Il caso in esame ha qualche analogia con quello, ma l'argomento che induce la Sezione a sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale precisata nel dispositivo è questo: poiché è notorio che lo Stato rumeno impedisce ai suoi cittadini l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ed è connaturale ad un regime siffatto di impedire ai suoi cittadini, che riparino all'estero, di poter esercitare la professione cui sono abilitati, e dunque di negare il trattamento di reciprocità, il presupposto della reciprocità si traduce in una grave menomazione della libertà di quei soggetti ai quali la Costituzione assicura il diritto di asilo: che non può non comprendere il diritto di esercitare in Italia l'attività lavorativa cui sono abilitati.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in epigrafe, e rimette alla Corte costituzionale a norma dell'art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 10, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 9 del d.l.C.p.S. del 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui, prevedendo l'iscrizione all'albo dei medici degli stranieri dotati della relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati con i quali il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, senza consentirla anche in mancanza di questo accordo agli stranieri ai quali sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;

Manda alla segreteria della sezione di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Venezia, addì 12 gennaio 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

89C1280

N. 645

*Ordinanza emessa il 18 maggio 1989 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto
sul ricorso proposto da Righetto Carlo contro l'Università degli studi di Venezia ed altri*

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di impiegato statale conseguente a giudizio penale - Previsione della non inizialità o rinnovabilità del procedimento disciplinare trascorsi centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale di proscioglimento per motivi diversi da quelli della non sussistenza del fatto e della mancata commissione dello stesso da parte dell'impiegato - Ingustificata compressione dell'autonomia della p.a. con incidenza sul principio di buon andamento della stessa - Ingustificato deteriore trattamento, ai fini della sottoponibilità a procedimento disciplinare dell'impiegato che ha commesso illecito sanzionabile solo disciplinamente rispetto all'impiegato che ha commesso illecito con rilevanza penale.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 97, secondo, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2708/1988 proposto da Righetto Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giangiacomo Pancino, con elezione di docimilio presso lo studio del medesimo in Venezia, S. Marco 4023, come da mandato a margine del ricorso, contro:

- a) l'Università degli studi di Venezia, in persona del Rettore *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
- b) il rettore *pro-tempore* dell'Università di Venezia;
- c) il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituito in giudizio,

per l'annullamento del provvedimento prot. 17359 del 13 luglio 1988 con il quale il Rettore dell'Università di Venezia ha ritenuto non decorso il termine di cui al terzo comma dell'art. 97 del d.P.R. n. 3/1957 ed ha comunicato l'avvio della procedura disciplinare; del decreto n. 433/RG/145 del 13 luglio 1988 con cui il medesimo Rettore ha mantenuto nei confronti del ricorrente la sospensione cautelare; del provvedimento 17360 di pari data con cui il Rettore ha provveduto alla contestazione di addebiti nei confronti del ricorrente;

Visto il ricorso, notificato il 29 e il 31 ottobre 1988 e depositato presso la segreteria il 9 novembre 1988, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Venezia, depositato il 14 novembre 1988;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 18 maggio 1989 il referendario Silvio Ignazio Silvestri e uditi l'avv. Grimani, in sostituzione dell'avv. Pancino, per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Buricelli per l'Università di Venezia;

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO

Nel 1980 al signor Carlo Righetto, già in servizio presso l'Università degli studi di Venezia alla segreteria della facoltà di economia e commercio, veniva contestato di aver falsificato i verbali di alcune prove di esame in realtà non sostenute da alcuni studenti: il fatto, nella sua materialità, veniva confessato dal ricorrente.

Il Rettore con provvedimento n. 238 del 5 maggio 1980 suspendeva quindi cautelarmente dal servizio il ricorrente, ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli atti venivano trasmessi all'autorità giudiziaria, perché procedesse nei confronti del ricorrente, e degli studenti implicati nella vicenda, in sede penale. E in effetti il procedimento penale veniva iniziato.

Il rettore con provvedimento n. 285 del 7 giugno 1980 confermava la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente come sopra disposta, mutandone peraltro il titolo e applicandola ai sensi dell'art. 91 dello stesso d.P.R. n. 3/1957.

Il tribunale di Venezia con sentenza del 26 maggio 1982 condannava il sig. Righetto per il reato di cui all'art. 482 e 476 del c.p., e la corte d'appello di Venezia confermava parzialmente la condanna, rinvisando la responsabilità penale dell'imputato solo per un episodio commesso in data 27 settembre 1979, essendo gli altri fatti coperti dall'intervenuta amnistia.

La Corte di cassazione in data 15 dicembre 1987 annullava senza rinvio la sentenza di condanna, essendo il reato estinto per prescrizione.

Peraltro, il sig. Righetto continuava ad essere sospeso dal servizio presso l'Università di Venezia.

Quindi, con istanza 27 giugno 1988 il ricorrente faceva presente che, dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e maturato il termine di cui al terzo comma dell'art. 97 del t.u. n. 3/1957, la sospensione cautelare doveva essere revocata con conseguente riammissione in servizio e pagamento dei compensi spettanti.

A tale istanza il Rettore dell'Università rispondeva con nota n. 17359 del 13 luglio 1988, pervenuta il 19 luglio 1988, con la quale riteneva non decorso il termine invocato dal ricorrente e comunicava l'inizio del procedimento disciplinare. Contemporaneamente con nota n. 17360 contestava appunto gli addebiti relativi ai fatti già oggetto del procedimento penale, e con nota n. 17361 comunicava il proprio decreto n. 423 con il quale manteneva la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. n. 3/1957.

In sostanza, da un lato l'amministrazione riteneva l'inapplicabilità del terzo comma di cui all'art. 97 del d.P.R. n. 3/1957, e d'altro lato riteneva la permanenza dei «gravi motivi» che già avevano dato luogo alla sospensione dal servizio disposta con i citati provvedimenti del 5 maggio 1980 e del 7 giugno 1980.

E così iniziava il procedimento disciplinare con la contestazione di addebiti di cui si è detto e manteneva la sospensione cautelare dal servizio appunto ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. n. 3/1957.

Il ricorrente sostiene che i provvedimenti citati sono illegittimi e che invece, decorso il termine di 180 giorni di cui al terzo comma dell'art. 97 del d.P.R. n. 3/1957, egli deve essere riammesso in servizio.

Pertanto con ricorso notificato il 29 ottobre 1988 impugna gli atti sopra richiamati chiedendo anche l'accertamento del proprio diritto ad essere riammesso in servizio, nonché la condanna dell'amministrazione a corrispondergli le retribuzioni non pagate a decorrere dal 5 maggio 1980 (detratto l'assegno alimentare) con rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali dai singoli ratei di stipendio.

Deduca i seguenti motivi:

1. — Violazione dell'art. 97 del d.P.R. n. 3/1957. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

In base alla citata normativa, una volta trascorsi 180 giorni dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza di proscioglimento per motivi diversi da quelli di cui al primo comma, il procedimento disciplinare non avrebbe potuto essere iniziato e l'amministrazione avrebbe dovuto riammettere in servizio il dipendente.

Anche la rinnovazione della sospensione cautelare sarebbe illegittima perché, non essendo più consentito promuovere l'azione disciplinare per la scadenza dei termini di cui sopra, non sarebbe parimenti consentito mantenere la sospensione che sarebbe preordinata al procedimento disciplinare.

2. — In via subordinata si deduce il difetto di motivazione del decreto n. 423/1988 con cui il Rettore ha mantenuto la sospensione cautelare dal servizio. Infatti l'autorità precedente avrebbe dovuto fornire idonea motivazione in ordine alla effettiva necessità di adottare tale provvedimento facoltativo.

L'Università degli studi di Venezia si è costituita controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

All'udienza pubblica del 18 maggio 1989 i patrocinatori delle parti hanno insistito nelle rispettive pretese ed il ricorso è stato spedito in decisione.

* DIRITTO

La questione oggetto dell'impugnativa riguarda l'individuazione dell'ambito di applicabilità dell'art. 97, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Secondo la norma in oggetto, quando il procedimento penale a carico di un dipendente statale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passato in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel primo comma dello stesso articolo (e cioè: perché il fatto non sussiste o l'impiegato non lo ha commesso) il procedimento disciplinare per gli stessi fatti si estingue se non viene iniziato entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o di assoluzione od entro quaranta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.

Nel caso di specie il ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento del Rettore che ha avviato il procedimento disciplinare oltre il centottantesimo giorno dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di cassazione che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna della corte d'appello di Venezia per essersi i reati estinti per prescrizione.

L'amministrazione resistente sostiene che la normativa richiamata, essendo di carattere eccezionale, potrebbe applicarsi solo alle ipotesi di proscioglimento e di assoluzione ma non a quella, non contemplata, di sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione.

È perciò necessario verificare quale sia l'esatto significato dei termini in questione. A tal fine soccorre la disamina della normativa dettata dal vigente codice di procedura penale, con particolare riguardo agli artt. 478 e 479 (nonché all'art. 378 per la fase istruttoria), anche in relazione agli artt. 157 e 161 del codice penale.

Gli artt. 478 e 479, che determinano il contenuto delle sentenze diverse da quella di condanna pronunciate a conclusione del dibattimento, sono rubricati rispettivamente «proscioglimento per perdono giudiziale» e «proscioglimento per altri motivi». In particolare, l'art. 479 distingue le ipotesi di assoluzione dalle pronunce di non doversi procedere (tra le quali ultime rientra il caso dell'estinzione del reato per prescrizione di cui agli artt. 157 e segg. del codice penale). Inoltre l'ultimo ed il penultimo comma dello stesso articolo, riferendosi a tutti i casi sopra descritti, dispongono la liberazione del prosciolto e le altre conseguenze del proscioglimento.

Analogamente, per quanto riguarda la fase dell'istruzione formale, l'art. 378 del c.p.p., rubricato «sentenza di proscioglimento», richiama tutte le ipotesi in cui l'azione penale non può essere proseguita, tra cui rientra espressamente anche quella dell'estinzione del reato per prescrizione.

In definitiva, secondo la terminologia utilizzata dal codice di procedura penale oggi vigente (ed anche nel periodo in cui fu emanato il d.P.R. n. 3/1957), esiste un rapporto da genere a specie tra «proscioglimento» da una parte e «assoluzione» nonché pronuncia di «non doversi procedere» dall'altra.

Alla luce di tali considerazioni, l'art. 97 del d.P.R. n. 3/1957, quando si riferisce alle sentenze di proscioglimento, deve ritenersi comprensivo anche delle pronunce di non doversi procedere per l'estinzione del reato dovuta alla prescrizione.

A diversa conclusione che accogliesse l'interpretazione proposta dall'amministrazione resistente si potrebbe giungere solo ove la normativa in questione esplicitamente stabilisse una distinzione o per lo meno ne contenesse una implicita. Ma così non è perché nell'art. 97 del d.P.R. n. 3/1957 non si rinviene una disposizione in tal senso né alcuno strumento interpretativo che consenta di attribuire al generico termine di «proscioglimento» utilizzato nel secondo e terzo comma una portata limitata che escluda l'applicabilità di tali norme per l'ipotesi di proscioglimento dovuto alla prescrizione del reato.

Risulta dunque confermato che il caso oggetto dell'odierna impugnativa è sottoposto alle disposizioni dell'art. 97, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 3/1957 (sembra, tuttavia, optare per l'interpretazione proposta dalla p.a. Cons. St. sez. II 5 luglio 1978, n. 1186/77).

Il collegio, peraltro, non può non rilevare come il meccanismo previsto dalla normativa in esame giustifichi il dubbio (adombrato dall'amministrazione resistente in una memoria difensiva) della sua illegittimità costituzionale.

Occorre innanzitutto considerare che le norme riguardanti la responsabilità disciplinare degli impiegati svolgono una funzione diversa da quelle penali. Infatti, mentre queste ultime hanno come fine diretto la tutela dell'ordinamento generale, le disposizioni in materia disciplinare sono volte ad assicurare la tutela degli ordinamenti delle singole amministrazioni. Da ciò discende anche una diversità ed una autonomia dei relativi procedimenti previsti per l'accertamento e la valutazione delle responsabilità. Queste considerazioni non escludono che il legislatore individui situazioni in cui possa esservi un collegamento ed un'interdipendenza tra i due procedimenti: come le ipotesi disciplinate dall'art. 3, terzo comma, del c.p.p., oppure la normativa oggi all'esame. In tale ottica, appare logica e corretta la disposizione dettata dall'art. 97, primo comma, del d.P.R. n. 3/1957 secondo cui, quando il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'impiegato non l'ha commesso, la sospensione cautelare dal servizio è revocata e l'impiegato ha diritto di essere riammesso in servizio con conseguente corresponsione degli assegni non percepiti. Infatti il legislatore ha ritenuto inutile ed inopportuna, una volta accertata in sede penale la non commissione del fatto da parte dell'inquisito, la ripresa del procedimento disciplinare per gli stessi fatti addebitati all'impiegato. I commi secondo, terzo e quarto del citato art. 97 riguardano, invece, ipotesi in cui non può escludersi la commissione di un fatto sanzionabile disciplinarmente da parte del dipendente ed anzi, in taluni casi, questa circostanza può essere positivamente accertata, pur risultando l'imputato assolto per diversi motivi. Perciò il legislatore ha previsto la possibilità di iniziare o riprendere a carico dell'impiegato prosciolto il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 3/1957. Al fine di evitare che l'impiegato sia indefinitamente soggetto alla possibilità di subire l'azione disciplinare è però previsto che il procedimento debba iniziare entro termini precisi, affinché possa chiudersi in un arco di tempo ragionevole e non sia rimesso all'arbitrio della autorità procedente. In tal senso l'art. 97 del d.P.R. n. 3/1957, unitamente all'art. 120 dello stesso decreto, è stato ritenuto espressione di un principio genetale posto a tutela del dipendente (v. T.a.r. Napoli, sez. II 12 giugno 1985, n. 254; contra, T.a.r. Lombardia, Brescia, 11 gennaio 1985, n. 9).

La norma dispone, dunque, che l'azione disciplinare debba iniziare entro quaranta giorni da quando l'Amministrazione sia venuta a conoscenza della sentenza definitiva di proscioglimento tramite la notifica della sentenza stessa da parte dell'impiegato. Così è garantita l'esigenza di celerità e tempestività della procedura e, contemporaneamente, è fatto salvo il potere di valutazione da parte della p.a. circa l'opportunità di sanzionare l'operato del dipendente.

Ma, come si è visto, il procedimento disciplinare non può più essere iniziato anche quando, pur in mancanza di notifica da parte del dipendente, siano trascorsi 180 giorni dalla sentenza di proscioglimento senza che venga adottato alcun atto da parte dell'amministrazione.

Giova ora ricordare quel principio di autonomia e di indipendenza di giudizio tra i due procedimenti cui si è fatto cenno precedentemente e confermato da numerose pronunce che riconoscono la legittimità dell'operato dell'amministrazione che valuta i fatti addebitati al dipendente in modo diverso dal giudice penale (cfr. T.a.r. Piemonte, Sez. Il 18 marzo 1985, n. 136; T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I 16 marzo 1987, n. 19; T.a.r. Toscana 3 ottobre 1987, n. 769; T.a.r. Sicilia, Palermo, Sez. I 4 ottobre 1986, n. 794). Se così è, non si vede per quale motivo debba attribuirsi al giudizio penale una rilevanza tale da condizionare il potere disciplinare dell'amministrazione, anche riguardo a questioni e modalità che non attengono agli aspetti logicamente comuni tra le due procedure. In altre parole, nelle ipotesi di cui si discute non esiste una ragione specifica per attribuire ad un fatto (sentenza di proscioglimento) l'effetto di travolgere il potere sanzionatorio delle amministrazioni, indipendentemente dalla conoscenza o conoscibilità del fatto stesso.

Perciò tale meccanismo si risolve in una ingiustificata compressione dell'autonomia dell'amministrazione. E poiché il potere disciplinare consente di sanzionare comportamenti scorretti dei dipendenti al fine di assicurare l'ordinato e legittimo svolgimento dell'azione amministrativa, la suddetta limitazione si risolve in una violazione del principio di buon andamento dell'organizzazione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione; ed è, comunque, contrastante con un generale principio di ragionevolezza cui debbono essere improntate le norme di legge, dato che alla repressione in via disciplinare di illeciti anche gravi è opposto un termine decadenziale che l'amministrazione non può rispettare senza serie difficoltà, come sarà meglio precisare più avanti.

Inoltre l'applicazione della disposizione all'esame comporta anche una violazione del principio di egualianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, la situazione dell'impiegato che commette un fatto sanzionabile disciplinariamente ma che abbia anche una rilevanza penale può risultare più vantaggiosa, per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, rispetto a quella di un dipendente che abbia commesso esclusivamente un illecito sottoponibile a sanzione disciplinare perché nella prima ipotesi il procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 3/1957 sino alla conclusione dell'azione penale e, in caso di inerzia dell'amministrazione per 180 giorni, l'azione disciplinare non può più essere iniziata, nonostante la non consapevolezza, anche incolpevole, della p.a. della pronuncia del giudice penale. In pratica, il dipendente che ha commesso un'infrazione presumibilmente più grave ha una possibilità in più, rispetto a chi ha anche responsabilità penali, di sfuggire alla sanzione.

Perciò si realizza una ingiustificata disparità di trattamento che contrasta con il principio di uguaglianza dianzi ricordato. D'altronde il collegio non ritiene che i dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa in esame siano superati dalla considerazione che 180 giorni sarebbero in astratto un termine congruo perché l'amministrazione possa venire a conoscenza della sentenza di proscioglimento e, pertanto, ove ciò non avvenisse, dovrebbe imputare a sé stessa la propria ignoranza. Questa argomentazione avrebbe rilievo ove l'autorità precedente potesse, esclusivamente con la propria attività ed iniziativa, conoscere il contenuto delle pronunce del giudice penale che riguardano un proprio dipendente sottoponibile a procedimento disciplinare. Ma in realtà l'amministrazione ha, solitamente, necessità della collaborazione di uffici diversi dai suoi e, pertanto, basta il ritardo o la negligenza di questi perché il termine di 180 giorni trascorra senza che l'amministrazione conosca la sentenza. Ed è quanto è avvenuto nel caso in questione. Infatti l'amministrazione universitaria aveva richiesto informazioni, con ben quattro note (depositate agli atti del ricorso), alla cancelleria della Corte di cassazione presso la quale pendeva il processo, ma ha avuto copia della sentenza di proscioglimento del 15 dicembre 1987 solo in data 9 giugno 1988. Si è perciò verificato che l'amministrazione interessata non abbia potuto conoscere tempestivamente la sentenza della Cassazione nonostante che ad essa non si possa muovere alcun appunto di negligenza.

Né si pone il problema di contemperare la tutela dell'ordinato svolgimento dell'azione amministrativa attraverso l'esplicazione del potere sanzionatorio con la tutela dell'interesse dell'impiegato ad un tempestivo giudizio, dato che ove fosse dichiarata incostituzionale la norma dei 180 giorni, resterebbe comunque al dipendente la possibilità di notificare la sentenza di proscioglimento all'amministrazione per far decorrere il termine dei 40 giorni. Nei casi oggetto dell'odierna impugnativa il ricorrente lamenta, appunto, che l'amministrazione abbia iniziato il procedimento disciplinare a suo carico oltre il 180^o giorno della sentenza di proscioglimento per gli stessi fatti addebitatigli, e pertanto, al fine di definire il giudizio, occorre verificare la legittimità costituzionale della disposizione racchiusa nell'art. 97 del d.P.R. n. 3/1957, secondo cui, in caso di proscioglimento per motivi diversi da quelli previsti al primo comma dello stesso articolo, il procedimento disciplinare non può essere iniziato o ripreso se sono trascorsi oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. In conclusione, accertata la rilevanza della questione nonché la sua non manifesta infondatezza (sostiene la manifesta infondatezza della questione, ma con argomenti che non appaiono persuasivi, t.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, sez. prima, 24 maggio 1988, n. 189), occorre sospendere il giudizio finché la Corte costituzionale non risolva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte sopradetta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 97, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui prevede che, trascorsi 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento per motivi diversi da quelli di cui al primo comma del medesimo articolo, il procedimento disciplinare a carico del dipendente non può più essere iniziato o rinnovato;

Sospende, pertanto, il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia, addì 18 maggio 1989.

(Seguono le firme)

89C1281

N. 647

Ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 dicembre 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Vibo Valentia sul ricorso proposto da Pugliese Felicita contro l'ufficio del registro di Vibo Valentia

Invio - Accertamento - Mancata impugnativa - Coobbligato - Omessa previsione di difesa in ordine alla posizione dell'obbligato principale e di remissione in termini in caso di inerzia dello stesso - Lesione del principio di egualianza, del diritto alla difesa ed alla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 26).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Pugliese Felicita contro l'ufficio del registro di Vibo Valentia;

Atteso che la ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in relazione agli artt. 2 e 53 della Costituzione;

Considerato che la questione di costituzionalità così come sollevata è manifestamente infondata;

Ritenuto, invece, che non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 26 del d.P.R. n. 643/1972 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui l'art. 26 del d.P.R. n. 643/1972 non assicura al coobbligato alcuna difesa in ordine alla posizione dell'obbligato principale e non prevede una remissione in termini per la impugnativa da parte del coobbligato degli atti di accertamento ai quali l'obbligato principale sia rimasto inerte;

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione predetta e solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 643/1972 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il vice pres. della sezione: MARTINGANO

Il direttore di segreteria: PUJIA

89C1285

FRANCESCO NIGRO, direttore,

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Obordan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccarie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE** (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMA10 ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESIA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI** (Salerno)
Libreria Edic. DE FRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 8/F
Libreria TERGESTE s.s.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercato Vecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 26/30
- ◇ **LAVIANO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 180
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Marlini, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Viale XX Settembre, 10

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 66

- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 85
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisostomo, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCHE

- ◇ **LECCHE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPERO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 128

TARANTO

- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Piccovo, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRICENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanza editoriale
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **GARIGLIANO**
Libreria GARIGLIANO
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LA PAGLIA**
Libreria LA PAGLIA
Via Elnea, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTI ANTONINO
Via Roma, 60

- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCIOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ **PIACENZA**
Libreria FLACCIOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **PIACENZA**
Libreria FLACCIOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Edicola BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Vie delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFi & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **VERONA**
Libreria GIURIDICA
Via della Coste, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Gallerie Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimi, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
 - presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della **serie generale** L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle **serie speciali I, II e III**, ogni 16 pagine o frazione L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della **IV serie speciale «Concorsi»** L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna. L. 6.000 6.000

Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta. L. 1.000 1.000

Spese per imballaggio e spedizione raccomandata L. 4.000 6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale L. 255.000

Abbonamento semestrale L. 155.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni (06) 85082150/85082276
- inserzioni (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.

(c. m. 411120880510)

L. 8.000